L' INTEGRITA'

DEL PANTEON DI M. AGRIPPA

ORA

S. MARIA AD MARTYRES

RIVENDICATA AL PRINCIPATO

DALL' AVVOCATO D. CARLO FEA

PRESIDENTE ALLE ANTICHITA' ROMANE

E AL MUSEO CAPITOLINO

Hæc culti, neglectique Numinis tanta Monumenta in rebus humanis cernentes, ecquid sentitis Quirites; quantum vixdum ex naufragiis prioris culpæ, cladisque emergentes paremus nefas? M. Furio Camillo presso Tito Livio *lib.* 5. *cap.* 30. *n.* 51.

ROMA MDCCCVII.

PRESSO LAZZARINI STAMPATORE DELLA REV. CAM. APOST.

Con Licenza de' Superiori.

Ἀλλ' ὦ ἄνδρες, οἱ τῆς μεγάλης ἔνοικοι πόλεως, εἴ τι μέτεστιν ὑμῖν προνοίας, μὴ ἐμὲ ψεύσασθαι τὴν εὐχὴν, συνάρασθε τῷ τολμήματι. *Vos itaque, magnæ urbis cives, si quid vobis, ne votum fallamus, curæ est, conatum adjuvate.* Aristide *Encom. Romæ. Oper. tom.* 1. *pag.* 345. *marg. Oxon.* 1722.

Æternitatem curamus famæ, & nominis vestri, ne quid futura ætas inveniat corrigendum. Simmaco *lib.* 10. *epist.* 24.

Competit autem novi operis nunciatio pluribus de causis; sed præcipue cum Ecclesia, vel Cappella in præjudicium alterius Ecclesiæ construitur, cap. 1. 2. & 3. h. t.; *vel cum ædificia, vel alia opera fiunt, QUÆ ONERI, DEDECORI, AUT INCOMMODO ECCLESIÆ INSTAURANTUR, UT SUNT FURNI CALCIS, FORNACES, coquinæ, lupanaria, lavacra, balnea, & alia, QUÆ AB OMNIBUS ÆDIFICIIS TAM PRIVATIS, QUAM PUBLICIS, PROPTER CONFLAGRATIONES ad minus sex cubitis distare debent, ut notat Vitruvius* lib. 6. cap. 9. *Infectores quoque, fullones, coriarii, γάρεψαι, sive salsamentarii, caupones, stabularii, & ALII EJUSDEM GENERIS ARTIFICES PROCUL AB ECCLESIIS CONSTITUI DEBENT; nam cum AB ÆDIFICIIS TAM PUBLICIS, QUAM PRIVATIS talium hominum habitacula, & opificia secerni debeant, quia & aer fit crassior, & ruinas minantur immunditiæ, ut ait Jurisconsultus in* l. 1. ff. de cloacis, *& docet Harmenopulus* lib. 2. tit. 4.; *MULTO MAGIS AB ECCLESIIS, ET SANCTIS, RELIGIOSISQUE LOCIS, NE QUID DAMNI, VEL INCOMMODI EIS IRROGETUR*, l. 2. ff. Ne quid in loco sacro. *Quod jus etiam Xenodochiis, & locis aliis piis competit*, l. Omnia. C. De Episc. & Cler.; *quibus ob id Interdictum prohibitorium competit, NE FACIES, NATURA, ET DIGNITAS LOCI MUTENTUR*, l. 1. §. Opus, ff. De oper. novi nunc. Innocenzo Cironio *Parat. in Decret. lib.* 5. *tit.* 32. *De oper. novi nunc.*

Sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam
Viribus, & versate diu, quid ferre recusent,
Quid valeant humeri.
Orazio *de Arte Poet. vers.* 38. *segg.*

All'ornatissimo Sig. Avv. Alessandro Buttaoni.

Grazie vi siano rese, ornatissimo Sig. Avvocato, e grazie immortali, dal Principato, dall' alma Città, dagli architetti, dagli antiquarj, dagli amatori, dagli intendenti, dai pellegrini, dal volgo stesso dell'universo, dall'età presente, e dalla posterità, per l' insigne benefizio, che sono essi per ricevere tra poco per vostro mezzo. Profondo come siete in ogni onesta disciplina, e nella Giurisprudenza in ispecie, acceso di carità, di compassione, avete coi vostri savj, ben maturati suggerimenti, e consigli indotto i padroni del forno *alla Palombella*, ad intraprendere, e sostenere pertinacemente una lite contro le Antichità, e il Principato, che niuno avrebbe potuto immaginarsi, o approvare; ed ora finalmente ne avete mandate alle stampe le opinioni. Grazie, torno a dirvi, rese vi siano immortali, perche in tal guisa verranno a mettersi in miglior vista le ragioni, che assistono e il Principato, e le Antichità, onde queste abbiano a ritrarne quel bene decisivo, e grande per sistema, che da più secoli invano si sospira. Io per mia parte non posso non esservi obbligatissimo, per avermi servito con tanta buona grazia di cote,

acutum
Reddere quæ ferrum valet, exsors ipsa secandi (a);

e di quel punto d'appoggio, che tanto desiderava il grande Archimede. Imperocchè o buona, o nulla, che sia la vostra difesa, mi avete dato largo campo a raccogliere in un punto le tante Leggi antiche, e recenti, sparse in molti libri stampati, e manoscritti; e qual nuovo Erostrato, o frigido Empedocle avete fatta avere alla questione una publicità universale, che non anderà dimenticata per molti secoli, e per

(a) Orazio *loc. cit. vers.* 299.

cui si avranno gli occhi più aperti in avvenire su i tanti passati disordini a pregiudizio degli antichi inestimabili Monumenti dell'Architettura, per i quali Roma fu, e sarà sempre amata, stimata, e ammirabile anche nelle sue rovine. La bramata definizione, che ne verrà in seguito, darà il compimento alle sovrane beneficenze dell'immortale Regnante Sommo Pontefice PIO VII. verso le Antichità, e le belle arti, onde possa dire a gran ragione la Santità Sua:

Exegi Monumentum ære perennius (*a*).

2. Ma per giugnere col più chiaro, e miglior metodo al sospirato intento, conviene, che ce la intendiamo all'amichevole in questa discussione, quasi continuando quella, che già incominciammo fra noi, quando voi ancora non conoscevate in modo alcuno i padroni del forno; e mi raccomandai, se avevate difficoltà contro il mio Manoscritto, di dirmele ingenuamente. Pare, che voi abbiate bisogno di molti schiarimenti da me, per fatti, per Leggi, e per ragioni; ed io vi pregherò di meglio spiegarvi, di legger più attento, di ricordarvi, di esser coerente, di tener fermi certi principj fondamentali; di non voler tutto mettere in questione, non tanto nelle cose legali, che dovete estesamente conoscere; ma nelle antiquarie sopra tutto (nuova, e strana provincia per voi, cui pare indifferente Roma, o la California), che sono convenute fra la gente dell'arte, e del buon gusto, da non farvi deridere, come già dai mescicolori d'Apelle il Magno Alessandro (*b*). La nostra conversazione dovrà essere pacifica, e per quanto saprò, amena, come si conviene alle arti di genio, e di piacere; anzichè alle triche forensi declamatorie, e tumultuose; dovendo io abbandonare il di più alla dotta, eloquente penna di chi per ufficio dovrà, e saprà difendere avanti ai Giudici Sapientissimi la causa del Principato, di Roma, e del Mondo.

3. Nella *Memoria sui diritti del Principato* per la controversa materia, gettai brevemente i semi, e le basi insuperabili di ogni decisione, per quanto portava l'argomento di un Monitorio, in cui a tenore dello Statuto di Roma *lib.* 1.

(*a*) Orazio *Carm. lib.* 3. *ode* 31. *v.* 1. (*b*) Plinio *lib.* 35. *cap.* 10.

*cap.*148. dovevo soltanto *aliquid plene probare*. Nelle susseguenti Annotazioni procurai di schiarire, e confermare più cose e con Leggi, e con Chirografi Santissimi, con esempj, e con istorie antiquarie, non comuni all'intelligenza di tanti, che non dovevo supporre maestri in una questione fuori delle ordinarie. Me infelice, e mie sciagurate fatiche! Con tanti materiali credevo aver portata la mia asserzione all'ultima evidenza; e tanto è sembrato ai Lettori di essi generalmente. Ma come mai è avvenuto, che per voi, ornatissimo Sig. Avvocato, io sia stato così oscuro, che neppure sia stato capito nella prima idea, nell' impianto, nel fissare lo stato della questione? Come tante cose evidentissime le avete potute trascurare, altre contorcere, portarle ad altro senso opposto al mio, di più farne una sola, una lacerarla in più, e che so io? Come a tante Leggi non mai contradette, a tanti principj legali i più savj avete saputo applicare dei sofismi, delle interpretazioni le più strane, e aliene dal comun sentimento? Come ai fatti i più semplici, e i più notorj avete sostituite delle dicerie mal pesate, o insussistenti; e avete apprezzati dei giudizj di qualche uomo poco istruito, o di niun carattere? Vi parerà, che le mie interrogazioni siano troppe; ma come farne a meno di presentarvele, quando sarebbero anche in molto maggior numero, se, come Domiziano, andassi a caccia di mosche? Conciossiachè tante, e tali ve ne abbiano, che non la finirei per lunga pezza, da render me, e voi nojoso ai miei Lettori; vedrò di ristringermi alle cose più madornali *per summa capita*. Vi assicuro, che avrò presente, come era anche del vostro dovere, la sentenza di Celso nella *l.*24. *ff. De legib.*: *Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua partiçula ejus proposita, judicare, vel respondere.* Attento.

4. Sullo stesso frontispizio della Memoria ho detto *diritti del Principato*, e sempre ho ripetuto dovunque *Principato*. Alessandro VII. nel Chirografo dato alla *pag.*67. delle Annotazioni dice *Principato*: fin dal IX. secolo il Sepolcro di Cecilia Metella *pag.*20. si dice *juris Sanctæ Romanæ Ecclesiæ*: *pag.*30. il Colosseo si dice *juris, & proprietatis Eccle-*

siæ Romanæ, nel secolo XIII.: nel XII. e seguenti S. Maria Rotonda, ossia Panteon si mette nominatamente fra le *Regalie del B. Pietro*, *pag.*10.; e nella prefazione *pag.* v. ho avvertito a chiare note, che perciò gli antichi edifizj, e loro Legislazione appartenevano alle *Regalie maggiori* di S.Pietro, Regalie di *onore*, di *dignità*, di eminente diritto, ben diverse dalle *minori*, che interessano puramente i *diritti fiscali*, o come dice il popolo dei Legisperiti, *borsali*, e dell' *erario* del Principe. Nel Biglietto stesso dell'Emo Sig. Card. Segretario di Stato, qui in Append. *n.*1., e a voi ben noto, perchè lo date nel vostro Som. *n.*26., vi si annunciano formalmente *i diritti, che possono competere al Principato, e al Publico, per impedire questa pretesa riparazione, colla quale si proseguirebbe ad ingombrare un Monumento di tanta importanza*. Vi sono sfuggite queste mie avvertenze, o le avete disprezzate con disinvoltura, perchè non erano abbastanza provate? Per chi è iniziato nel diritto publico Pontificio sono più che per sè notorie; ma se vi aggrada sentire l'oracolo dei Forensi, abbiamo lo Spada *Cons.*21. *n.* 72. *lib.*1., ove scrive: *Minus etiam obstant illa verba* & Cameræ Apostolicæ, *quia Bulla Pii V. non loquitur DE BONIS CAMERÆ APOSTOLICÆ: sed DE BONIS SEDIS APOSTOLICÆ: aliud enim est SEDES APOSTOLICA, aliud CAMERA APOSTOLICA; differuntque sicut genus, & species; ideo BONA CAMERÆ APOSTOLICÆ proprie sunt, quæ pertinent ad interesse bursale, & pecuniarium: BONA VERO SEDIS APOSTOLICÆ comprehendunt non solum bursalia, & pecuniaria; SED ETIAM EA, QUÆ PERTINENT AD HONOREM, ET JURISDICTIONEM, ut declarat Bartol. &c. Ideoque in Litteris Apostolicis, quando tractatur de his, quæ pertinent AD JURISDICTIONEM, ET HONOREM, non fit mentio DE CAMERA APOSTOLICA, SED DE SEDE APOSTOLICA, VEL DE ECCLESIA ROMANA, ut legitur in hac eadem BULLA DE NON INFEUDANDO, & in omnibus ejus confirmationibus: & hæc differentia colligitur ex infinitis Bullis aliorum Summorum Pontificum*. Così ripete il Valenti *Dissert. fiscal. diss.*17. *n.*43.: così distingue il Card. de Luca *De feud. disc.*61. *n.*12.;

così il de Rubeis riferito dal Valenti, con tanti altri autori. E però il Valenti stesso *num.29.* prova bene, che queste Regalíe vanno comprese nella Bolla di S. Pio V. DE NON INFEUDANDO, fondato sulla base *ob publicam utilitatem Principatus*. Osserverete di fatti in tante Leggi, e Chirografi Pontificj da me riportati, sempre ripetuto questo oggetto di *ben publico*. Alla *pag.5.* della Memoria leggerete, che gl'Imperatori Graziano, Valente, e Valentiniano nella *l. 6. C. De oper.publ.* ordinano atterrarsi le fabriche private fatte in luoghi publici *contra ornatum, & commodum, ac decoram faciem Civitatis*. Gl' Imperatori Leone, e Majorano *pag.34.* vi dicono *ædes publicas, in quibus omnis Civitatis consistit ornatus*. Pio II. alla *pag.2.* delle Annotazioni vi dice, che le fabriche Romane, e loro *reliquie* riguardano *la dignità, e lo splendore dell'alma Città*: epperò ordina, che *antiqua, & prisca ædificia, & illorum reliquiæ ad posteros maneant: cum eadem ædificia ornamentum, & decorem maximum afferant dictæ Vrbi*. Paolo III. alla *pag.4.* le chiama *veterum decora alta Quiritum*. Sisto V. in un Breve dei 28. maggio 1585. al Card.Leopoldo Medici, comincia: *Quæ Almæ Vrbis Nostræ ornatum, ac decorem, habitantiumque in ea commoditatem, & utilitatem augere possunt, ea omni studio, ac voluntate amplectenda*. Leggete i Chirografi d'Alessandro VII. dalla *pag.57.* alla *69.*, e sempre vedrete dato per ragione *l'ornamento della Città*. Nel Breve, che ripeteremo qui appresso *n.2.*, dice, che tanti magnifici Monumenti fatti da tanti Imperatori, da tanti Consoli, quasi per contrastare coll' eternità, erano eretti *ad hujus Almæ Vrbis ornatum, & nominis Romani gloriam*. Clemente X., che ne accresce i privilegj, *pag.71.* ripete *publico ornato, publico decoro della Città, publica utilità*. L' Editto d'ordine di Clemente XI. *pag.76.* vi dice, *che si conservino, quanto più si può, le antiche memorie, e ornamenti di quest'alma Città, quali tanto conferiscono a promovere la stima della sua magnificenza, e splendore appresso le Nazioni straniere; come pur vagliono mirabilmente a confermare, e illustrare le notizie appartenenti all'Istoria così sagra, come profana*. In altro Editto del medesimo Sommo Pontefice *pag.79.*, che

appunto riguarda la Piazza della Rotonda, si dice *per maggiore ornato, e splendore della Città*. Clemente XII. finalmente *pag.*82. dice di desiderare, che *questa Città si renda più ornata, che sia possibile, e che il Publico goda il beneficio*. E per il nostro Panteon Alessandro VII. *pag.*17. della Memoria, non vi dice, che *maximum hodieque eidem Vrbi affert ornamentum*? Voi non dovete certamente ignorare i tanti sperticati privilegj accordati all'ornato, *decus*, della Città nel diritto civile. L'Amaya *Comment. in lib.*10. *Cod. tit.*16. *leg.*2. *num.*72. vi riunisce tutte queste Leggi. Fra le altre nella *l.*41. §.7. *ff. De legat.*1. si ha, che i due fratelli Imperatori M. Aurelio, e L. Vero amarono meglio, che l'erario publico perdesse un suo credito, che due particolari vendessero un ornamento fisso nella loro casa: *Sed & Divorum fratrum est Rescriptum ad libellum Procliani, & Epityncbani ob debitum publicum desiderantium, ut sibi distrahere permittatur; quod eis jus distrahendi negaverunt*: ove la Glossa nota: *Quasi favendum magis ornatui, quam debito publico, cum in omnium oculos ornatus incurrat, non debitum*. La ragione di tanto favore, dice bene l'Amaya *loc. cit.*, *ratio specialitatis ea fuit, quod nullam majorem curam videantur habuisse Romani, quam ædificia conservare, & exornare, ita VT PVBLICVS VRBIS ORNATVS SPLENDESCERET SEMPER; existimabantque, teste Cicerone in Verr. Act.*6., *IN MAXIMAM VRBIS FELICITATEM DECORAM EIVS FACIEM CEDERE; atque ideo sollicite studuerunt, ne domuum ruinis publicus deformetur aspectus &c.* Quindi sono originate tutte le Leggi, che ho recate nella Memoria, e nelle Annotazioni per la mia tesi, e che torneremo ad illustrare in seguito.

5. Anche secondo le Leggi civili sono ben distinti i diritti dei luoghi publici dai fiscali nella *l.*3. §.10. *ff. De jure Fisci*, *l.*2. §.3. *e* 4. *ff. Ne quid in loco publ.* §.39. *Instit. De rer. divis.*, e dagl' Imperatori Teodosio, e Valentiniano nella *l.*2. *C. De petit. bon. subl.*, ove dei primi fissano per diritto particolare: *Pari forma RES ETIAM CIVILES, ET AD IVS PVBLICVM PERTINENTES, ab omni petitione muniendas esse censemus, scilicet nec pragmatica jussione, vel sacra ad-*

notatione, vel quolibet oraculo divino, seu mandatis, (si qua contra hanc sanctionem nostram fuerint impetrata) quippiam roboris habere valituris.

6. Non basta. Tutto ciò, che vi dissi, è stabilito generalmente per tutti gli antichi edifizj sacri, e profani. Per il Panteon? Il Panteon meritava ben maggiori, e più sonorj privilegj. Non parlo di tutto l'operato verso di esso dai Sommi Pontefici, mentovati nella Memoria, e nelle Annotazioni, de' quali riparleremo in appresso; ma di ciò, che ultimo di tutti a memoria nostra ha voluto determinare nel 1757. Benedetto XIV. nella Costituzione, che accennai nella Memoria *pag.* 4., e nelle Annotazioni *pag.* v. Premessi i più grandi elogj all'edifizio e pel merito dell'antichità, e dell'architettura, e come Chiesa arricchita di tesori di sagre Reliquie, per questi motivi appunto affinchè meglio venga custodito, lo vuole annoverato tra i Palazzi Pontificj, e come tale mantenuto: *Ad asserendam perpetuo SACRI, AVGVSTIQVE TEMPLI CONSERVATIONEM valde opportunum, simulque recensitis superius Prædecessorum Pontificum studiis convenientissimum fore judicavimus, ILLIVS SPECIALEM TVTELAM in posterum in Nos, & Successores Nostros susceptam, ejus vigilantiæ committere, qui nunc & pro tempore Pontificii Palatii, ac cæterarum Ædium, quæ peculiari jure ad Romanorum Pontificum curam, aut usus pertinent, Præfectus, & pro officii sui munere Curator existet.* Egli vi riporta storicamente nelle parole riferite alla *pag.* VI., come i Sommi Pontefici ne abbiano anche prima avuta una special cura, e quasi un peculiare dominio. Potremo ora immaginare un titolo più lampante, per allontanare e dal Panteon, e dalla nostra questione ogni idea di *Fisco*?

7. Vi accennai pure alla *pag.* v., che la Legislazione attuale delle Antichità è diversa in molte cose dalla comune, più privilegiata, come anderemo rivedendo; e con ramo diverso del primo Magistrato supremo l'Emo Camerlengo, come già ne' secoli vetusti del Prefetto della Città, in cui si procede sommariamente, economicamente, e senza appellazione.

8. Che vi pare dunque, Sig. Avvocato, che questa di-

stinzione di diritti fosse necessaria farsi nel caso nostro? E che se l'aveste voluta fare, avreste capito, che non eravamo in termini *borsali*, di *erario*, di *Fisco*, di *Camera* nel senso ordinario, come avete buonamente supposto voi? E però vedete come l'edifizio della vostra difesa, sempre, e unicamente appoggiata all'idea di *Fisco*, e *interesse* basso *fiscale*, sia più rovinoso del vostro forno; anzi rovinato di subito, perchè senza fondamento.

9. Ma supponiamo, per compiacervi, che le Antichità siano un interesse, un'azienda fiscale: che perciò? Anderanno elleno dileggiate come piace a voi di fare, e trattate colle Leggi ordinarie de' privati? No certamente. Sentite Ulpiano nella *l.2. §.4. ff. Ne quid in loco publ.*, e vi dirà, che que' Monumenti antichi, e luoghi publici dichiarati fiscali, come cose proprie del Principe, non vanno soggette alle regole comuni degli Interdetti del Pretore; ma sono giudicate dai loro Prefetti con Leggi proprie. *Hoc Interdictum ad ea loca, quæ sunt in Fisci patrimonio non puto pertinere: in his enim neque facere quicquam, nec prohibere privatus potest; res enim fiscales quasi propriæ, & privatæ Principis sunt: igitur si quis in his aliquid faciat, nequaquam hoc Interdictum locum habebit; sed si forte de his sit controversia, Præfecti eorum judices sunt.* A che dunque avete appoggiato il disprezzo, con cui parlate del Fisco nel vostro §.9.: *Dimostri il Fisco: si ricordino di essere attori, e che se i privati attori hanno sempre bisogno di dar chiare, e non dubbie pruove della loro intenzione, il Fisco è obbligato a dar le più risplendenti del sole, in modo, che qualunque rimotissima incertezza debba sempre còntro di lui giudicarsi?* Voi vi fondate nel testo della *l.10. ff. De jure Fisci*, in cui Modestino scrive: *Non puto delinquere eum, qui in dubiis quæstionibus contra Fiscum facile responderit.* Se aveste letto qualche cosa di più, avreste trovato, che i Dottori comunemente vi dicono, che questa Legge non appartiene altrimente ai diritti publici del Fisco, ma soltanto alle multe pecuniarie. Vedete Antonio Mattei *De Auction. lib.2. cap.7. num.89. 90.* Voet. *in Pandect. tit. De jure Fisci, num.2.*, ove scrive: *Licet autem Modestinus responderit, non putare se, delinque-*

re eum, qui in dubiis quæstionibus contra Fiscum facile responderit; indeque videri posset, deteriorem Fisci, quam privatorum causam esse; tamen cum non aliter id verum sit, quam quando de pœnarum, mulctarumque compendiis, similibusque lucris captandis quæstio est, ut latius docet &c. Modestino va così riferito all'altra sua regola nella *l.17. eod.*: *In summa sciendum est, omnium fiscalium pœnarum petitionem creditoribus postponi.* Ulpiano al contrario nella *l. 5. §.1. ff. De oper. publ.* dà per precetto: *Fines publicos a privatis detineri non oportet. Curabit igitur Præses Provinciæ, si qui publici sunt a privatis separare; & publicos potius reditus augere: si qua loca publica, vel ædificia in usus privatorum invenerit, æstimare, utrumne vindicanda in publicum sint, an vectigal eis satius sit imponi? & id, quod utilius esse Reipublicæ intellexerit, sequi.* L'Imperator Giustiniano *Edict.4. cap.2.§.1.* ordina: *In primis autem Moderatori studio sit, ut Fisco faveat*: e nella *Nov.8. cap.8. princ.* ordina, che gli Amministratori delle cose fiscali invigilino attentamente, e reprimano la caparbietà di chi vuole resistere: *Eos autem, qui ita sine mercede sumunt administrationes, præ omnibus studium habere decet, fiscalia vigilanter inspicere, & indevotos quidem, & egentes necessitate, cum omni exigere fortitudine, in nullo flexos, neque pro hoc ipso lucrum aliquod omnino considerantes, devotis autem paterne se exhibere.* Sentirete or ora quanto siano più estesi i privilegj verso gli antichi Monumenti, e il *decoro* della Città, a qualunque principio vogliate riportarli. Per ora ricordatevi, che Pio IV. nella Costituzione riferita nella Memoria *pag.15.*, sempre confermata dai Successori, e allegata dalla Sagra Rota, per modo di regola stabilisce, che nella nostra materia d' *ornato* di Roma, qualunque Legge, Costituzione, e Rescritto Sovrano, che contenesse un senso dubbio, sempre si debba interpretare in favore del medesimo; e che il caso si abbia per compreso piuttosto, che per esteso: *Sicubi sensus erit, vel videbitur esse dubius, SEMPER IN DICTÆ URBIS FAVOREM, ET ORNATUM INTELLIGATUR, ACCIPIATUR, ET INTERPRETETUR, ac intelligi, accipi, & interpretari, ET ITA A CAMERARIO, ET MAGISTRIS PRÆFATIS,*

IN CAVSIS. CORAM EIS VERTENDIS IVDICARI, ET DEFINIRI DEBEAT, jusque ipsum in Litteris, & Rescriptis præfatis, si opus sit, favorabile, non autem odiosum sit, & esse censeatur; & etiam ad effectum præfatum casus dicatur comprehensus potius, quam extensus, quacumque interpretatione, sensu, intelligentia, opinione, aut alia in contrarium quomodolibet faciente non obstante. E Gregorio XIII. nella celebre Costituzione del 1. ottobre 1574., *Quæ publice*, detta *Bulla juris congrui*, fatta per l' *ornato* maggiore dell' alma Città, e pienamente in uso, incomincia: *Quæ publice utilia, & decora esse huic Almæ Vrbi ratio ipsa, atque usus docuit, ea privatis cupiditatibus, & commodis præferenda censemus.*

10. Non potendo tener dietro alle tante vostre ripetizioni, e confusione d' idee, alle sempre *azzardate*, e gratuite asserzioni, a nome, se vi giova, di tutta quella Roma, che credete preferire al bene publico il privato, per veder come voi nelle Antichità; ristringerò l' analisi di questa difesa a quattro capi. 1. Alla proprietà, e dominio assoluto del forno, annessi, e connessi. 2. Al fabricato, che si sta facendo. 3. Alla risposta alle mie teorie per la difesa della causa del Principato, e publica. 4. Alle crie, declamazioni, e ipotiposi contro le Antichità, e Monumenti antichi specialmente. Potrei anche tagliar più corto, e ristringere tutta la vostra difesa, e la mia risposta a negarvi il *supposto*, da cui tutto dipende, di credere, che il Panteon non sia Monumento publico; ovvero al seguente sillogismo, fondato sui vostri dati stessi. Per voi, come vi mostrerò in seguito, tutte le mie teorie vanno bene, tutte le Leggi sono da me opportunamente applicate, se si tratta d' opera meramente publica. Ma il Panteon è opera publica, e la prima di tutte le opere publiche antiche, e moderne, di Roma, e del Mondo. Dunque avete tutto il torto *ex concessis*. Ciò basterebbe per chi ragionasse; ma voglio perseguitarvi in tutti i nascondigli delle vostre franche asserzioni contraddittorie, onde non abbiate scampo. Torniamo alla divisione.

11. La prima parte è tutta confidata all' onnipotente sostegno, 1. della compra fattane in tutte le regole dal Duca Pio Crescenzi Bonelli. 2. Del Chirografo SSmo, che ha

sanzionato questa compra . 3. Del possesso , della centenaria , e più che contenaria ; la quale dispensa i vostri Clienti, e i loro autori dal mostrarne il titolo primordiale di acquisto ; e a voi fa scrivere dignitosamente , che *si condanna dalla Legge come incivile la dimanda del titolo ai Possessori : si dà ad essi il diritto , di rispondere bruscamente*: Possideo, quia possideo; *e si chiamano beati , perchè appunto vanno immuni , ed esenti dalle inquietezze di un attore molesto , e sprovisto di ragioni , e di titoli* . Vi riduco in tal guisa anche questa parte a principj , per meglio confutarli .

12. Al titolo *immediato* , come dite voi , della compra , vi rispondo non *bruscamente* , ma decisamente , che il Principato rivendicando la roba sua quando ne crede l'opportunità , nulla dee valutare i titoli , coi quali i privati ne hanno abusato fra di loro . Va sopra il fondo, chiunque lo tenga, *actione rei vindicatoria* . In secondo luogo già ho prevenuta nelle Annotazioni *pag. 49. e segg.* questa vostra asserzione , dicendovi , e provandovi , che la compra è nulla , perchè è stato venduto , e comprato il Monumento publico , e del Principato , come costa dalla Perizia degli architetti , che ne fecero la stima , data alla *pag.* 85. , e meglio dall' attestato quì in Appendice *num.* 3. : i muri cioè dello stesso Panteon, e tutto il vasto recinto delle Terme di M. Agrippa , quale si rileva bene dalle stampe , inserite in fine delle Annotazioni . Voi nella vostra Scrittura §. 22. ,dopo che ne siete stato avvertito da me , non negate il fatto , anzi ve ne vantate come di un titolo di proprietà . *Non fanno ESSI* , dite voi , *PARTE, E PARTE ANZI PRINCIPALE DEL CORPO DI CASE una volta posseduto dai Crescenzi , poi dai Bonelli , ed ora per titolo oneroso di compra dai Clienti ?* Or ora ritorneremo alle prese .

13. Il Chirografo SSmo sarà per voi una conferma della vendita per ciò , che spetta all' antico Monumento ; farà forza nella nostra questione ? Potrete dirlo seriamente , Sig. Avvocato mio caro , non dico ai Giurisperiti , ma anche a un muratore , a un bambino ? Non è possibile . Vedo , che troppo vi siete ajutato a farlo giuocare in tutti gli aspetti , compendiandolo , e storpiandolo nella Scrittura , e nel Som-

mario *num.* 1., dicendo nel §. 23.: *Basta di leggerne' QUEL FRAMMENTO, che noi rechiamo in Sommario num.* 1. *let. A. per non dubitare, che il Sovrano ha ordinato la vendita dell' intiero fabricato, e vi ha compresa ogni sua parte, E PERCIO' ANCHE GLI ANTICHI RUDERI DELLE TERME* (dovevate aggiugnere *e i muri del Panteon*), *che ne costituiscono, per quanto apparisce dalla Pianta, una buona metà. Non si può dubitare, che sotto l' ampia espressione* Forno con tutte le fabriche adjacenti, ed altri annessi, e connessi, RESTINO CERTAMENTE COMPRESI I CONTROVERSI RUDERI, CHE SONO ANZI LE PARTI COSTITUTIVE DI TALI FABRICHE. Siete perfino arrivato a invocare la Dea Paura contro di me, proseguendo a dire: *Hanno dunque i Signori Cucomos un titolo immediato del di loro possesso, e dominio, che non solamente è limpido, chiaro, e giusto; ma è tale ancora, che contro di esso non si può muover questione avanti qualunque Giudice, se il Principe non concede l' aperizione di bocca. Imperciocchè A LETTERE DI SCATOLA si legge in quel Chirografo il Decreto irritante, e la clausula sublata*; e c' incomodate la Sacra Rota per convalidarne l'assertiva. Di più nel §. 17. estendete anche la forza del Chirografo ai risarcimenti, per la ragione ben energica, che *sarebbe EMPIA COSA, NEFANDA, ED AUDACISSIMA il dire, che il Sovrano sapendo il bisogno dell' istantaneo risarcimento, abbia voluto approvare una vendita illusoria, mancante cioè della facoltà di risarcire: è quindi un' assoluta necessità il conchiudere, che con quel Chirografo siasi approvata non meno la vendita, che la facoltà di risarcire il fondo del compratore.* Affe, che questo fondamento è più stabile, che la Rupe Tarpea! *immobile saxum.* Eppure con tre parole ve lo polverizzo come il Colosso di Nabuco a gambe di creta. Il Chirografo SSmo autorizza la vendita, sì, *d' un fondo fidecommissario*, del quale nel riferito *frammento* avete maliziosamente soppressa ogni menzione, ogni idea. E di che altro mai poteva trattarvisi? Che si approvasse, e legalizzasse *tacitamente* la vendita dei muri del Panteon, e delle Terme, senza parlarne? La vendita di una *Regalia d'onore* di prim' ordine; di una

porzione del più insigne Monumento di Antichità sagroprofana, della prima gioja dell' *ornato*, del *decoro* della capitale del Mondo, e delle belle arti; che non è alienabile per verun titolo, e in verun modo, neppur con un Concistoro; non potendovi essere nè vera, nè evidente utilità della Chiesa Romana, a cui appartiene, secondo il detto nel §.4., si autorizza da Sua Beatitudine con una volontà sottointesa, e a capriccio interpretata? *Voluntas non fertur in incognitum*, per non dirvi di più. Voi pure finalmente avete convenuto §. 36., che nelle *opere meramente publiche* non vagliono *Rescritti Sovrani*, come vedremo meglio tra poco. E al S.Padre, che importava un'enunciativa ragione del bisogno, che aveva *la casa del forno*, di *un risarcimento quanto sollecito, altrettanto dispendioso*? Perdonate, Sig. Avvocato, queste inezie non si direbbero seriamente, nemeno a chi apre il Ridolfino per la prima volta. In vece di un *frammento*, se era tanto *chiaro* per voi questo Chirografo, perchè non darlo intero? Bene: farò io questa spesa. Chi vorrà divertirsi, o perder tempo, lo avrà quì appresso nell' Appendice *num.* 4. Il parlar poi nel §. 23. di una formola di *Decreto irritante*, *e clausula* sublata, per cui il *titolo* del possesso, e dominio dei Signori Cucomos *diviene tale, che contro di esso non si può muover questione avanti qualunque Giudice, se il Principe non concede l' aperizione di bocca*, e sostener ciò contro lo stesso Principato, sia detto con vostra buona pace, Sig. Avvocato, vi è scappato dalla penna; e se meritasse tante riflessioni una sciocchezza, vi aggiugnerei, che nel Memoriale presentato da voi a Sua Santità, per dimandare con Rescritto *l' annullazione* del mio Monitorio, si cominciò con dire: *Il Duca Pio Bonelli ottenne con ispeciale Chirografo segnato dalla Santità Vostra li 17. Settembre* 1804. *la facoltà di vendere il corpo di Casa con Forno, e sue adjacenze tal quale da esso si possedeva*. A quanto valse l'enunciativa del Chirografo? Otteneste di chiudermi la bocca contro il forno, e la compra di esso? Sua Santità fece tacer voi, con destinare una Congregazione di Prelati rispettabilissimi de' primi due Tribunali Rota, e Camera, a decidere sulla mia petizione, come già vi avevo detto da prima, che desideravo: con che in sostanza

si è cominciato, anche secondo le vostre assertive, a far vacillare la vendita pretesa sì bene sanzionata. Se volete davvero dei Decreti irritanti, e clausole *sublata*, dati a proposito, ne avete una filza in Appendice alle Annotazioni; ma ben chiaro troverete Alessandro VII., il quale nell' ordinare di gettarsi a terra l'Arco di M. Aurelio, e Lucio Vero nel Corso, e insieme le casette fabricatevi sopra nei bassi tempi come il vostro forno, dice al Presidente delle Strade nel Chirografo dato *pag.* 67., che le faccia atterrare, *non ostante istrumenti di PRETESI ACQUISTI delle suddette fabriche, ancorchè confermati SPECIALMENTE con autorità Apostolica*. Che ve ne pare? Il Memoriale sudetto, che non avete mai avuto il coraggio di produrre, benchè dato da noi in altra Scrittura forense, ve lo ripeterò quì in Appendice *num.* 5.

14. Ora sì, che veniamo al gran sasso d' Italia. Possesso! Prescrizione centenaria, più che centenaria, Santuario di più centenarie, immemorabile!!! Le mille volte ripetuto in tanti §§., e come salsa piccante ravviva tutto il vostro soave manicaretto. Le *vacche rosse* numerose, e belle grasse, tratte da rispettabili Dottori, da Decisioni antiche, e moderne freschissime, come per esempio nella *Ferrarien. seu Imolen. Arborum* 1793., nella *Bononien. Immissionis* 1786., nella *Tudertina Immissionis* 1789., nella *Bononien. Immissionis quoad Prædium di Livergnano* 1790., nella *Faventina Immissionis* 1791., nella *Romana Immissionis* 1800., ec. ec., imbutirrano la dimostrazione pienamente. Il male si è, che voi credeste trattar di *vigne* con *vignaroli*; e quì si tratta di antichi, maestosi, sublimi edifizj, nominatamente del Panteon: con chi? Col Principato, colla Chiesa Romana, col Publico. Vi accorgete ora della differenza, e riflettete alla svista commessa in principio, come vi dissi? Come mai non avete voluto avvertire alle tante volte, che vi ho predicata questa diversità? Nella Memoria *pag.* 5., e nelle Annotazioni *pag.* 23. vi ho pur citate le Leggi Civili, e loro Interpreti, le quali comandano, che in materia di edifizj publici non vaglia specie alcuna di prescrizione. Alla *pag.* 10. della Memoria vi ho recate per esteso le parole di Martino V.,

nelle quali il Sommo Pontefice ripristinando la carica degli antichi Edili, sotto il nome moderno di Maestri di Strade, e inculcando loro di rivendicare i luoghi, e gli edifizj publici sacri, e profani, usurpati nelle precedenti miserabili vicende, al Principato, comanda, che per modo di regola non si valuti *qualunque prescrizione di tempo anche centenaria*, non Leggi, non Consuetudini generali qualunque, e qualunque altra cosa in contrario: *Oppositione, seu contradictione, AVT QVACVMQVE TEMPORIS ETIAM CENTENARII PRÆSCRIPTIONE, Legibus, & Consuetudinibus generalibus quibuscumque, cæterisque contrariis non obstantibus*. Con questo principio Alessandro VII. fece atterrare le casette dei Canonici della Rotonda, addossate ai due lati del Portico, e privò gli stessi della Piazza, l' una, e l' altro usurpato nei bassi tempi egualmente; disprezzando il loro preteso dominio, e *tempo immemorabile*, come ci assicura la Sagra Rota, riportata nella Memoria *pag.* 18. nella *Romana* dei 14. giugno 1784. avanti Origo: *Despecto penitus dominio, QVO AB IMMEMORABILI TEMPORE FRVEBANTVR CANONICI IN PLATEA, despectis emolumentis, quæ ex ea in eorum arcam inferebantur*. E il Papa stesso nel Chirografo su questo oggetto *pag.* 69. delle Annotazioni dice chiaramente: NON OSTANTE CONSUETUDINI ANCHE IMMEMORABILI, E LI PRIVILEGJ APOSTOLICI CONCESSI DA DIVERSI NOSTRI PREDECESSORI AL CAPITOLO DELLA ROTONDA. Non vedo altro mezzo da salvare il vostro onore, Sig. Avvocato eruditissimo, se non che troviate una Legge, una Decisione, un Dottore, più al caso, che ora mi lusingo abbiate inteso.

15. La ragione di questa imprescrittibilità degli edifizj publici sagri, e profani, è fondata sulla base delle cose sacre, e publiche, le quali non possono essere in commercio finchè sono tali; come dopo tante Leggi, che ho addotte nelle Annotazioni *pag.* 23. 50., osserva il Donello *Comment. de jure civ. lib.* 5. *cap.* 31. *n.* 4.: *Sed etsi quis animo rem sibi possidet; nulla tamen PRÆSCRIPTIONE TEMPORIS DEFENDI POTEST RES, QVÆ NON EST IN HOMINVM COMMERCIIS; VT SVNT RES SACRÆ, RELIGIOSÆ,*

PUBLICÆ, liber homo. Repugnat earum conditio usucaploni, PRÆSCRIPTIONI OMNI, quarum utraque hanc vim habet, ut incipiat res esse in bonis nostris. L. Rem in bonis ff. De adquir. rer. dom. Ac hæ, quamdiu tales sunt, in bonis esse non possunt. Nec vero DETENTIONE QUAMVIS LONGISSIMA MUTATUR EARUM CONDITIO. E per Roma è fondata sulla natura della cosa, che non può mai finire, e che mai non si può, nè si dee voler cedere dal Principato. Finchè esiste quest' alma Città: finchè si glorierà di essere la sede, e la maestra delle belle arti, l'asilo di tutta la gente savia, istruita, e da istruirsi, la patria comune: finchè i Sommi Pontefici vorranno dire come Pio II. *pag.* 2. delle Annotazioni: *Cum Almam nostram Urbem in sua dignitate, & splendore conservare cupiamus*: finchè sapranno giustificare la loro sempre lodevole condotta, come Nicolò V. nel suo Testamento *pag.* 39.: *Quanto enim hæc Alma Urbs cæteris omnibus major, & dignior habetur, quantoque ampliori Christianorum Populorum devotione magis celebratur, & colitur; TANTO PROFECTO ALIIS OMNIBUS ORNATIOREM, atque munitiorem FORE OPORTERE censebamus; præsertim cum perpetuam Summorum Pontificum sedem, atque æternum Pontificiæ dignitatis habitaculum ab omnipotenti Deo constitutum fuisse non ignoraremus*: finchè non preferiremo i detestati secoli della barbarie ai nostri: finchè potremo dire:

Possis nihil Urbe Roma
Visere majus (*a*):

finchè non avremo perduto il buon senso da preferire un vile interesse privato al publico universale godimento, per favorire un forno al confronto della prima fabrica del mondo, del Panteon; sussisterà come per l'addietro, la ragion del *decoro*, dell' *ornato* della medesima Città, con tutte le altre ragioni contemplate, come sopra dai Pontefici. Sono perciò inalienabili, e indestruttibili gli antichi publici edifizj, che ne formano la principal base, e i loro diritti al Principato: e le Leggi in favore della loro sussistenza, e pulizia, tanto ripetute, sempre rinnovate, tanti fatti degl' Imperatori,

(*a*) Orazio *Carm. secul. vers.* 11.

dei Sommi Pontefici, dei Prefetti della Città, per farli sbarazzare da fabriche private, e per rivendicarli, formano un tale argine all' usurpazione, che non può mai presumersi, che un modo legitimo vi sia intervenuto per acquistarli in vera, assoluta proprietà: il che è la base *presuntiva* della vostra prescrizione, alla quale giustamente vi appellate in affari di predj privati nei §§. 28. e 29. Torno a ripetervi, siamo in *Regalie maggiori*; siamo in diritti di *onore*, di *decoro*, cioè in diritto publico sommo, non privato. Leggete, se vi piace, una intera Dissertazione di Cristiano Tommasio *De præscriptione Regalium ad jura subditorum non pertinente. Oper. Diss. Acad. tom.* 1. *Dissert.* 28. *pag.* 1034. *& seqq. Halæ Magdeburg.* 1773. Sentite il Boehmero *Consult. & Decis. jur. priv. Decis.* 931. *n.* 14.: *QUANDO LEX RESISTIT, VEL PROHIBET, titulus putativus, & bona fides præsumpta numquam dant justam præscribendi causam ETIAM PER TEMPUS LONGISSIMUM*. Perezio in *Cod. tit. De oper. publ. num.* 7.: *Nec enim poterit PRÆSCRIPTIONEM TEMPORIS ETIAM LONGISSIMI OPPONERE JURI PUBLICO, cum illa non soleat obesse: nec Rescriptum quidem, cum illicitum sit, & contra publicam utilitatem impetratum. Ideoque si quid ex loco publico privatus ædificando occupavit, aut in tali loco extruxit, contra ornatum, ac decoram faciem civitatis, id diruendum tradit l.* 6. *h. t.* Carlo Federico Paoli *Dissert. inaugur. jurid. de jure Principis circa res nullius*, §. 88.: *PRÆSCRIPTIO IMMEMORIALIS SUBDITORUM ad adquisitionem juris occupandi res nullius per leges vetitam, nihil relevat. Quum enim omnis præsumptio exsulet, quod possessio ETSI SIT IMMEMORIALIS, contra leges legitimo modo sit adquisita; omne vero subditorum jus PER PRÆSCRIPTIONEM IMMEMORIALEM REGALIUM ortum ex illa præsumtione dependeat; consequens est, PRÆSCRIPTIONEM IMMEMORIALEM SUBDITORUM ad adquisitionem juris occupandi res nullius, QUATENUS PER LEGES VETITA, nil relevare*. Klock *vol.* 2. *consult.* 48. *n.* 42.

16. Il vero titolo del *possesso*, o per dire più esattamente, della *detenzione* dei vostri Clienti, *incubatio diuturna*, come dicono gl' Imperatori Arcadio, e Onorio nel-

le Annotazioni *pag.* 43., ve lo ho pur detto a disteso nelle medesime *pag.* 7. *e segg.* Vi ho provato, chè i prepotenti Crescenzi hanno occupato le Terme, e il Panteon nelle guerre civili, quando i Papi stavano in Avignone, per fortificarvisi, e fabricarvi sopra, con un *titolo sacrilego*, come dice Martino V.; e *di lesa Maestà*, come dicono le Leggi civili ivi recate; senza parlare delle tante ecclesiastiche generali, che potete vedere riunite in gran parte nella Decisione 2. avanti Monsignor Valle dei 10. giugno 1800.: nella stessa guisa, che tanti altri prepotenti Signori occuparono altre fabriche publiche grandiose, che pure ho noverate. Ivi ancora ho detto, che secondo il diritto Canonico, i Dottori tutti, e le Decisioni della Sagra Rota, un titolo anche meno odioso, e infetto, non può dar principio alla prescrizione, o continuarla; supponendosi sempre necessario, *ut in se non habeat vitium*. §. 10. *Inst. De usucap.* E però nel diritto Canonico *cap.* 5. *De præscript.* si ha: *NULLA ANTIQUA DIERUM POSSESSIO juvat aliquem malæ fidei possessorem*: e Innocenzo III. nel Concilio Lateranense IV.: *Quoniam omne, quod non est ex Fide, peccatum est, Synodali judicio definimus, UT NULLA VALEAT absque bona fide PRÆSCRIPTIO tam canonica, quam civilis; cum generaliter sit omni Constitutioni, atque Consuetudini derogandum, quæ absque mortali peccato non potest observari. Unde oportet, ut qui præscribit, in nulla temporis parte, rei habeat conscientiam alienæ*. Sentite ora in diritto publico il lodato Boehmero *Decis.* 93. n. 5. 6.: *Quando autem MEMORIA INITII, & quidem CUM LEGIBUS PUBLICIS PUGNANTIS adest, IMMEMORIALIS PRÆSCRIPTIO DICI NEQUIT. Argum. l.* 2. §. 5. 7. *& l.* 23. *in fine ff. De aqua, & aq. pluv. arc. Et quamvis alias bona fides præsumatur; si tamen DE MALO INITIO, & inde desumpta mala fide constet, PRÆSCRIPTIO IMMEMORIALIS EXULAT.* Okel. *De præscr. immem. cap.* 8. *thes.* 6.. E così stabilì Carlo V. *Capitul. art.* 9. *pag.* 177. *n.* 25.: *Hinc statuendum semper, & perpetuo, injuste nobis ablata, juste repeti posse*; NEC SOLIUS TEMPORIS ETIAM LONGISSIMI CURSUM REPETENTIBUS OBSTACULO ESSE POSSE. E' egli possibile, che

la Casa Crescenzi Bonelli sempre stata in possesso, o meglio in detenzione, del nostro publico Monumento antico, abbia ignorato perfettamente la sua usurpazione, a fronte di una Costituzione di Martino V, fatta poco dopo di essa; a fronte dei perpetui reclami dei Successori, dei fatti di Eugenio IV., d' Alessandro VII., e loro Leggi? E' possibile, e scusabile questa ignoranza di dritto, e di fatto? Lo stesso raccomandarvi, che fate con tanta fiducia, alla centenaria, ne è una prova ben evidente. Ma comunque si volesse accordarla per quel primo titolo; ci vorrebbe ora un nuovo titolo, e una nuova prescrizione contro l' Interdetto del Pretore, che proibisce di ristaurare, *reficere*, la casa illegalmente fabricata in luogo publico, quando occorre; e più quando rovina, o è ridotta *a un general cedimento*, come la vostra, per vostra confessione. Ora siamo al caso d' eseguire l' Interdetto; e tronchiamo così perfino il primo principio della pretesa nuova prescrizione; come facciamo finire ogni pretesto della prima, che fu di semplice *possesso*, o di *detenzione*, di *godimento*. Una prova legale, ossia un esempio, che equivale, lo avete nella pratica del Tribunale delle Strade, e nella vostra illegale licenza di fabricare fuori dell' antico due in tre palmi sulla strada, nel vostro Somm. *num.* 5., in cui potete fare osservazione, che si dice: *Bene inteso però, che il sito, che saranno per occupare nelle strade le dette due fodere di Muro, per fortificare la detta Casa, SI CEDE ORA A TITOLO DI MERO IMPRESTITO; cosicchè dovendosi rifabricare, la medesima si abbia a rimettere sull' antico piantato, senza alterarne li fili*. Vale a dire, che anche dopo mille anni, rifabricandosi la casa, per impossibile, perdete il *godimento* di quei due palmi senza poter allegare possesso, o prescrizione millenaria, su cui vantarvene assoluti padroni anche per l'avvenire. Badate bene a questo nuovo argomento; e favoritemi di benigna, solida risposta. Dispensatevi però dal ripetere, che nessun Papa ha inquietato nei secoli scorsi i possessori del forno. Se lo hanno tollerato per delle ragioni, che io non so, ma che saprei figurarmi; il caso attuale, e nell' auge dell' amore per le Antichità, mai non ci è stato. E così è finita anche la tolleranza.

17. Ho esposto anche un altro titolo non odioso, con cui si tenevano legitimamente le antiche fabriche publiche; cioè quando i Sommi Pontefici in tempo delle mentovate guerre civili, non potendo custodirle da loro stessi, le affidavano a qualche famiglia potente benemerita, coll' espressa condizione, di potersele ripigliare quando loro fosse parso, e piaciuto, *a beneplacito*; lo che importa un *precario*. Mi sono diffuso su questo punto dalla *pag.* 27. alla 32., per renderlo chiaro, e incontrovertibile, e generale per altra opportunità; e ho detto, *che se si volesse far grazia ai Signori Crescenzi, di non crederli usurpatori*, si potrebbe supporre, che siano entrati nelle controverse fabriche publiche con un simile *precario*. Vale a dire, che o per questo titolo, o per quello di violenta occupazione, quale più piaccia a voi, essendo i due unici titoli supponibili in fatto, il Principe non può trovare ostacolo a rivendicarle. Ma io, a dirvi come penso, crederò sempre, che il vero mezzo originario della loro immemorabile detenzione, sia stata la violenta occupazione, come vi provai *pag.* 10.; tanto più, che vi ho fatto ivi toccar con mano, quanto siano stati sempre facinorosi i Crescenzi, nemici dei Pontefici; nè mai ho trovato un esempio, che abbiano meritata in que' tempi la loro confidenza.

18. Voi avete pur troppo capita la forza dimostrativa legale di queste mie storie antiquarie; come pure accecato dal fulgore della ragione, senza accorgervene avete confessato, che nel caso nostro non poteva aver luogo *alcuna prescrizione*, o *Rescritto Sovrano*, in quelle memorabili parole nel §. 36., ove *aliud agendo* per spiegare a modo vostro la *l. 6. C. De oper. publ.* recata da me nella Memoria *pag.* 5., dite: *Mi è lecito di credere, che gl' Imperatori Graziano, Valentiniano, e Teodosio abbiano voluto limitare la loro Legge ALLE OPERE MERAMENTE PUBLICHE, la sussistenza, e perpetuità delle quali non può essere garantita DA VERUNA PRESCRIZIONE, O RESCRITTO SOVRANO; ESSENDO ELLENO SEMPRE SOGGETTE ALL' ASSOLUTA, ED ARBITRARIA DISPOSIZIONE DEL PRINCIPE*. Tenetevele bene a mente. Ma per divincolarvene, che

avete saputo inventare, e replicarmi? Gratuitamente declamando §. 28., che quella è una *calunniosa imputazione*, e nel §. 27. *calunnia*, *calunnia patentissima*; tornate a ripetere, che vi basta non esser *accaduta l'usurpazione dentro il corso di cento anni*; perchè così *sono possedute le fabriche col miglior titolo del mondo*. Nel calore dell' impegno siete andato oltre all' eccesso. Con una ben sensata apostrofe vi rivoltate ai Giudici, e dite loro: *Ma sarà egli vero, che gli antichi ruderi* (così detti da voi) *delle Terme di Agrippa* (potevate aggiungere, *e i muraglioni del Panteon*), *compresi nel fabricato spettante ai Signori Cucumos debbano riputarsi publici, o almeno Fiscali, come il Sig. Commissario francamente asserisce, e coraggiosamente sostiene? No, Sapientissimi Giudici, no certamente: imperciocchè e con qual titolo mai può pretendere il Fisco, che questi ruderi gli appartenghino, e siano publici? Non fanno essi parte, E PARTE ANZI PRINCIPALE DEL CORPO DI CASE una volta posseduto dai Crescenzi, poi dai Bonelli, ed ora per titolo oneroso di compra dai Clienti? Non sono essi in conseguenza posseduti da questi, e posseduti liberamente, ed in figura di padroni? Il fatto è indubitato, e la stessa controversia presente lo dimostra. Sono essi dunque privati, perchè è privato, e non publico tutto quello, che si ritiene, e si possiede da un privato. NE' GIUSTAMENTE IL FISCO, ED IL COMMISSARIO POSSONO A NOI RICHIEDERE IL TITOLO DEL NOSTRO POSSESSO*. Bella, ottima, ragionata dimostrazione in *baralipton*. *Sed non his levibus, & fragilibus argumentis adversus Sanctam Sedem præscribitur, ejusque jura labefactantur*, risponderebbe il Cardinal Calcagnini *De feud. Observ. 26. num. 55.*. Per non ribattervi, come vi meritereste, mi contenterò di dirvi, buon per me! che i *Giudici sapientissimi* sanno la Legge, e non ignorano le tante, che ho recate *pag. 50.* per provare, che gli edifizj publici sagri, e profani sono del Principato; non sono in commercio, come si accennò qui §. 15.; nè i privati possono usurparseli, stipularli, nè venderli. A voi risponderò col fatto, che i Sommi Pontefici, come padroni sono andati rivendicando i Monumenti al Principato mano mano,

che se ne è data l' opportunità ; come provai nella Memoria *pag.9.*, e nelle Annotazioni *pag. 37. e segg.* : che questa proprietà generale del Principato è nota , notissima agli architetti , i quali non vogliano finger d' ignorarla , come i vostri Signori Camporesi , Palazzi , e Giorgi : che ha saputo metterla in pratica il cauto , prudente , e colto Sig. architetto Cav. Vici nello stimare il *solo moderno* del Mausoleo d'Augusto per il Sig. March. Vivaldi, come vi notai *pag.51.* : che la sapeva il Sig. architetto Macario Marmorelli , assai bene istruito del suo dovere , come della sua professione , allorchè stimò la casa del forno per commissione del lodato Sig. Giorgi , come nell' accennato di lui attestato , quì in fine al *num.* 3. ; avvisando i committenti , che il Monumento publico del Principato non poteva stimarsi , nè vendersi , nè sapeva come , e quanto stimarlo ; ma dovette farlo alla meglio per ubbidire , e servire ; stimando però soltanto una data grossezza , come se fosse stato un muro di privati , e lasciando il resto al Principe . Volete una cosa più chiara contro di voi , e della vostra pretesa proprietà ? Pesate bene il di lui attestato , o fatevelo spiegare da chi è dell' arte . Una cosa sola posso liberalmente accordarvi , ed è , che il Principato , non il Fisco, *non può* , e *non deve* chiedervi il titolo del vostro possesso . Il Principe rivendicando la roba sua , caccia via il detentore qualunque , *per viam regiam* , come vuole Martino V. ; fa atterrare le casuppole ingiustamente addossate ai Monumenti publici ; e chi ha delle ragioni, deve affrettarsi a produrle , affinchè siano considerate , se lo meritano . Così si fa , e così fece Alessandro VII. , come diremo meglio tra poco ; non mai , chè un privato ardisca intimare al Sovrano , di produrre egli i suoi titoli . E' cosa in somma tanto nota , che fa meraviglia , e orrore il sentirla mettere in dubbio da un Avvocato par vostro , a segno , che per tutta risposta meriti la derisione .

19. Contuttociò voglio esser generoso con voi , e togliere a voi , e a chiunque fosse unito con voi, ogni scrupolo ; giacchè nulla mi costa il riunirvi quì le varie Leggi , e fatti già sparsi nella Memoria , e nelle Annotazioni , che voi avete saltati , o finto di non capire . E per cominciare

dalle nostre Terme, vi ho riferito nelle Annotazioni *pag.* 98., secondo Dione, che M. Agrippa le lasciò morendo *al Popolo Romano*, con dote di fondi, affinchè vi si lavasse, e divertisse. Vi ho detto nella prima *pag.* 4., che gl' Imperatori non dubitando, che le fabriche publiche spettassero al Principato, le hanno sempre ristaurate, e garantite colle Leggi, e specialmente il Panteon, la più bella di tutte le fabriche; come pure le annesse Terme ristaurate dall' Imperatore Adriano, fra gli altri, al dire di Sparziano nella di lui vita. Alessandro VII. nel Chirografo riferito *pag.* 62. delle Annotazioni, ci dice, *che invigilarono sempre con particolare attenzione i Romani Pontefici nostri Predecessori non solo alla conservazione delle Basiliche, e antiche Chiese, ed altri Pii Luoghi, di questa nostra Città di Roma, in alcuna delle quali si conservano molte reliquie de' Santi, o nelle maravigliose strutture loro si mantiene la memoria dell' antica pietà degli Edificatori; MA CON PARTICOLARI STATUTI, E DECRETI, ED ASSEGNAMENTI DI REDDITI PROCURARONO DI MANTENERE ANCHE GLI ANTICHI EDIFIZI FABRICATI DA' ROMANI.* Clemente XI. nell' altro Chirografo *pag.* 81. dice: *Volendo Noi proseguire LA RISTAURAZIONE, E DISCOPRIMENTO DEGLI EDIFIZI, ED OPERE ANTICHE, a cui fin dal principio del Nostro Pontificato ci siamo applicati.* Quale sia la compiacenza della Santità di Nostro Signore in questo genere di scoprire, tutto il Mondo lo sa, e lo vede con applauso, ed ammirazione; ed io ve lo descrissi nella Memoria *pag.* 19. Ho detto replicatamente ivi *pag.* 13., e Annotazioni *pag.* 21., che Paolo III. atterrò perfino la Chiesa de' Ss. Sergio e Bacco, titolo Cardinalizio, per isgombrare l'Arco di Settimio Severo, cui stava addosso: Sisto V. distrusse la Chiesuola di S. Andrea appoggiata alla Colonna di M. Aurelio, Memoria *pag.* 15.: Alessandro VII. le case dei Canonici addossate al Portico del Panteon, come si disse; e così di tanti altri fatti di Sommi Pontefici, degl' Imperatori, e dei Prefetti di Roma, fra i quali Vezio Agorio Pretestato nell' anno 367. *Præfecturam Urbis sublimius curans, mœniana sustulit omnia, fabricari Romæ priscis quoque vetit a legibus,*

ET DISCREVIT PRIVATORUM PARIETES AB ÆDIBUS SACRIS , IISDEM INVERECUNDE CONNEXOS ; e così di altri detti al §.4. , che non giova ripetere . Capite bene , che tutto ciò riguarda le fabriche tutte in genere , e in specie . Ora chi può farlo se non ne è padrone ? Il vostro fornaro avrà qualche diritto nuovo più sicuro , più sagrosanto , intangibile ? E non riguardano egualmente tutte le fabriche le Leggi , che ho citate sparsamente in quà , e in là , emanate per rivendicarle , e per farle disgombrare , e ristaurare , a preferenza di volerne fare delle nuove ? Il titolo del Codice *de Operibus publicis* è pieno di Leggi su questo argomento . Nella *l.* 5. gl' Imperatori Valentiniano , e Valente accordano la licenza a tutti , di ristaurare fabriche publiche rovinose . Arcadio , e Onorio nella *l.* 11. assegnano la terza parte delle entrate dei fondi di pertinenza della Republica , per ristaurarle . Gli stessi nella *l.* 5. decretano : *Si aliquando homines emergant , qui a nostra Clementia opus publicum sibi præberi postulaverint : nonnisi diruta , penitusque destructa , & quæ parum sunt in usu Civitatum , percipiant* . Dunque anche *i ruderi* , per servirmi del vostro termine , erano in dominio degl' Imperatori . Nella *l.* 22. l'Imp. Leone proibisce di alzar a spese publiche nuovi edifizj , se prima non sono ristaurati i vecchi diruti , o abbandonati : *vetustate diruta , aut desidia derelicta* . Il Re Teodorico nelle Annotazioni *pag.* 33. revoca tutte le concessioni di edifizj publici a particolari per ristaurarli , perchè con tal pretesto li rovinavano : e finalmente *pag.* 34. gl' Imperatori Leone , e Majorano ordinano punirsi in 50. libre d' o o quei Giudici , i quali avessero ardire di permettere , che si togliessero marmi , o altri materiali dalle fabriche publiche rovinose , anzichè ripararle , col motivo di farne delle nuove più belle ; e la pena del taglio della mano agli operaj , che ardissero sporgerla sulle medesime a devastarle . Non hanno ordinato altrettanto sempre i Sommi Pontefici , ai quali spero non negherete di esser succeduti in tutti i diritti Sovrani degl' Imperatori ? Chi può distruggere un pezzo di Monumento antico senza le debite licenze , e cautele , come dissi *pag.* 47. anche per Legge re-

centissima della Santità Sua ? Non sono elleno generali le Leggi per tutti i Monumenti dentro , o fuori di Roma , ancorchè esistenti nei predj urbani , o rustici , di privata , o altrui proprietà ; perfino quegli avanzi , che se ne trovino dovunque sotto terra , scavando per fondamenti , o per altra occasione ? Non si ristaurano a spese publiche , e non si fortificano , perchè non cadano , gli avanzi di qualche merito dovunque si trovino ? Vi prego per brevità di vedere il Chirografo di Sua Beatitudine *pag.* 48. , e vi troverete ordinato ben chiaramente , *che siano le antiche fabriche ristaurate , ripulite , nelle occorrenze , e conservate colla maggior esattezza* . Leggete gli Editti publicati d' ordine di Clemente XI. *pag.* 74. *e* 76. . E l'impiego di Commissario delle Antichità , creato a questo oggetto da Paolo III. con tante obligazioni,e facoltà di agire, vi pare inconcludente ? Rileggetene l' intero Breve qui in Appendice *num.* 2. ; e badate a chi gli dice da Sovrano Legislatore : *Illa est culpa , atque segnitia sinere caprificos , & hederas , aliasque arbores , & vepreta innasci , quibus marmora , & moles fundantur , mox evertantur ; DOMVNCVLAS ETIAM , ET TABERNAS VETVSTIS MOLIBVS APPLICARI , QVÆ SVI IGNOBILITATE VETERVM ÆDIFICIORVM SPLENDOREM DEFORMENT . . NEVE HIS NOVÆ DOMVS , AVT PARIETES APPLICENTVR* . Ditemi , se il Pontefice con tal parlare riconosceva sè padrone delle Moli antiche ; se approvava l' appoggio ad esse delle casuppole ; e se credeva , che i padroni di queste fossero anche padroni dell' antico Monumento ? Cominciate a farne l' applicazione al vostro forno . In conclusione , pesate tutte queste Leggi , e fatti Sovrani antichi , e recenti ; e poi vedete , se potete lasciarvi più passare pel capo , e tornare a scrivere , come nel §. 45. , che il diritto del Principato si riduce *ad una speciale tutela , e protezione di qualunque antico edifizio , sia publico , sia privato , per proibire soltanto a ciascun possessore di atterrarlo , e distruggerlo . Niente più s' incontra nella Legislazione Pontificia , che possa in qualche modo toccare , non che approvare l' ardua pretensione del Sig. Commissario* . Guardatevi , per onor vostro , di non più asse-

rire §. 43. e 44., che la mia pretensione, la mia *massima è erronea, veramente straordinaria, e inconcepibile*. Non fia mai, che vi rendiate responsabile del dire, che *si tranquillizzino pure tutti i proprietarj: La massima del Sig. Commissario non è vera, e perchè involve contradizione, e perchè i Sommi Pontefici non l' hanno mai sanzionata colle loro Costituzioni, com' egli erroneamente pretende*. Ma sia pure un momento vero, che i Sommi Pontefici non abbiano se non *la tutela* dei Monumenti antichi publici. Che perciò? verrete sempre più a confermarmi, che la proprietà dei medesimi è della Chiesa Romana, è del Publico; è quella Regalía maggiore; che non può alienarsi, non distruggersi, come scrissi. Nel modo stesso, che i Publicisti osservano per le strade; le quali sono sotto la *tutela* del Sovrano colla natura di Regalíe inalienabili; come osserva il Cardinal Calcagnini *De feud. Observ.* 3. *num.* 47.: *Dum viarum Regalia consistunt intra cancellos tuitionis, ac immediatæ protectionis Regiæ; eaque omnia percutiunt, quæ ad Reipublicæ incolumitatem, & commoda pertinent, tanta conjunctione attingunt supremam Principis potestatem, altumque illius dominium, ut quasi Coronæ, & imperio infixa, ab eo amplius divelli nequeant; ab eoque inseparabilia sunt, ut nec Princeps a se abdicare valeat; nec etiam Motu proprio, & ex certa scientia in vassallum illa transferre, & alienare*. Menoch. *Consil.* 604. *num.* 14. Carpan. *ad Stat. Mediol. cap.* 252. *n.* 20. 21. Choel. *ad Bull. Boni Regim. cap.* 48. *n.* 88. *seqq.* Ricordatevi il concesso da voi quì addietro §. 18. princ.

20. Dopo tutta questa sconfitta, che vi gioverà l'aver frugato negli archivj dell' Annona, per trovare la sublime scoperta data con tanto gaudio nei §§. 3. e 25., e documentata nel Sommario dal *num.* 8. al 15., cioè, che il forno dei Crescenzi vi esiste dall' anno 1594. fin al dì d' oggi? Parmi di vedere, e sentire Archimede, sbalzar nudo dal bagno, gridando: *ho trovato, ho trovato!* (a) Che cosa? Quì non si tratta del forno, ma di tutta la fabrica, che accidentalmente lo contiene. Al più gioverebbe a me, per con-

(a) *Vitruv. lib. 9. cap. 3.*

vincervi sempre maggiormente, che i danni fatti al Monumento antico dovranno esser maggiori, quanto più si va indietro con un forno, odioso alle leggi, qual pessimo vicino per natura anche ai privati, come provai nelle Annotazioni *pag. 46.*

21. Ho sodisfatto alla vostra prima parte della difesa, e posso dire a tutta, quando ho comprovati, e rivendicati sempre più i diritti del Principato; ed ho escluse perentoriamente le vostre pretese eccezioni, o siano appoggi fondamentali della vostra pretesa proprietà: compra, Chirografo SSmo, possesso centenario, più che centenario, e immemorabile. Tutto il resto è un di più, un puro estrinseco, da cui potrei dispensarmi, se non temessi lasciarvi qualche appiglio, o pretesto di abusarne per li troppo creduli. Avrò dunque la pazienza di esaminare anche le cose meno meritevoli. Passiamo al fabricato odierno.

22. Prima di venire al preciso della questione, stimo bene di schiarire, non a voi, che non volete profittarne, ma ai vostri Lettori, varie asserzioni vostre, che non sono dette con buona fede dopo divulgate le mie stampe. Voi con tutta la franchezza asserite nei §§. 2. e 3., che *nè i vostri Clienti, nè altri, che vegliano alla loro Economia, avrebbero mai saputo immaginare, che una qualunque molestia potesse mai promuoversi contro questo atto di necessaria ristaurazione, che essi colle dovute licenze facevano sopra una loro proprietà: che la novità di una istanza* (del mio Monitorio) *così straordinaria sbalordì gl' infelici Clienti, ed insieme con essi sbalordì ugualmente le persone tutte del Foro, che ne furono cerziorate.* Lascio riflettere alle supposte persone tutte del Foro, se torni al loro onore il farsi credere così ignoranti di questo punto legale, da restare *sbalorditi* per la sua novità, o come dite nel §. 32., *nuova, e veramente straordinaria, ed esorbitante azione*; quando io potrei accertarvi, che Avvocati celebri, fra i tanti, hanno gridato altamente, che credevano disonorata la professione, se uno se ne trovasse, il quale prendesse la penna in contrario. Dei vostri Clienti non so con qual verità

possiate affermar ciò, quando già vi ho detto nella Memoria *pag.* 22., e nelle Annotazioni *pag.* 53., che gli ho avvisati in ottobre 1804., di non comprare; perchè la casa rovinosa, e vedevasi imminente, non poteva risarcirsi, come meglio si può notare nell' attestato dei Professori presenti, ripetuto qui in Appendice *num.* 8., il quale avviso equivale ad una nunciazione di nuova opera, come dissi alla citata *pag.* 4. Se hanno disprezzato il mio avviso, se anzi ricorsero a potenti impegni per farmi tacere; se credendo, che Sua Santità mi avesse imposto silenzio con una *birbata*, hanno voluto comprare la casa per istrumento dei 19. gennaro 1805.; se poco dopo precipitando il forno, come avevo preveduto, essi vogliono ristaurarlo; ed io per obligo del mio impiego, e *per ordine superiore*, ed eccitato dai clamori generali di chi ama il *bello*, il *decoro*, l' *onor* di Roma, delle Antichità, e delle belle arti, come dissi nella detta Memoria *pag.* 20.; siate ingenuo, e ditemi di chi sarà la colpa? Non mia certamente, che non ero obligato a tanti riguardi. Chi è causa del suo mal pianga se stesso; ma non calunj il Ministro del Governo, che fa il suo dovere colla dovuta saviezza, e regole della Giurisprudenza; non per essere *eccessivamente invaghito di scoprire in ogni angolo di Roma qualunque antico sasso*, per *capricci*, per *eccessivo*, *soverchio zelo*, per *esser zelante contraditto-re*, con altre vostre graziose qualificazioni.

23. Entrando in materia, voi cominciate dal dire, che per fare il vostro nuovo fabricato, o ristauro, come ora insistete dopo tanto tempo inutilmente, avete chieste, e ottenute le debite replicate licenze dal Tribunale delle Strade, anche per avere *in prestito* più di due palmi in fuori dell' antico filo, con piantarvi uno sperone, il quale da un nuovo fondamento *investisse*, *intestasse con frequenti legature*, *incarnisse*, *e sostenesse* tutto il resto apparente della fabrica rovinosa fino al tetto. Per prevenirmi, e chiudermi la bocca su questa licenza, e per quell' aggetto, che essa *impresta* sulla strada, mi dite, che *questa sarebbe una eccezione del diritto di un terzo*, *a cui non sareste tenuto di rispondere*; *che le strade per buona sorte de' vostri Clienti so-*

no affidate ad una Magistratura di Nobili Cavalieri, e non dipendono in verun conto dal Commissario delle Antichità; e perciò non può questi allegare un' eccezione toccante le strade. Perchè, Sig. Avvocato, mi obligate a entrare in questo punto, che vi fa scomparire nel parlar sì leggermente di materie, che non avete studiate; e mi costringe a dire, benchè con tutto il rispetto, e *petita venia*, quanto occorre del lodato Tribunale? Sappiate dunque, che nelle *azioni popolari* chiunque ha diritto di lagnarsi, e di agire contro questo Tribunale, ed altri ancora; e molto più chi ha una ragione d'ufficio, o un diritto speciale per farlo. Avendovi di già accennata questa azione popolare nella prefazione delle Annotazioni *pag.* VII., sentite come appresso la *l.* 1. *ff. De popul. act.* Bobadilla *Politic. lib.* 5. *cap.* 4. *num.* 61. *in fine*, Avenden. *De exequen. mand. cap.* 1. *num.* 31. Giovanni Altusio *Diceolog. lib.* 3. *cap.* 18. *n.* 47., parli la Sagra Rota nella citata Decisione avanti Origo §. 6., fatta per la Piazza della nostra Rotonda: *Hoc ergo nomine, si deessent cætera, jus foret Canonicis OBSISTENDI VIARUM PRÆSIDI, ne potestatem faceret cuiquam venales res exponendi per Plateam, perque vias publicas in eadem. NAM QUÆ PUBLICI BONI CAUSA SCRIPTA SUNT, ACTIONEM TRIBUUNT POPULAREM, quæ, uti a quolibet exerceri potest; ita maxime pertinet ad eos, quibus detrimentum, vel incommodum irrogatur.* Questa mi pare una permissione molto chiara, se a chiunque, molto più a me, che credo per ufficio avere tutta la ragione di fare alte doglianze contro quella licenza, e di pretenderla ingiusta, se non orrettizia, e surrettizia, come già ne feci protesta nell' Uffizio delle Strade. Il Sig. architetto del Tribunale, e i Legali del medesimo non hanno badato, o meglio hanno ignorato, per ignoranza colposa, e inescusabile nel loro impiego, 1. Che rovinando una fabrica simile vilissima, addossata a un Monumento publico sì celebre, non poteva, nè doveva ristaurarsi; molto meno in quel modo, che vie maggiormente lo deturpa, come meglio diremo tra poco. 2. Perchè per Legge generale, vicino alle fabriche publiche, e molto più al Panteon, non si può fabricare, anche da chi abbia la vera proprietà del sito, che non avete voi, se non che alla di-

stanza di QUINDICI PIEDI, sotto pena della distruzione del fabricato; sicchè nè con nuovi fondamenti, nè con tale aggetto potevate voi chiedere la licenza, nè accordarla il Tribunale; molto ancora meno perchè dalla parte del gabbiaro il muro si dovea far nuovo tutto dal fondo a cima addosso precisamente al tondo del Panteon, contro la Legge letterale di Paolo III. *neve his novi parietes applicentur*. Sentite gl' Imperatori Arcadio, Onorio, e Teodosio ad Emiliano Prefetto di Roma nella *l. 9. C. De oper. publ.*: *Si cui loci proprietas ÆDIFICANDI IUXTA PUBLICAS ÆDES animum dederit, IS QUINDECIM PEDUM SPATIO INTERJECTO INTER PUBLICA, AC PRIVATA ÆDIFICIA, ITA SIBI NOVERIT FABRICANDUM, ut tali intervallo & publicæ ædes a periculo vindicentur; & privatus ædificator velut perperam fabricato loco, DESTRUCTIONIS QUANDOQUE FUTURÆ NON TIMEAT DETRIMENTUM*. Ciò servirà anche per voi. 3. Perchè così hanno trasgredita la tante volte citata Costituzione di Martino V., le di cui parole sono per esteso nella Memoria *pag.* 11., portante l' obligazione ai Maestri di Strade, ripristinati a bella posta, fra le altre incombenze, per vegliare all'*ornato*, e *decoro* dell' alma Città, e per rivendicare al Principato i luoghi publici profani, e sagri, occupati *ausu temerario*, *atque sacrilego*, anche *demolendo* qualunque fabrica moderna loro addossata, o in altra maniera nelle circostanze opportune: *Omnes, & singulas deformitates, & excessus in præmissis, vel circa ea PRO TEMPORE QUOMODOLIBET OCCURRENTES, absque cujusvis vocatione, seu citatione; sed per viam regiam juxta datam vobis a Domino prudentiam, ETIAM PER DEMOLITIONEM QUORUMCUMQUE ÆDIFICIORUM, AUT RERUM ALIARUM*. Si poteva mai dare una circostanza più bella, e più propizia per eseguire la Legge di tanto Pontefice; per badare, che quì era il momento della Legge *nelle circostanze PRO TEMPORE QUOMODOLIBET OCCURRENTES*: e in vece l'insigne Monumento si aggrava di più, e si cerca renderne più vasta, e più stabile la deformità, e colla deformità di esso quella di Roma, delle Antichità, e delle belle arti, a disonore di

quest' epoca fortunata di gusto, e di generale entusiasmo? 4. Finalmente, perchè appunto in un *angiporto*, ossia in un vicolo stretto, su cui amate scherzare freddamente, si è data la licenza di estendersi due in tre palmi sulla strada, ristringendolo sempre più; dovendo in proporzione sporgere, o aggettare anche molto più il tetto, e così offuscare il Panteon maggiormente, e allontanarne la visuale in mezzo a case altissime: quando che fu esso in origine fabricato in una gran piazza; e una piazza, che lo isolasse, vi desiderava il gran Card. Bembo, e ve la desidera chi ne conosce il pregio. Una tal licenza di occupare una parte di *angiporto*, niuno può darla, fuorchè il Sovrano direttamente, e anche in luoghi soltanto senza relazione particolare ad oggetti importanti: considerate se accanto al Panteon per le altre ragioni sudette. Parlano gl' Imperatori Teodosio, e e Valentiniano a Ciro Prefetto della Città nella *l.* 20. *C. De oper. publ.*: *QUI SINE AUCTORITATE DIVINI RESCRIPTI ad judicium tuæ Celsitudinis destinandi, ANGIPORTUS INTEGROS, VEL PARTES SUIS DOMIBUS INCLUSERUNT, seu potius usurparunt: procul dubio jura pristina sacratissimæ Civitati reddere jubemus: multa auri quinquaginta librarum non defutura, si quis posthac in similem audaciam prodire tentaverit.* Ove il Perezio *n.* 6. scrive: *Estque adeo hujus RESCRIPTI IMPETRATIO, & insinuatio necessaria, ut si quis, sine auctoritate Rescripti, angiportus, vel eorum partes suæ domui incluserit, vel potius occupaverit, jura pristina Civitati reddere jubeatur, & 50. libris auri mulctetur.* Ed è quì pure applicabile ciò, che scrive Ulpiano nella *l.* 3. §. 4. *ff. Quod vi, aut clam*: *Plane si Præses, vel Curator Reipublicæ PERMISERIT IN PUBLICO FACERE: Nerva scribit, exceptionem locum non habere; quia etsi ei locorum (inquit) publicorum PROCURATIO data est: CONCESSIO TAMEN DATA NON EST.* Eccovi tante nuove ragioni di più, per far dichiarare ingiusto il vostro fabricato qualunque, e di farlo atterrare; e consolatevi pure §. 16. nella *Perizia del Palazzi per conoscere, che questo aggettamento niun danno ha recato alla giusta larghezza delle due strade; mentre all' opposto il nuovo muro colla*

stabilità le rende sicure, e colla sua migliore apparisceza le renderà più belle, e farà pure così ancor più sicuro, e più vago l'accesso AL MAGNIFICO ANGIPORTO, ornato di colonnette, collegate con sbranche di ferro, e presentante alcuni palmi degli inapprezzabili scalini del Piantato della Rotonda.

24. Siamo ormai al nuovo fabricato. Quando osservai il coraggio dei vostri Clienti, immemori, o sprezzanti del mio avviso sudetto, in voler gettare nuove fondamenta alla casa, che non ne aveva; e cominciare ad atterrare, dalla parte del gabbiaro, *una porzione del muro superiore confinante col Panteon, perchè di pessima qualità, PER RIFARLO PIU' SOLIDO*, come si legge nel citato Memoriale dei medesimi, inibì ogni lavoro con Monitorio, che ripeto quì in fine *num.6.*; e colla Memoria su i diritti del Principato volli render ragione al Publico, in una causa publica di tanta importanza, del mio operato; e insieme comunicare subito agli Avversarj i motivi della mia inibizione dentro i sei giorni utili dello Statuto; affinchè immediatamente essi potessero rispondère, e non aver pretesti di dire, che soffrivan danni per cagion mia. Proposi io stesso delle vie amichevoli al Sig. architetto Giorgi, al Sig. Ascani, al Sig. Giovanni Sala, che prima furono accettate, poi rigettate; sperando essi ottenere da Sua Santità per Rescritto *l'annullazione* del Monitorio. La richiesta fu negata, e destinata una Congregazione particolare per esaminare le ragioni del Monitorio; ma nel Rescritto fu aggiunto: *Non retardata tamen NECESSARIA RESTAURATIONE DOMUS explenda ad tramites Relationis edendæ a Perito Camporesi, jam deputato pro conservatione antiquorum Monumentorum*, come nell' Appendice quì *num.* 5.; vale a dire sinchè durava la lite, affinchè il forno potesse agire a coperto dalle ingiurie del tempo, e dalla rovina, e non vi fosse pericolo in una strada publica. Fu destinato a suggerire questo modo il Perito deputato alla conservazione degli antichi Monumenti, il quale doveva prima avere tutto il riguardo immaginabile al nostro massimo; nè mai si poteva interpretare da chi ha cervello, che coi lavori la fabrica sorgesse in edificio più

ampio, e solidissimo, e precisamente nel modo, che volevano i padroni; perchè allora non vi era bisogno di limitarsi alla necessità del ristoro, nè dal Perito delle Antichità; ma si sarebbe detto: *non retardata prosecutione fabricæ juxta petita*. Molto meno si poteva intendere un assoluto, stravagante ristauro in quel modo; perchè veniva a decidersi la causa prima di proporla, in un affare, il quale secondo le Leggi, e le Costituzioni Pontificie non ammette assolutamente *alcun* ristauro, nè Rescritti di Principe in altri termini, se prima non si deroga formalmente alle Costituzioni medesime, come feci avvertire nelle Annotazioni alla *pag. 19. e segg.* non esser mai accaduto. Ricordatevi, che siamo in affare di Principato, di *Regalie maggiori*; non di privato a privato: in affare di Luogo publico per tanti titoli, ove non si può fabricare, se prima non si mostra il vero, e buon diritto. *Neque enim* (dice Ulpiano nella *l.* 20. §. 13. *ff. De oper. novi nunciat.*) *permittendum fuit, in publico ædificare prius, quam appareat, quo jure quis ædificet*. Con tutto ciò il Perito, che voleva sostenere la vendita del forno fatta fare da lui, diede la Perizia, qualè l'aveva combinata prima coll' architetto dei vostri Clienti Giorgi, come si legge nelle Annotazioni *pag.* IX. 85. 87. I vostri Clienti ben paghi del loro intento, protestarono in atti con tutta sollecitudine, come nel vostro Somm. *num.* 19. 20., che quelli erano precisamente i lavori, che essi volevano eseguire, e non altri; senza accorgersi, che quest' atto solo faceva tosto capire, che era parte accordata: e tanto hanno fatto, e brigato, che non ostante replicati Decreti, e inibizioni del Giudice, sono riusciti a poter condurli quasi al fine; dando per altro cauzione, e obligo formale di demolirli in caso di soccombenza. Io mi opposi ai medesimi sì per le addotte ragioni, sì perchè non potevano mai aver luogo con tutto l'obligo di demolire; avendo io dedotti i motivi del Monitorio dentro il termine dello Statuto. Ciò fu dimostrato nella Scrittura forense contemporanea. Mi dispiaceva ancora la cecità di quella gente, che non voleva vedere il precipizio, in cui andava a gettarsi, per la vana persuasione di vincere o per diritto, o per via di fatto, spe-

cialmente sulla fiducia del proverbio, che *multa facta tenent, quæ a principio fieri prohibentur*; fermi nell'errore, che quì si tratti di privato a privato: al che risposi nelle Annotazioni *pag.* 55. Ora a me nulla importa più comunque vogliano fabricare; certissimo che essi adempiranno da vero all'obligo, che hanno fatto di demolire.

25. La tesi, che io esposi nella Memoria, era molto semplice. Cercai provare, che i Monumenti antichi di fabriche erano sempre stati, ed erano tuttavia del Principato: che nè anticamente, nè ora, nè mai vi si erano potute, o vi si potevano legalmente addossare case moderne, o altre cose ad ingombrarle, se non che per usurpazione, e occupazione violenta in tempi di guerre civili, di ribellione al proprio Sovrano, con delitto di lesa Maestà: che nemeno potevano occuparsi legitimamente da alcun privato: che il Principe ha potuto sempre, e può oggidì rivendicarli al Principato, distruggendo le case moderne come sopra. Ma per il caso nostro, che minacciando inevitabile rovina il forno della Palombella, non si poteva nè rifabricare, nè ristaurare, per aver avuta quella stessa origine viziosa; procedendo io con quella parte dell'Editto del Pretore, che provede al caso preciso nella *l.* 2. §. 7. *ff. Ne quid in loco publ.*, ove il Pretore dice: *Si quis quod in publico loco positum habuit* (ove la Glossa spiega bene, *quod cum posuit, prohiberi potuit*), *REFICERE VOLUIT, hoc Interdicto locum esse Aristo ait, AD PROHIBENDUM EUM REFICERE*. Ma il vostro Procuratore in parte, ed ora voi magistralmente ne avete fatto un imbroglio veramente ammirabile. Avete complicata la mia azione col sudetto Rescritto; e facendo poi sempre giuocar questo, avete suscitata una disputa di parole inutilissima sulla *riedificazione*, sul *ristoro*, sulla *casa*, sul *muro*, e tante altre vere puerilità, che sono tutte aliène dal mio proposito. Perciò disprezzandole quì, per lasciarle ad altra Scrittura forense in diverso aspetto, verrò con voi stretto al mio argomento, e alla mia Legge.

26. Il Pretore dice, che in questo caso nostro si può proibire al fornaro *reficere* il suo forno. Dei due *estremi*, che suppone il Pretore, 1. che si avesse il diritto di proibi-

re una tal fabrica quando fu fatta ; da tutto il fin qui detto , non pare vi sia stato mai dubbio ; come non ci sarebbe oggidì per le stesse ragioni, e per la sudetta letterale proibizione di Paolo III. : *Neve his novæ domus , aut parietes applicentur*. E chi ardirebbe ora addossare tali fabriche al Panteon , al Colosseo , a S. Pietro ? Il secondo estremo , che questa casuppola del forno sia in Luogo publico, lo vede un cieco , perchè è appoggiata in tutti i punti al Panteon , e alle Terme ; ed è piantata sulla platea , e muri dell' uno , e delle altre , come si rileva dalli rami , che ho uniti alle Annotazioni Tav. I. , cogli scavi fattivi ; dall'attestato dell' architetto Sig. Giuseppe Valadier , che ha fatti gli scavi con me , quì in Appendice *num.7.* ; e finalmente si vede a meraviglia nelle stampe stesse del celebre Piranesi, fatte in tempo non sospetto . Ognuno poi , che passava allorchè si scavava dai padroni per i nuovi fondamenti , ha ben potuto osservare i muri antichi , sebbene con rabbia di vederli così maltrattare , e ricoprire . E poi : se per 15. piedi si deve star lontano dalli Monumenti publici , come dissi ; dentro a 15. piedi non si può fabricare , per la ragione , che quell' area appartiene al Monumento , ed è publica per esso . Non ve ne scordate . Tutta la questione dunque si ridurrà al significato nudo di quella parola *reficere* . Senza ricorrere ai Calepini , ai Faciolati , ai Forcellini , le nostre Leggi stesse ce lo spiegano . In tutti i passi di queste , ove è adoprato , riferiti dal Brissonio , e dal Calvini nei loro Lessici , s' intende nel senso ordinario nostro di *ristauro* , *o ristoro* , qualunque estensione vogliate dargli , perchè a me non importa : tanto vero , che Ulpiano nella *l.* 1.§.12. *ff. De cloac.* prende per sinonimo *reficere* , e *restaurare* : *Si paratus sit restaurare id , quod ex necessitate reficiendæ cloacæ causa rescinderat* . Così viene preso in tanti altri luoghi . Più chiaramente ancora lo stesso Ulpiano *l.*1. §.7. *ff. De riv.* scrive , che sotto la parola *reficere* si comprende anche il *risarcire* , *sostruire* , *edificare* ; e che equivale a *ristaurare* : *REFICERE est , quod corruptum est , in pristinum statum RESTAURARE . Verbo REFICERE , tegere , SUBSTRUERE , SARCIRE , ÆDIFICARE , advehere , adportareque ea , quæ ad*

eamdem rem opus essent, *continentur*: e nella *l.* 1. §. 9. *ff. De mort. infer.*, che nel significato di *reficere* si comprende anche l'*edificare*: *ÆDIFICARE non solum qui novum opus molitur, intelligendus est*; *verum is quoque*, *qui vult REFICERE*. Dunque è chiaro per tutte queste Leggi, che non potevate ristaurare. Di gran lunga meno poi i vostri Clienti potevano ristaurare in quel modo, se pure avessero avuto un diritto di ristaurare in genere. Mai non avrebbero potuto alterare la forma della prima fabrica, alzare un muro nuovo dai fondamenti, dilatarlo due in tre palmi sulla publica strada, e tirarlo su in forma di *uno sperone di fortezza* per tutta la perifería della casa; mutar porte, finestre, con tali travertini: in somma alterar tutto tutto, e soltanto lasciare un'apparenza interrotta di muro vecchio dentro, che poi si leva, per illudere, se vi riuscisse, la Legge, ed anche il Rescritto, onde non comparisse un nuovo intero fabricato nell'atto di costruirlo; sebbene a chi ha occhi non si sia potuto trasformare; e tutti abbiano detto, che questo è un *fabricato nuovo*, e un *rifabricare*, è un *muro rinovato*, come vedrete nell' attestato di più architetti, e capomastri quì in Appendice *num.* 7. e 8.: checchè si dica con abuso di termini il vostro caritatevole Perito Sig. Palazzi, scrivendo contro l'evidenza, e la ragione: *Seppur non voglia considerarsi per alterazione L' INSIGNIFICANTE CAMBIAMENTO, che senza punto variare la FORMA, e le MISURE, si restringe nella semplice superficie, la quale da screpolata, e rovinosa, che apparisce in entrambi i prospetti, anderà naturalmente a manifestare in avvenire un NUOVO FABRICATO*. Orsù, l'alterare la primiera forma, e il fare quello, che hanno fatto i vostri Clienti sotto il nome di *ristoro*, abusando del *restauratione* del Rescritto, e della Perizia Camporesi, non si poteva fare per altra ragione; ed è proibito in precise parole da Ulpiano *l.* 3. §. 15. *ff. De itin. actuq. priv.*: *REFICERE sic accipimus ad pristinam formam iter*, *& actum reducere*: *hoc est*, *ne quis DILATET*, *aut PRODUCAT*, *aut DEPRIMAT*, *aut EXAGGERET* (ecco il vostro sperone): *& aliud est enim REFICERE*, *longe aliud FACERE*. Notate la distinzione di *reficere*, e *facere*, per farvi intendere, che

con ragione vi s' impugnava anche quel modo di ristauro, che non era *reficere*, ma *facere*; cioè fabricare di nuovo; variazione, che mai non potevate autorizzare con quel Rescritto. Se oltre Ulpiano in queste Leggi, e nella *l.* 1. §. 11. *ff. De oper. nov. nunc.*: *Opus novum facere videtur, qui aut ædificando, aut detrahendo aliquid, pristinam faciem operis mutat*; volete anche, tra i tanti, un autore forense negli stessi termini; rispettate il Politi *De nov. oper. nunc. quæst.* 15. *num.* 14.: *Si occasione PARTIALIS REPARATIONIS ab ædificante tentari vellet NOTABILIS MUTATIO FORMÆ, quæ præexistebat ante ruinam, vel in LATITUDINE, vel in ALTITUDINE, vel SUB ALIO QUOVIS MODO vicinis realiter præjudiciali, profecto locus esset nunciationi; dum ab indole SIMPLICIS RESTAURATIONIS opus transiret in naturam valde diversam ÆDIFICATIONIS.* Gratian. *Disc. forens. cap.* 48. *num.* 19. *ibiq.* Car. Ant. de Luca *num.* 1. Capon. *Discept. forens. tom.* 3. *Disc.* 167. *num.* 7. *&* 23. Constant. *ad Stat. Urb. Annot.* 42. *num.* 106. Quanto non si mostreranno ora sempre più mal intesi, male applicati, e peggio commentati quei *tre estremi* della nunciazione di nuova opera, sulla pianta dei quali avete eretta gran parte del vostro caduco edifizio dal §. 8. al 19.: *CHE l'opera sia veramente nuova: CHE l'operante non abbia diritto di farla; e CHE dalla medesima ne deriva un danno all'attore?* Una cosa sola deesi quì aggiungere, su cui maliziosamente e voi, e tutti i vostri architetti avete osservato il più alto silenzio; ed è il fabricato, che dee farsi dalla parte del gabbiaro, finita la fodera a scarpa, o nuovo fabricato del forno; e che appoggiava, e dovrebbe nuovamente appoggiare al corpo rotondo del Panteon. Se, e come abbia da restare; se, e come si abbia da ristaurare, o riedificare, come meglio piacerà ai vostri Clienti? Ognun vede, che il muro esteriore è fradicio a segno, che non può reggere. Nella supplica data da voi a Sua Santità per chiedere l'annullazione del mio Monitorio, quì in Appendice *num.* 5., si legge, che questo *muro è stato abbassato, perchè di pessima qualità, per RIFARLO PIU' SOLIDO; e sono visibili a tutti le traccie rimaste, che indicano li limiti, e confine del corpo posseduto dal Duca Bonelli.* Il bi-

sogno, e questa dichiarazione mostrano, che l'intenzione dei Sig. Cucumos è di *rifabricarlo*, dai fondamenti al tetto, nel rigore del termine, non di ristaurarlo. Tanto indicano anche le morse lasciate al muro della fodera; tanto fa supporse il Perito Palazzi nelle parole, che esamineremo or ora. Ma voi, o il vostro Procuratore nell'altra Scrittura sul modo del ristauro §. 17. ci dite: *Ma si pensa veramente a ricostruirlo? E se questo parziale atterramento fosse per togliere per sempre quella parte di casa, non dovrebbe il Sig. Fea ringraziare i Cucumos?* Sia quale si voglia l'intenzione dei vostri Clienti, a voi sia ricordato, che di questa porzione di fabrica da rinnovarsi, non viene parlato nella licenza del Tribunale delle Strade, o nelle Perizie dei vostri architetti giudiziali: che qui si tratta di vero nuovo intero fabricato, a cui non troverete difficoltà, che si oppone la Legge di Paolo III., che *muri nuovi*, *e case nuove* non si appoggino agli antichi Monumenti: *Neve his novæ domus, aut parietes applicentur*. Ricordatevi, che voi stesso nella vostra Scrittura *sul dubbio*, in fine confessate spontaneamente, che *fabrica, e nuova fabrica, certamente soggiace ad altre regole*.

27. Queste sono dimostrazioni quasi geometriche in tutti i punti da me promossi, da persuadere chiunque sia docibile, e abbia una tintura di Legge. Contuttociò voi avete creduto potervi misurare, e far vedere §.30., che tutte le Leggi, Interdetti, e Costituzioni Pontificie sono *affatto inapplicabili al caso dopo la dimostrata proprietà de' vostri Clienti*. Dunque se già vi ho provata nulla quella proprietà, tutte le mie Leggi saranno a proposito: e mi pare di averlo fatto; sebbene con un tuono di sicurezza veramente incredibile ripetiate nel §.19., che *elleno sono tutte dal Sig. Commissario assai male intese, e molto peggio applicate*. Pure non vi basta, e dite altre belle cose; con che saremo arrivati al terzo punto della vostra difesa, cioè alle vostre risposte contro le dette autorità.

28. Grandi veramente, sublimi, ineluttabili risposte, che leggo dal §.30. al 35., date a tutte le Leggi del Codice, e del Digesto evidentissime, che ho allegate specialmente nella Memoria, prescindendo dalla centenaria, che sempre

vi rimescolate ! A che si ridurranno elleno mai ? Perdonatemi , che ve lo dica :

Parturient montes , nascetur ridiculus mus (a).

Si ristringono a tre soli gratuiti , ripetuti *perchè* , e ad un *imperocchè* . *Cade ogni discorso* , dite voi , *che si voglia fare su di questo articolo , PERCHE' il luogo della nostra edificazione non è publico , ma privato , e proprio de' nostri Clienti : PERCHE' i Cucumos non edificano nel publico , subitochè edificano dentro l'area privata della loro casa : PERCHE' non si prova in verun conto , che i primi edificatori del fabricato alla Palombella abbiano fabricato in un luogo publico* . E nel §. 20. anche più a disteso : *Ma il fatto sta , che nè Ulpiano , nè il Pretore avrebbero mai sognato di applicare ai nostri Clienti questo loro Interdetto . IMPEROCCHE' la ristorazione , ossia pure la riedificazione , della quale questioniamo , si è fatta , e si fa forse nel publico ? Tanto è falso , che si fa nel publico , quanto anzi è certo , che si ristora , o si riedifica un fabricato di privata pertinenza , che dai Crescenzi in Bonelli , e da Bonelli è poi passato ne' nostri Clienti . Un casamento di privata proprietà può egli dirsi mai luogo publico ?* Ma le autorità parlano tutte di luogo publico . Dunque la vostra conseguenza è giusta in buon sillogismo . Dunque le autorità sono male applicate . *Atqui* , dico io , ho dimostrato poc' anzi , che il luogo preteso vostro , è publico , publicissimo , e di primo ordine . Dunque l'aver riportati ora i vostri *perchè* , e *imperocchè* , e l'annichilarli , è stato lo stesso . Ma , soggiugnete voi , *potè ancora esser publico il sito nel tempo della precedente edificazione , ed essere intervenuto il giusto permesso della Legge , e del Principe ; e in questo caso la disposizione del §.7. non ha luogo , perchè quella deve intendersi del caso , in cui uno abbia edificato contro l'Editto Pretorio , come osserva la Glossa alla parola* Positum habuit ; *ed il Pretore a lettere cubitali previene , di non voler proibire qualunque edifizio* in publico loco , quod Lege , Senatusconsulto , Edicto , Decretove Principum concessum est . *Ora incombe all'Attore , incombe al Fi-*

(a) Orazio *De Arte poet. vers. 299.*

sto, incombe al Sig. Commissario il dimostrare, che la precedente edificazione sia stata fatta contro le Leggi, e a dispetto dell'Editto Pretorio. Peggiore la subsunta, che la proposta: perocchè a uno, che non è antiquario, si può perdonare, che ignori se un luogo tale, o tal altro sia publico, ovvero privato; ma da un Giureconsulto sentir dire positivamente, che incombe al Principe, e se volete anche al Fisco, il *dimostrare*, che *la precedente edificazione sia stata fatta contro le Leggi*; al Principe, che con tante Leggi ha costantemente dichiarato, che questi Monumenti publici non sono alienabili come Regalie; che non ammette contro nè titoli di concessione, nè prescrizione, nè Rescritti di Principe, come porta anche la Legge degl'Imperatori Teodosio, e Valentiniano recata sopra nel §.5.; che sempre ha gridato alla *usurpazione*! che ha rinnovate ogni tanto le Leggi per richiamare a sè le cose usurpate, e le ha richiamate di fatto; che biasima, e interdice anche appoggi alle antiche Moli: il dirgli, che dimostri anzi egli i suoi titoli contro un privato, il quale vuol far supporre in suo favore un'eccezione alla regola, è idea nuova, e inaudita; per non dire colla vostra frase nel §.17., che *sarebbe empia cosa, nefanda, ed audacissima*. Se non altro anche *in dubio*, dice il Card. Calcagnini *De feud. Observ.3. num.10., interpretatio fit favore Principis; ut quod sibi reservatum scit, concessum non dicatur*. Alciat. *Cons.10. lib.7.* Ditemi, che Dio vi salvi, se risposero così i Canonici della Rotonda, quando Alessandro VII. atterrò le loro case senza nemeno interpellarli? Se fece altrettanto il Principe Ludovisi, quando fu atterrato l'Arco di M. Aurelio, e Lucio Vero colle sue casuppole sopra? Ho riportato nelle Annotazioni *pag. 37. 66.*, che fu intimato per Editto publico, a chiunque in generale, di dire le sue ragioni, se ne aveva. Il caso, di cui parla Ulpiano col Pretore, è di un'area publica, lontana da Monumenti, su cui si danno licenze dal Sovrano di fabricare; e in cui dipende dalla prudente cognizione del Magistrato, e del Sovrano, il vedere, se interessi di far disgombrare l'area dal moderno fabricato, quando vi si faccia di fatto, senza permesso; o se imporle un dazio, *solarium*; come si è veduto qui addietro §.8.: caso ben di-

verso dal nostro. Nè potrebbe mai essere altrimente nel caso nostro una concessione de' Pontefici, senza una manifesta vostra contradizione, dopo che voi avete preteso con tante parole, di provare, che i medesimi non hanno altro diritto sugli antichi edifizj, se non che di *tutela*; ossia d'invigilare, che non si guastino, o gettino a terra: contradizione molto luminosa, ma che a voi poco costa, e niente importa.

29. Sono poi veramente curiose le osservazioni, o ritorsioni di argomenti, che fate contro di me. Nella Memoria *pag.9.* citai il Costantini *Vot. dec.* 428. *num.*23. *&* 30. per provare, che l'articolo dell'Editto del Pretore *ad prohibendum reficere*, è ancora in uso oggidì. Voi nel §. 32. mi dite, *che con una franchezza di nuova moda* io lo cito come *favorevole al mio assunto*, quando mi è contrario. E' vero, mi è contrario, o per meglio dire, è fuori del caso, nel *num.6.* da voi citato, ove parla di uno Statuto, che permetta fabricare in certi luoghi publici. Ma nel numero 30., che ho citato io, sentite se è citato con franchezza di nuova moda, come fate voi, o se con lealtà: *Nec obstat, quod super publico non solum sit prohibita fabrica de novo, sed etiam REFECTIO ANTIQUÆ FABRICÆ ex dicta l.*2. §. *Si quis ff. Ne quid in loco publ.*; *quia talis lex procedit, si antiqua fabrica fuit constructa in loco publico sine licentia Principis, vel Civitatis; secus quando antiqua fabrica fuit constructa in vim Statuti Civitatis, ac licentiæ ab eo habitæ, ex firmatis &c.*

30. Altra ritorsione anche più .... non saprei come qualificarla, fate contro di me nel §.18. Quì cantate vittoria definitiva contro di me *ex concessis*. Mi dite, che *confesso io stesso* nella Memoria *pag.*20. §.23., che *qualora i Signori Cucumos avessero limitato i loro lavori ad una semplice riattazione, sarebbe ogni mia azione rimasta esclusa dalla l.*1. §. 13. *ff. De oper. nov. nunc.*; e che *non per altra ragione io ho promosso il giudizio di nunciazione di nova opera, se non perchè i vostri Clienti avevano la intenzione di rifabricare. Sono nelle mani di tutti i Sapientissimi Giudici*, proseguite a dire, *le stampe del Sig.Commissario. Le auree parole però di quel paragrafo meritano di essere quì riportate.* Che però (*ivi si di-*

ce) l'Avv. Fea Commissario delle Antichità, e Fiscale per le medesime &c. ha finora aspettato di vedere, se il Padrone si contentava di puntellare *LA CASA, E RIATTARLA ALLA MEGLIO PER NON ESSERE AL CASO della l. Hoc Edicto* 1. §. *Si quis ædificium* 13. *ff. De oper. nov. nunc.*, *in cui si dice*: *Si quis ædificium vetus fulciat, an opus novum nunciare ei possimus, videamus; & magis est, ne possimus. Hic enim non opus novum facit, sed veteri sustinendo remedium adhibet*: col resto, che per brevità si può leggere nella Memoria: e concludete: *Con questa solenne confessione del Sig. Commissario la causa de' nostri Clienti è insieme perorata, e decisa. Essi vogliono semplicemente ristorare.* Quì, Signor Avvocato, da vero voi cimentate la mia pazienza. Lascerò, che io ho scritto, *per non essere, BENCHE' SENZA UN PRECISO BISOGNO, al caso &c.*; e queste parole cubitali, non dette a caso, me le avete soppresse; dette per farvi capire, che nel caso mio di diritto di Principe, di Regalía, potevo subito domandare l'atterramento della casa appena conosciuta la minaccia d'inevitabile rovina: lascio ciò, e vi chiedo in grazia di dirmi, se collo stare a vedere, se si *puntellava la casa, e riattava alla meglio*, per fare un favore, intendevo accordarne il *ristauro* a modo loro; e se ciò credevo accordarlo in vigore di quella Legge? Sì, non io, ma voi avete creduto, che quella Legge parlasse di *ristauro*; e tanto vi ci siete fondato, che nel §. 13. ne tornate a portare le parole tutte colle vostre solite lettere di scatola, e con dotta prefazione, dite: *Ma le Leggi, e i Giureconsulti in questo ramo di Giurisprudenza, di ristoro, hanno voluto parlare anche ai Scettici, e ai Pirronisti. Ulpiano nella l.* 1. §. 13. *ff. De oper. nov. nunc. così a conforto dei Signori Cucumos parla all' odierno Sig. Commissario delle Antichità*: *SI QUIS ÆDIFICIUM VETUS FULCIAT &c. Le parole d' Ulpiano sono così chiare, che non abbisognano di verun commento.* Di commento no; ma fanno supporre, che intendiate la lingua Latina, la quale c'insegna, che *fulcio* vuol dire *puntellare*, non già *ristaurare*. Se mai vi paresse incredibile la mia asserzione da Calepino, credete al Duareno nel Commentario a quel titolo, *cap.* 2. e *Prælect.* 5.: *Nam qui unum, aut al-*

terum cæmentum imponit reficiendi causa (ecco il mio *riattare alla meglio*); *quod ex aspectu judicari potest ab homine, qui sensu communi, & mediocri judicio præditus sit: Item QUI FULCIT, non dicitur novum opus facere. Propter TIBICINES SUPPOSITOS non videtur mutata facies operis, quæ tum fuit cum nuntiatio facta est.* Così l' Hilligero *Donell. enucl. lib. 15. cap. 45. not. d. pag. 409.: Veteri sustinendo, scilicet PER TIBICINES, ET FULCRA, ut nihil mutetur facies rei.* Non più di sviste così da prima classe, e da spalmate: corriamo al compimento eroicomico delle risposte.

31. Il §. 33. è veramente degno d'esser letto, per notare fin dove giugne la vostra esaltazione di fantasia. Ivi non sapendo come salvarvi dall'Interdetto del Pretore, riguardante i Luoghi sacri, per cui non solo si proibisce ai privati, di fabricare addosso agli Edifizj sacri; ma si comanda, che tali fabriche siano atterrate, detto perciò *restitutorio*, riferito da Ulpiano nella *l. 2. §. 19. ff. Ne quid in loco publ.*, ripetuto nella *l. 1. §. 1. ff. De oper. nov. nunc.*, e riportato nella Memoria *pag. 8.*, che è veramente il più alla lettera per il caso mio; vi scatenate contro il povero Ulpiano, e contro chi, sapendo, che esso era un Gentile, ne vuol cavare una Legge a favore delle Chiese Cristiane; e così con Ulpiano maledite l'Interdetto, perchè ordina, che si atterrino le fabriche private addossate illecitamente ai Sacri Tempi, e ciò per rispetto alla Religione: HOC PROPTER RELIGIONEM. Merita d'esser quì trasportato per intero questo vostro bel tratto di eloquenza, se non di sapienza. *Giù la casuppola del fornaro alla Palombella, che poggia alla Chiesa di S. Maria ad Martyres: Giù PROPTER RELIGIONEM: giù, perchè così vuole... Chi? ULPIANO: Ah di grazia, Sig. Commissario, non oltrepassate i giusti confini della santa moderazione nell'adempire l'officio, che le vostre cognizioni antiquarie vi hanno meritato, e che d'altronde assai lodevolmente esercitate. Quella Religione, che per grazia del Cielo noi professiamo, e per sua sventura non aveva Ulpiano, v'insegna tutto l'opposto. Ella espressamente vi proibisce di spogliare i Signori Cucumos di quella, che voi chiamate* casuppola, *e che*

ad essi rende ANNUI SCUDI SEICENTO, che ad essi costa la vistosa somma di circa DIECI MILA SCUDI, tutto compreso; e che costituisce la loro principal sussistenza. Voi meglio di noi sapete, che nelle materie di Religione il Digesto, le Istituzioni, ed anche il Codice non si ascoltano. Voi sapete, che abbiamo un corpo di leggi Canoniche, abbiamo i Concilj, abbiamo le Costituzioni Pontificie. Voi sapete, che i luoghi sagri, de' quali parla Ulpiano, per noi Cattolici devono dirsi ESECRANDI. Come dunque potete opporre il testo di Ulpiano, e l'Interdetto, Ne quid in loco sacro, *per difendere una specie d'immunità non conosciuta dai Canoni in favore della chiesa della Rotonda? Il Capitolo di quella Collegiata vi dispensa dalla difesa, che gratuitamente prendete per lui. Il Capitolo sa, che non v'ha una Decretale, non una Costituzione, che vietino la edificazione di una casa privata addosso alle chiese: il Capitolo vede quello, che veggiamo noi tutti in Roma, cioè che ad infinite chiese, ed anche Monasteri di sacre Vergini sono aderenti, e contigue le case de' privati, e che molte di queste vi hanno perfino il coretto. Il Capitolo perciò non ha mai dato alcuna molestia ai Possessori del forno, e case* alla Palombella; *come pure si è guardato d' inquietar mai verun altro Possessore delle adjacenti case. Compiacetevi pertanto di lasciarli in pace ancor voi per questa parte; e veggiamo se altro fondamento rimane alla vostra azione.*

32. E' stata ben lunga questa vostra perorazione; ma ho voluto presentarla per intero ai miei Lettori, anche perchè non abbiate a lagnarvi, che ne ho alterato, o soppresso un jota; e d'altronde nel suo misto contiene la chiave di tante belle cose da rispondervi, che sono persuaso, che da questo solo paragrafo ritorto in voi, e voi, e chi leggerà, verrà pienamente convinto, che meglio non potea perorarsi la causa della Rotonda, di S. Maria *ad Martyres*, di M. Agrippa, del Panteon, delle Antichità tutte, di tutte le Chiese di Roma, e del Mondo.

33. Dunque a buon conto voi convenite pienamente con me, che l'Interdetto del Pretore, *Ne quid in loco sacro*, e Ulpiano, che lo riporta, e commenta, sono da me recati a proposito; che per essi *deve andar GIU' la casuppola*

del Forno. La questione si vuol ridurre da voi, a far credere, che i Luoghi sacri dei Gentili, de' quali parlano coloro, essendo per voi ESECRANDI, le Leggi in favore dei medesimi non sono adattabili alle Chiese Cristiane. Al sentirvi parlar così, e con tanta confidenza, io sarei tentato a credere, che voi vogliate divertirvi con me; e provocarmi a far con voi un Trattato erudito antiquario sacro profano, anzichè una questione legale forense. Se questo è il vostro piacere, sono pronto a contentarvi; purchè mi onoriate d'ora in poi, di non scrivere con tal possesso da cattedra, da farvi stimare autocratore, da dettar Leggi, piuttosto che spiegarle, come conviene alla professione.

34. Voi non avete mai voluto riflettere alle tante volte, che vi ho intonato, che trattiamo della Chiesa di S. MARIA AD MARTYRES, e del PANTEON DI M. AGRIPPA; cioè del primo Monumento publico dell'Antichità sagro profana, e del più bello di tutti i Monumenti, di cui siasi arricchita, e nobilitata la Religione Cristiana. Quei Luoghi sacri, che voi ora chiamate ESECRANDI, sono quelli, che più avidamente gli antichi Cristiani con giudizio, e buon gusto sceglievano, e preferivano agli altri edifizj, per convertirli in Chiese, per cantarvi le laudi al vero Dio, per trionfarvi con maggior gloria dell' abbattuta Idolatria; e a questo santo cambiamento noi siamo debitori della conservazione della nostra, per mezzo direttamente del Papa S. Bonifazio IV., e di tante altre superbe antiche fabriche. Ciò non vi deve esser ignoto, come parte di Storia ecclesiastica antiquaria. Quindi è, che quel gran Pontefice Paolo III. tanto benemerito delle Antichità sagro profane, di Roma, e di me, dice nel Breve tante volte ricordato, in generale: *Inter cæteras Romani Pontificis curas, illam quoque memorandam arbitramur, ut Almæ Vrbis nostræ Romæ, cui sedem primo universalis Imperii, deinde Sanctæ Christianæ Religionis Deus concessit, CVM RELIGIONIS CVLTV ETIAM MEMORIA VETERVM MONIMENTORVM CONSERVETVR*. Quanto non è magnifico, e sublime l'elogio del non mai abbastanza lodato Alessandro VII. nel suo Breve, riportato nella Memoria *pag.* 16., verso il nostro Panteon; elogio,

che fulminò e le case dei Canonici addossate al Portico, e le loro baracche sulla Piazza! *Cum autem nuper MATURE CONSIDERATO, quod ECCLESIA præfata, quæ primis temporibus nobile Delubrum erat nomine PANTHEON, tot clarorum scriptorum præconiis ab eleganti symmetria, magnificaque structura celebratum, quod veteris idololatriæ sordibus expurgatum felici mutatione Sanctus Bonifacius Papa IV. Prædecessor noster Deo in honorem Beatissimæ Virginis Deiparæ Mariæ, & Sanctorum Martyrum consecravit, ex tot insignibus antiquæ magnificentia monimentis, quæ tot Imperatores, tot Consules ad hujus ALMÆ URBIS ORNATUM, ET NOMINIS ROMANI GLORIAM quasi cum æternitate certatura erexerant, fere sola perennasset, ET PRISCI SUI DECORIS PLURIMUM RETINUISSET, AC MAXIMUM HODIEQUE EIDEM URBI ADFERRET ORNAMENTUM*: E l'altro gran Pontefice Benedetto XIV. nella sua pur ricordata Costituzione in specie sullo stesso inestimabile, preziosissimo Monumento, nel bel principio dice: *Ad summi Sacrorum Christianorum Antistitis curam specialiter pertinere non ambigitur, ut conservationi, & decori Sacrarum Ædium diligenter prospiciat, EARUMQUE PRÆSERTIM, QUÆ REMOTISSIMÆ ANTIQUITATIS MEMORIA, EGREGII OPERIS AMPLITUDINE, ET QUOD MAGIS EST, PRETIOSIS SACRARUM RELIQUIARUM THESAURIS, ac singulari Christifidelium cultu jam pridem conspicuæ, INTER ALIA DEO SACRA SUPEREMINERE, PECULIARISQUE SOLLICITUDINIS STUDIUM SIBI VINDICARE CONSPICIUNTUR*. Non sono queste tre Decretali, e più che Decretali al proposito, nelle quali tre grandi Pontefici dichiarano, come *cosa indubitata*, che appartiene specialmente ai Sommi Pontefici, di aver cura di tutte le Chiese, ma più in particolare *della nostra*, e di altre ancora come antichi Monumenti insigni? Non ringrazieremo dopo queste il Pretore, e Ulpiano, di aver pensato al decoro, e alla conservazione di siffatti Monumenti; e di averceli resi anche più rispettabili a nome della Religione? E le Leggi prima a favore di questa Religione, che voi chiamate *esecrabili*, passate per l'organo di Giustiniano, Imperator Cattolico ad

uso dei Cattolici, non sono elleno santissime divenute; mentre egli dice, *Præfat.* 1. *De Concept. Digest.* §. 6.: *Omnia enim merito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impertietur auctoritas*; e lo ripete *Præf.*3. §.10.: *Itaut quidquid scriptum est in eo libro* (Digesto), *id nostra sit sententia . . . Nam nomina quidem veteribus servavimus, legum autem veritatem nostram fecimus*? Vale a dire, che quelle Leggi non parlavano più dei Tempj Gentileschi, la Religione de' quali non esisteva più; ma dei soli Cristiani. E Roma non era ella già Cristiana, e Cristianissimo l'Imperatore Valentiniano nel 367. quando il lodato Prefetto Vezio Agorio Pretestato fece man bassa sulle fabriche private appoggiate ai Sacri Tempj? Guardi il Cielo, che io mi glorj dell'onore, che mi fate, di *sapere meglio di voi, che nelle materie di Religione il Digesto, le Istituzioni, ed anche il Codice non si ascoltano*! Ho letto bene, e più volte da' primi anni le *Istituzioni Canoniche* di Monsig. Bartoli, nelle quali tre ben lunghi Capitoli 43. 44. 45. egli impiega a far vedere, quanto le Opere de' Santi Padri, e Pontefici, i Concilj, le Collezioni de' Canoni siano a dovizia ripiene di Leggi desunte da quelli anche in materia di Religione, e di Ecclesiastica disciplina. Il rispetto dei Gentili verso la loro Religione, non si è portato sempre in esempio a favor della nostra? Voi medesimo, affollatissimo che siete di cause, non vi sarete mai giovato con usura, anche *argumento legis*, della, non dirò *esecrabile*, ma riprovata Religione de' Sepolcri Gentileschi, secondo Ulpiano, in favor della Chiesa? Potrete dirmi da serio perciò, che *quella Religione, che per grazia del Cielo noi professiamo, e per sua sventura non aveva Ulpiano, m'insegna tutto l'opposto*? Il procurare per me il rispetto maggiore alla Religione, alla casa Augusta del Dio vivente benchè materiale; il difenderla da nuovi maltrattamenti, il liberarla da nuovi pericoli, il renderla più cospicua, più ammirabile agli occhi dell'universo, non sarà un secondare le mire benefiche dei tre lodati Sommi Pontefici; non sarà un servire vieppiù, non sarà zelare doverosamente, e lodevolmente per la conservazione degli antichi Monumenti, e insieme per il decoro della sagrosanta nostra Religione? Non

sarà un ubbidire *per ufficio* grazioso al lodato Paolo III., il quale mi dice: *Quo magis postquam omnis Idololatriæ cultus ab ipsa Vrbe sublatus est, ET TEMPLA IDOLIS DICATA IN DEI NOSTRI, ET SANCTORVM CVLTVM ABIERVNT, DEBVISSENT ANTIQVA VRBIS MONIMENTA CONSERVARI, VT IN IPSIS TEMPLIS, AD ÆTERNITATEM, ET SPLENDOREM ÆDIFICATIS DIVINA MAGNIFICENTIVS, ET DIVTVRNIVS CELEBRARENTVR, & ab invisentibus Vrbis ruinas DEO LAVDES REDDERENTVR, qui tantas opes, & potentiam hominibus concessisset?* Con qual coraggio mi potrete ora recare in paragone al PANTEON le infinite Chiese, ed anche Monasteri di sacre Vergini, che hanno aderenti, e contigue le case de' privati, e che molte di queste vi hanno perfino il coretto; confondendo il rispetto, che si deve alla sola Religione, con quello, che si deve alla Religione, e alla di lei fabrica? Fate il miracolo, che queste vostre Chiese moderne diventino tanti Panteon, tanti S. Pietro; ed io augurerò, che

Mihi linguæ centum sint, oraque centum,
Ferrea vox (*a*),

per gridare, e far precipitare con altro miracolo insieme di presente, come le mura di Gerico, tutte le ignobili case, che gl' ingombrassero, quanto il forno ingombra, e disonora il nostro. E per finirla da vero, giacchè imprudentemente mi avete provocato alle Decretali de' Sommi Pontefici, sentite, come il Papa Lucio III, nella seconda Collezione de' Canoni *cap. 3. De Ecclesiis ædificandis*, da cui è desunto il *cap. 1. De novi operis nunciatione*, rispondendo al Vescovo di Padova, non solo si serva delle Leggi civili, e dell' autorità d' Ulpiano, e dell' Interdetto del Pretore, che voi rifiutate, in materia, come la nostra di nunciazione di nuova opera in lite tra Chiesa, e Chiesa; ma ordini rigorosamente, che la nuova fabrica innalzata dopo l' intimazione, o con buon diritto, o senza, debba demolirsi a tenore delle Leggi medesime; e notate con quanta lode, e rispetto il Sommo Pontefice parli delle Leggi civili in generale, anche

(*a*) Virgil. *Æneid. lib. 6. vers. 625.*

riguardo a Chiese, come le adotti; e ne ordini l' osservanza: *Quia, sicut humanæ Leges non dedignantur Sacros Canones imitari; ita & Sacrorum statuta Canonum Principum Constitutionibus adjuvantur; respondemus, quod diligenter considerantes, quod post denunciationem novi operis sive jure, sive injuria aliquid construatur, DE LEGALIBUS DEBET CONSTITUTIONIBUS DEMOLIRI; & quia nulla Ecclesia in præjudicium alterius debet construi; negotium ipsum SECUNDUM CANONUM, ET LEGUM STATUTA NON DIFFERAS TERMINARE.* Su questi dati vi sia pure concesso, di allegare in vostro vago ajuto Modestino nella *l. 6. ff. De reg. jur.*; ma non troncato dell'essenziale, come faceste nel §. 7.: *Domum suam reficere unicuique licet, dum non officiat invito alteri, in quo jus non habet.* Intanto GIU' il forno a nome del Pretore; GIU' a onor d' Ulpiano, e di Giustiniano, da voi oltraggiati; GIU' per comando di Lucio III., dotto, e giusto Sommo Pontefice; GIU', perchè alla fin fine col Pretore non si burla, e il di lui comando non deve esser deluso. *Qui adversus Edictum Prætoris ædificaverit, tollere ædificium debet; alioquin inane, & lusorium Prætoris imperium erit.* Così comanda un altro amico del Pretore, Giuliano nella *l. ult. ff. Ne quid in loco publ.* Il Pretore vi ha proibito *facere*, e *reficere*. Dunque GIU' anche per questo doppio titolo, e finiamola.

35. Che direte poi, Sig. Avvocato eruditissimo, se vedrete riuniti recentemente anche dalla Sagra Rota l'Interdetto del Pretore, l'autorità d'Ulpiano, di Papiniano, di Modestino, tutti Gentili, e di tanti altri; *i riti, e la Religione de' Gentili stessi*, e perfino *il Codice Teodosiano*, che ho citato io, e che voi non volete sentire, perchè non ha più forza di Legge, quasi che non serva ottimamente a far conoscere lo spirito delle altre Leggi (*a*), e di quegl'Imperatori legislatori, meglio che un moderno Dottor privato, che pur citate; che direte, ripeto, se vedrete tutte queste forze congiurate a favore della pulizia della piazza del Panteon, che è qualche cosetta di meno del Panteon stesso, benchè a

(*a*) Ved. Gotofredo nei Prolegomeni, e Reinoldi *Opusc. jurid. exercit.* 2. §. 7. segg. pag. 618. *Ludg. Bat.* 1755.

di lui riguardo? Eccola nella più volte allegata Decisione avanti Origo, che servirà nuovamente a giustificare tutto l'asserito da me nella presente questione colle antiche Leggi: *Sancitum sanè legibus est, ut nemini liceat quid moliri in publico, quo vel Urbs deturpetur, vel Civium commoda minuantur; de eaque re ita censuerunt* Papinianus *in l. Ædiles ff. De via publica, & si quid est in ea §. 4.* Modestinus in *l. 6. & penult. ff. De oper. publ., & l. 2. & 3. ff. Ne quid in loco publ. Si quod propterea opus hujusmodi excitatum sit in publico, hoc DIRUI; AC PROSTERNI DEBERE declararunt Arcadius, & Honorius in Constit. relata in Cod. Theodos. lib. 14. tit. 4.* & Justinian. Imperat. in *l. 14. C. De oper. publ., quæ expresse agit de plateis. Consentiuntque* Gotofred. *ad eumd. tit. Cod. Theodos.* & Virgin. Fortia in *Opere de Jur. nov. Civit. conden. lib. 2. cap. 4. num. 16. Hoc vero, quod decet publicum quemque locum, maxime pertinet ad ea, quæ proxima sunt sacratissimis Templis, QUÆ SPECTATISSIMO LOCO CONSTITUTA ESSE DEBENT, eoque quoad fieri potest, a Negotiatorum clamoribus segregato, ut post Text. in Canon. Ecclesias, de Consecrat. distinct. 1. & in L. 1. ff. Ne quid in loco sacro, & in l. Si cui 9. ff. De ædif. privat. DE ETHNICORUM ETIAM RITIBUS testatur* Fortia *in cit. oper. de Jure nov. Civit. conden. lib. 2. cap. 4. num. 8.. Sed non his opus erat hac in re, in qua quid servandum esset, speciali lege constitutum fuerat providentia Summorum Pontificum. Eo usque Urbis ornamento, Templique decori consulere studuit San. Mem. Alexander VII., UT DESPECTO PENITUS DOMINIO, QUO AB IMMEMORABILI TEMPORE FRUEBANTUR Canonici in Platea, DESPECTIS EMOLUMENTIS, quæ ex ea in eorum arcam inferebantur, censuerit impedimenta omnia a Platea, & viis adjacentibus, A MURIS nempe Ecclesiæ ad Hemicyclum juxta fontem fore statim removenda.* Sarete contento mai? Io per me credo, che con questa sola Decisione sia finita, e vinta la causa.

36. Ma i Signori Canonici, che fate così inopportunamente cantare *extra chorum*, approvano come *utile* la vostra gestione dei loro interessi? Non sapevate figurarvi, che dessi sono anzi gli unici, che possano gioire delle conse-

guenze di questo affare; perchè sono gli unici al caso di poter dilatare i loro filaterj, secondo il bisogno? Fate loro anche un torto solenne quando dite, che il *Capitolo sa, che non v' ha un Canone, non v' ha una Decretale, non una Costituzione, che vietino la edificazione di una casa privata addosso alle Chiese*. Anzi, vi rispondo io, il Capitolo sa, che vi sono, oltre le testè mentovate, le Costituzioni di Martino V., di Pio II., con tante altre, portate nella Memoria, e nelle Annotazioni, alle quali nè punto, nè poco vi degnate rispondere. Molto più sa, che ve ne è una sonora molto, precisamente per la sua Chiesa; e sa l'obligo, che incombe a due dei Signori Canonici, d'invigilare attentamente, che niuno vi faccia, vi porti, o *vi appoggi addosso cosa alcuna, che possa recarle detrimento*. Vi ho pur date le parole di Benedetto XIV. a lettere di scatola nella prefazione alle Annotazioni *pag.* 1v.: *Ut diligenter, studioseque PANTHEI FABRICAM identidem scrutentur, explorantes, numquid a quoquam factum, illatum, APPOSITUMVE FUERIT, quod ei detrimento esse possit*. La volete più sfolgorante per il caso nostro? E in generale vi volete mostrare così poco versato in queste materie legali, da asserire così francamente, che non vi è Legge, la quale vieti *la edificazione di una casa privata addosso alle Chiese moderne?* Il Card. de Luca *De servit. disc.*17. *n.* 4. 5. vi dirà, che se non si può fabricare addosso alla casa di un privato senza un diritto; a più forte ragione ciò non si può fare contro una Chiesa qualunque. *Et si hæc procedunt inter privatos, multo magis cum Ecclesia, tum ratione reverentiæ huic debitæ, & quia indecorum est super cappellas, & altaria, in quibus divina celebrantur, laicorum habitationes haberi; Tum etiam quia contra eam constitui, vel acquiri non potest servitus, utpote sapiens speciem alienationis, absque solemnitate Beneplaciti Apostolici, & justa causa necessitatis, vel evidentis utilitatis, juxta dispositionem* Extravag. Ambitiosæ de Rebus Eccles. non alienan. *Accedente etiam particulari prohibitione contenta* in Clem. prima de Senten. excommun., *ut illicitum sit laicis in Ecclesiis servitutem acquirere*. Queste ragioni furono di tanto peso nella causa della Chiesa

di S. Maria in Via Lata contro il Principe Panfili, il quale per maggior comodità del suo nuovo palazzo voleva fabricare sulla Tribuna, e sul tetto della Chiesa con varie sue frivole pretensioni, che dalla particolar Congregazione deputata da Sua Santità; dopo introdotta la causa avanti il Card. Camerlengo, come la nostra, fu inibito l'incominciato lavoro, e finita la lite: *Ex his inhibitus fuit ulterior fabricæ progressus, & negotium siluit.* Avrete con ciò una *re giudicata*, che non so quanto potrà favorirvi per buon augurio contro una Chiesa tanto più interessante sopra tutte le Chiese di Roma, e del Mondo. Illuminatevi dunque una volta, e riflettete, quanto sia mai arduo, e sorprendente il magistero, con cui piantate degli assiomi in cose, che anzi vi sono apertamente contrarie in ogni aspetto. Carissimo Sig. Avvocato, è inutile, che io mi affatichi a mettervi sotto gli occhi tante belle cose, se non le leggete, o non le curate. Spero almeno, che molti altri le leggeranno, e impareranno a mente; e voi ne proverete le conseguenze.

37. Mi resta a dire qualche cosa, non so se della giustizia, o della carità, che implorate in nome della nostra Santa Religione, la quale *espressamente* mi proibisce, come asserite voi, di spogliare i Signori Cucumos di quella, che io chiamo *casuppola*, e che *ad essi rende ANNUI SCUDI SEICENTO; che ad essi costa la vistosa somma di circa DIECI MILA SCUDI, tutto compreso*. Primieramente mi arriva nuovo, come Avvocato, che a nome della Religione, in favore di essa, e de' di lei Sagri Tempj non si abbia a chieder giustizia, e non si abbia essa da fare contro un usurpatore, contro un invasore, che la Costituzione di Martino V. chiama *sacrilego*, per rispetto, che il reo non perda una cosa usurpata, non sua. Quasi che sia un'ingiustizia per le *Regalie*, per le *Giustizie* del B. Pietro, della Chiesa Romana, per il Principato, e per chichessia, il richiedere la reversione di un feudo, di un'enfiteusi, o di qualunque altra concessione, quando ne è spirato il tempo. Tale è il nostro affare, come provai nelle Annotazioni *pag.* 31. *e* 52. Usurpatori sacrileghi furono i Crescenzi; intrusi sono i Signori Cucumos, per aver voluto comprare la casuppola, e l' antica

Monumento, a dispetto del mio formale intimo dei diritti del Principato. Lo sappiamo, sì, che è sempre stato proprio degli usurpatori, di affidarsi ad un preteso *diritto*, ed *equità* dopo aver posseduto materialmente, o detenuto fondi publici per lungo tempo; ma che è *licenza*, ed *ingiuria*, come Tacito scrive (*a*) degli usurpatori dei fondi lasciati dal Re Apione al Popolo Romano nella Cirenaica: *Agrorum, quos Regis Apionis quondam habitos, & Populo Romano cum Regno relictos, proximus quisque possessor invaserant, DIUTINAQUE LICENTIA, ET INJURIA, QUASI JURE, ET ÆQUO NITEBANTUR*. La prima giustizia è il ben publico, la publica equità, non un mal inteso privato godimento. *Justitia est*, scrive S. Ambrogio (*b*), *quæ suum cuique tribuit, alienum non vendicat, utilitatem propriam negligit, UT COMMUNEM ÆQUITATEM CUSTODIAT*. E S. Agostino (*c*): *Justitia est habitus animi, COMMUNI UTILITATE CONSERVATA, suam cuique tribuens dignitatem*. Il precetto, che dà lo Spirito Santo per bocca d'Ezechiele (*d*) ai Giudici, per esser giusti, è di giudicare secondo le regole della giustizia: *Vir si fuerit justus, & fecerit judicium, & justitiam*. E una mal intesa carità, compassione, o equità non ha mai luogo quando è chiara la Legge. Vi tornerò a ripetere come nelle Annotazioni *pag.* 55. colla Sagra Rota *Decis.* 248. *n.* 20. *part.* 6. *Recent.*: *Doctores monent æquitatem esse spectandam, quando jure destituimur; NON AUTEM AD DESTRUCTIONEM JURIS CLARI, cui semper famulari, & tamquam Lesbia regula sese accommodare debet: NEQUE ÆQUITATEM COMMINISCI LICET, ubi a lege, & prudentum responsis abhorret*. E *Decis.* 314. *n.* 9. *part.* 19. *tom.* 1.: *Quando lex scripta est clara, Judicis partes sunt secundum illam judicare; NON AUTEM CONTRA EAM ÆQUITATEM ADMITTERE, ut respondit Ulpianus in l. &c. Quidquid sit, quando verba legis non sunt adeo clara, atque tam generalia, ut excludant interpre-*

(*a*) *Annal. lib.* 14. *cap.* 18.
(*b*) *De offic. lib.* 1. *cap.* 24.
(*c*) *Lib.* 83. *quæst.* 31. *quæst.*
(*d*) *Cap.* 18. *v.* 8.

tationem ex bono, & æquo. Giustizia sarà, che questi Signori siano puniti, come *temere litigantes*, e per ciò, e per la lite almeno imprudente, che or vogliono sostenere essi soli, e direttamente contro il medesimo Principato; anzichè lasciar loro un'entrata di usurpazione, per un forno, che collo stesso denaro può stare ugualmente altrove, e altrove potevano metterlo, avvisati a tempo di non comprar questo rovinoso. E poi! *circa diecimila scudi*? Decomponiamo questa somma. Cinquemila ducento cinquanta sono per la compra ora fatta dalla Casa Bonelli Crescenzi, come nella Supplica quì in Appendice *num.* 5., e nel Chirografo SSmo *num.* 4. Essendo trovata nulla la vendita, questi si devono restituire, come provai nelle Annotazioni *pag.* 53., secondo le Leggi, e secondo lo stesso Chirografo SSmo, che vi riserva l'evizione. *Dicendum erit, quod donatio usurpatoris ipso jure nulla sit, utpote de re aliena; unde sequitur, venditionem non valere, quia venditor non plus juris transferre potest, quam ipse habet, adeoque nullum. Cum ergo venditor pretium ultra suum habeat, tenebitur omnino illud emptori restituere*. Così in diritto publico il Coccejo *Dissert. de Regim. usurpatoris Rege ejecto*, §. 60. Scudi 2400. sono per l'avviamento, e per gli stigli, come dite §. 1. Gli stigli restano, e possono servire in altro forno. L'avviamento è perduto dopo tolte le privative dei forni, come dissi nella prefazione alle Annotazioni *pag.* VII., e voi ne convenite; e nel farle perdere per il ben publico, Sua Santità non ha avuti tanti riguardi nè a questo, nè agli altri forni tutti. Altronde è noto, che un generoso benefattore allora ricompensò quella perdita con 3000. Altri mille, come voi assicurate, finora ne costa la lite, danni ec. Ebbene, la vera giustizia comanda, che questi li rimborsi chi *veglia all' economia della Casa*, ricordato da voi nel §. 2., perchè egli non volle più continuare le trattative amichevoli, e amò piuttosto una lite per impormi: Voi pure come *correo*, che avete animato e l'uno, e gli altri a sostenerla: *Mihi autem a præceptoribus est traditum, rogatum, non rogantem, oportere suscipere curam; quod ingenuus color movetur pudore, petendo rem suspiciosam*, diceva quel buon vecchio Gentile di Vitru-

vio (*a*). Le spese della nuova fabrica tanto ingiustamente, e ostinatamente, e con insulto publico proseguita, chi dovrà rifarle? Ora con questo specchietto rivenite sull' ingiustizia, e alla tante volte replicata rovina, che io voglio portare a una povera *innocente* famiglia per *i miei capricci*, per *l'ardente smania di scoprire alla vista del publico i ruderi, e le ruine, che si nascondono sotto il fabricato della Palombella*. Dovete voi *cessare* da un impegno, sì mal calcolato; e così salvare almeno colla vostra prudente ritirata, insieme all'onor vostro, come ha fatto saggiamente il vostro commilitone, gli ulteriori pregiudizj, ai quali anderanno i vostri Clienti infallantemente soggetti.

38. Non miglior sorte dei dieci mila scudi, potrà avere la pretensione, che ora mettete fuori, e soggiungnete dal §. 36. al 48.; cioè, che atterrandosi il fabricato del forno, e altro moderno annesso, come è indubitato sarà per essere; e cacciando via i pretesi padroni dalla loro supposta proprietà, se ne debba loro pagare il valore. Da tutto il fin quì detto, chiunque sappia tirare un filo di ragionata conseguenza vedrà la risposta negativa alla nuova, non ragionata, stranissima pretensione, contradittoria a tutti i fissati principj. Voi poi dovreste averla già capita anche per una ragione estrinseca. Io agisco in vigore dell' Interdetto del Pretore *ad prohibendum reficere*, e nulla più: la mia azione in sostanza è *negatoria*: non parlo di conseguenze, non parlo di prezzo, che ne sarebbe in altro caso una naturale. Il dubbio, su cui si ha ora da disputare, è coerente alla istanza, e stretto alla medesima: *An, & quomodo sit locus ædificationi, vel restaurationi, seu potius demolitioni in casu*. Quì non si parla d'altro, niente di prezzo. E voi, che ben sapete, quanto si debba rigorosamente stare attaccato al dubbio, alle sue parti, membri, e parole, e non uscirne per un zero, come le mille volte ha ripetuto la S. Rota, specialmente avanti l' Emo Riminaldo *Decis.* 449. *num.*5. 490. *num.*2. 548. *num.*8. 700. *num.*6. 763. *num.*10.; voi, che avete tanto insistito su questo, nel volerlo far

(*a*) *Lib.* 6. *præf.*

mutare, e rimutare a vostro capriccio; ora pretendete, che vi sia inclusa, o sottointesa, come già nel Chirografo SSmo quella sanzione immaginaria, una parte tanto differente, che non deve, e non può esservi contro le regole più ovvie del Foro, contro l'Editto del Pretore, contro, e fuori della mia istanza, e della vostra acquiescenza? Mai non ne avete parlato prima, giammai quando le tante volte e nella protesta fatta in atti, e nelle tante suppliche presentate a Sua Santità avete fatto, e ripetuto *l'obligo di demolire* in caso di soccombenza. Al più nelle tante formole di dubbio proposte, e riformate da voi, si parlava di refezione di danni. Potete rivederle nella nostra Scrittura per quella disputa insulsa, e completamente rigettata dalla piena Congregazione. Forza è dunque tacere di questo oggetto avanti ai regolari Sapientissimi Giudici: ma, se vi piace, teniamone discorso amichevole fra di noi; pregandovi essere inteso, che con voi parlo a comodo di ragionare; dovendosene trattare di proposito, se mai, piuttosto col vostro autore Crescenzi Bonelli, obligato all'evizione.

39. Su questo articolo ho detto tanto nelle mie Annotazioni, che dovrebbevi bastare oltre il bisogno. Ma voi che avete fatto? In vece di profittarne, o vi siete confuso, o avete procurato confondere i vostri Lettori coll'abusarne goffamente, e voler anzi al vostro solito ritorcerlo contro di me. Tornerò da capo a riunirvi tutto in un punto, affinchè voi, e chi mi onorerà di leggere queste riflessioni, capisca, che le cose si sanno bene, e si sanno per i giusti principj del diritto publico, e del privato; de' quali amendue pare, che affettiate comparire affatto digiuno per servire alla vostra causa. In primo luogo coi Publicisti alla mano, ho l'onor di dirvi, che supponendosi un attentato in chi usurpa violentemente, o in altro modo i Luoghi, o Edifizj publici contro le Leggi, costui va punito specialmente col fargli atterrare quando che si voglia la casa sua fatta in attentato, senza dargli verun compenso; seppure, a fargli grazia, non ne venga anzi punito in altra guisa. Così è stato praticato le mille volte; e così fu decretato, ed eseguito per sentenza della Sagra Consulta dei 15. giugno 1787.,

Ponente S.E.Rma Monsig.Cacciapiatti, nelle mura Castellane della Terra di Monsanpietrangeli nel Fermano. E come potrebbe essere altrimenti, se questà è una pena? Converrebbe proscrivere la *l.* 134. *ff. De reg. jur.*: *Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest*. Vi allegai già il Bynkershoek *De reb. var. argum. cap.* 15. *oper. tom.* 2. *pag.*238. *Colon. Allobrog.*1761.: *Si qua lege vetitum sit PROPE URBEM ÆDIFICARE, & tamen ædificatum sit, ÆDIFICIA QUANDOCUMQUE PLACUERIT, RECTE DESTRUUNTUR, NON MODO NON REFUSO PRETIO; sed & COMMISSA POENA contra facientibus statuta*. Lo Struvio *Syntagm. Jurispr. exercit.* 50. *tit.* 10. §. 80. *not. E.*: *NON TAMEN RECIPIT DOMINUS PRETIUM, si culpam admiserit, & ad mœnia civitatum, VEL AD TEMPLORUM PARIETES TEMERE ÆDIFICAVERIT*. In tutte le Leggi del Digesto, e del Codice recate nella Memoria *pag.*5. *e segg.* secco secco si ordina di atterrare sì fatte case; ne mai si parla di compenso, o pagamento: e nella Legge data quì indietro §. 23. *pag.* 30., si dice anzi chiaro, che l' edificatore soffra il danno della distruzione: *destructionis detrimentum*. Gl' Imperatori Onorio, e Teodosio nella *l.* 11. *C. De ædif. priv.* proibiscono ai privati di fabricare a 15. piedi in vicinanza di publici magazzini, e granari, sotto pena e della distruzione, e della confisca della casa: *Si quis infra definitum spatium, id est, decem pedum mensuram ædificare, vel intra quindecim pedum Mœnianum possidere tentaverit: sciat non solum fabricata demolienda; sed etiam ipsam domum fisco nostro adscribendam*. Vezio Agorio Pretestato sbarazzò i Sagri Tempj da tutte le case private, e nulla si parlò di pagamento. Martino V. nella sua Costituzione non più: comanda semplicemente, che si rivendichino al Principato i Luoghi pùblici profani, e sacri, usurpati sacrilegamente, anche gettando a terra qualunque edificio privato addossatovi, o costruitovi sopra: *etiam per demolitionem quorumcumque ædificiorum, aut rerum aliarum*; e più volte vi ho replicato, che Alessandro VII. niun compenso diede ai Canonici per le loro case addossate al Portico, secondo il Chirografo, che ho dato

nelle Annotazioni *pag. 63.*, ove potete rivedere quanto *bruscamente* li trattò senza nemeno citarli, o sentirli, e appropriandosi i materiali; e ve lo dice anche la S. Rota qui addietro §. 35.; non già, che loro per tal motivo fosse assegnato *un abbondante annuo compenso*, come volete imbrogliare §.48. coll' Editto di Clemente XI. per titolo ben diverso. Contro le casette, che stavano sull' arco detto di Portogallo, il medesimo Sommo Pontefice osservò un altro metodo. Sicuro, che l'Arco era *del Principato*, come egli dice, ordinò, che questo colle sovraposte casette venisse atterrato, senza chiederne licenza ad alcuno. Sicuro egualmente, che le casette fossero state fabricate per usurpazione al solito, DE FACTO, O IN ALTRO MODO, e come voi confessate §.48., *che ne suppose ingiusto, ed illegitimo il possesso*; non ebbe altro riguardo al possessore, che pure era S. E. il Principe Ludovisi, se non che per un Editto publico citarlo, senza nominarlo, per far vedere, che in niente lo riconosceva, affinchè *avesse mostrato il legitimo titolo, che vi avesse potuto acquistare, per essere indennizzato*. Questa fu una prudente cautela per ogni caso possibile; essendo passate le casette successivamente in dominio, o possesso di molti. Lo stesso metodo si sarebbe tenuto col forno, se si fosse trattato a dirittura con queste Leggi del diritto publico, *sommariamente, manu regia, e de facto*. Nè mai alcuno, o i Signori Cucumos avrebbero ardito di erger la fronte a contrastare col Principato, e farvi una lite. Avrebbero dovuto rispettare le Leggi publiche; e potuto dire modestamente le loro ragioni, se ne avevano. Senza far uso di queste Leggi, io le feci loro conoscere *subito* anche in stampa, come si è detto nel §.24.; ma essi in vece di dedurre *subito* le loro ragioni avanti al Giudice, come era loro dovere secondo il diritto commune, e lo Statuto, dopo varj mesi ricorsero al Trono di Sua Santità, per domandare gratuitamente con Rescritto *l'annullazione* del mio Monitorio. Chi di noi ha proceduto con maggior moderazione, e più secondo le regole? E vedete bene, quanto il caso nostro sia meno odioso: si tratta soltanto di proibire, che si rinnovi un *attentato*, e se ne formi una

nuova epoca; che risorga un vile tugurio di casa, la quale secondo il vostro stesso architetto Sig. Camporesi, *a causa della pessima natura dei muri*, era in *un generale cedimento*, e minacciava *un' imminente rovina*.

40. Voi nel voler trattare di tali compensi, o pagamento a norma del diritto publico, non vi mostrate fornito di quelle cognizioni, che vi si richiedono; o almeno di quel facile criterio, che si dee supporre in chi vuol farne dispute. Non avete saputo badare al diritto sudetto del Principe, di non voler usurpazioni, appoggi, servitù, deformità, e chechessiasi di estraneo alle fabriche publiche, fatte *a decoro* della Città, e *ad onore* della Religione; dopo che voi nelle parole riferite quì al §. 18. avete confessato, che *elleno sono sempre soggette all' assoluta, ed arbitraria disposizione del Principe*, con una manifesta contradizione agli altri vostri principj. Un tal diritto semplicissimo, per cui soltanto si punisce un reo, un usurpatore, colla pena, che cade sul corpo del delitto, lo confondete col *diritto eminente*; di cui avete letto l'epiteto nel Grozio *De jure belli, & pac. lib. 2. cap. 14. §. 7.*, e per il quale il Sovrano *ha la facoltà di disporre delle private sostanze nel caso di urgente necessità, o di una grande publica utilità, con indennizzare esattamente il privato possessore del prezzo*. §. 47. Senza che voi faticaste a empire tre lunghi paragrafi di notizie confuse in ogni diritto, per questa parola *eminente*; già vi avevo tutto spiegato minutamente nelle Annotazioni *pag. 35. e segg.*: in qual maniera cioè dopo la citata Costituzione di Martino V. fino alla più celebre, e usitata di Gregorio XIII. si pratichi, allorchè i Sommi Pontefici hanno voluto lasciar fare, e anzi esortare, lodare, e incoraggire i privati ad ergere dei belli palazzi in *ornato* della Città; o fare essi stessi qualche piazza, slargare una strada, alzare un edifizio publico, per le quali sia stato necessario acquistare, gettare a terra, o in tutto, o in parte case di privati. Allora sì, che a questi se ne paga il prezzo doveroso, ordinandosene, quando è fatto di Principe, il riparto su i vicini, e su i lontani, o su tutta la Città, o in altro modo, come vedrete da me spiegato, e confermato

con più Chirografi di Pontefici sino a Clemente XII., e Pio VI. Di tali casi parla la *l. 9. C. De oper. publ.*, e ivi il Brunnemanno, che fingete non intendere; e similmente il Bynkershoek citato da voi nel §. 48.; e quel che è più singolare, per un altro esempio da diffidarsi della vostra maniera di leggere, e di citare gli autori, il Perezio al detto titolo del Codice, *num.* 4., che allegate in vostro favore §. 36., distingue, come ho fatto io, ed apertamente contro di voi rileva, che nel caso nostro nulla si dee rimborsare. Sentitelo a vostra confusione; e vi serva di regola per non abusare mai più della buona fede di chi legge. *Sed licetne pro ædificando opere publico domum privatam diruere? Omnino licet, maxime si illa operis sit impedimento; idque fiat consulto Principe, & e publico æstimatio domino domus persolvatur; & demolienda domus non excedat quinquaginta libras argenti pretii l. 9. h. t. Unde infertur privatos interdum cogi, publica auctoritate, domos suas ob causam publicam justo pretio vendere Reipublicæ. Potiori ratione tempore belli, si sic Reipublicæ expediat; ETIAM NULLO SOLUTO PRETIO DIRUI, AC PROSTERNI POTERIT DOMUS PRIVATA, QUÆ PUBLICUM ALIQUEM LOCUM OCCUPAVIT l. 6. h. t.; vel quæ ita mœnibus, vel PUBLICIS OPERIBUS SOCIATA EST, ut inde incendium, vel insidias vicinitas reformidet, aut angustentur plateæ civitatis l. 14. h. t.* Distinguete dunque i diritti diversi, e la diversa loro intenzione; e vedrete, che indarno ne fate una miscea, per allucinare i vostri Lettori a farne l' applicazione odiosa ad un caso, che ne è affatto lontano, e incontroverso.

41. Di quel diritto publico, non *eminente*, ma piano, e commune in Roma, di poter far disgombrare le fabriche publiche, sapranno prevalersene ognora *a loro beneplacito* i Sommi Pontefici; dandone *direttamente* l' ordine essi medesimi, come fece Alessandro VII.; e come esso, e gli altri hanno fatto sempre anche per i più importanti ristauri delle stesse fabriche: tale, e tanta è stata sempre la premura, la stima, e l'affetto, che dessi hanno avuto per quelle, e per il *decoro*, e l' *ornamento* della Città, facendone un affare

tutto proprio. Io nel caso presente del forno ho amato, e stimato meglio di riportarmi al diritto commune privato, sempre sotto la protezione del publico, dei *diritti del Principato*, delle *Regalie maggiori*, che qualificano l'azione per il suo oggetto, così ragionando. Paolo III. nelle riferite parole del Breve a Latino Giovenale Mannetti, primo Commissario delle Antichità, da lui creato, parla molto energicamente contro le casette addossate a'Monumenti publici; e se chiaramente per tutti, con più forte ragione si deve intendere del nostro Panteon; e comanda al Commissario d' impedire, che non ve se ne appoggino delle nuove, o dei nuovi muri. *Illa est culpa, atque segnitia, sinere domunculas, & tabernas vetustis molibus applicari; quæ sui ignobilitate veterum ædificiorum splendorem deforment . . . neve his novæ domus, aut parietes applicentur.* Ognun vede in queste solennissime parole una riprovazione generale di queste attentate fabriche, e della colpevole mancanza di attività in chi le ha permesse; in conseguenza una protesta formale contro ogni supposto titolo di possesso, contro ogni prescrizione. A Paolo III. uniremo in sostanza, e più precisamente Benedetto XIV., il quale nelle parole riferite quì sopra §. 36. ordina ai due Canonici del nostro Tempio di star bene avvertiti, che nulla si attenti contro la fabrica, niente vi si appoggi, che possa pregiudicarle: *Numquid a quoquam factum, illatum, appositumve fuerit, quod ei detrimento esse possit.* Il primo non dà ordine generale al Commissario di far atterrare le attuali casette; ma siccome nelle Leggi si guarda prima lo spirito, e la ragione finale, e poi le parole, come rescrisse Antonino Pio Imperatore presso Callistrato nella *l.* 15. §.3. *ff. De leg. Cornel. de falsis*, e disse in altro caso Trifonino nella *l.* 20. §. 1. *ff. De bon. poss. contra tab.*; il Donello *Comment. de jure civ. lib.* 1. *cap.* 13. *num.* 9. : *Ratio Legis consulenda est, & hæc præcipue voluntas, & sententia Legis perspicitur; quin imo ratio nil est, nisi voluntas Legis; siquidem ratio, & causa Legis est id, quod Lex sibi propositum habuit*: e la ragione finale, e lo spirito del Pontefice, è di proibire, e impedire queste nuove fabriche, *perchè* deformano lo splendore degli anti-

chi edifizj : *Quæ sui ignobilitate veterum ædificiorum splendorem deforment*. Sarà dunque essa applicabile ugualmente al caso nostro, sebbene al rigor della lettera non si tratti di alzar di nuovo affatto una casetta addosso al Panteon; e molto più contribuirà ad animare la Legge chiara, con cui vado a procedere per impedire la ristaurazione di una brutta vecchia, morta; che risorgendo diventa nuova; che darebbe principio ad una nuova epoca della riprovata usurpazione; e tacitamente farebbe annullare per lei tutte le Leggi anteriori in via di fatto. Ciò non può essere, nè permettersi. Che però; ho ricorso all'Interdetto doppio del Pretore per le cose publiche, e per le sacre, perchè è in via ordinaria anche di privato a privato in certo modo, scritto a chiare note nel diritto commune, non odioso, onde non possa da maligni interpretarsi in modo sinistro, per colpo di autorità, di prepotenza; ma sempre *publici juris tuendi gratia*, come dice Ulpiano nella *l.* 1. §. 11. *ff. De oper. nov. nunc.* Ora secondo questi Interdetti, che cosa si chiede, e che cosa ci accorda il Pretore? Si fa istanza *ad prohibendum reficere*: e poichè tali Interdetti, come ben sapete, ma sapete dissimularlo, sono *restitutorj*; il Pretore risponde, che il reo avversario *restituat*; che rimetta le cose nel pristino stato, non solo senza aver compenso; ma a tutte sue spese. Anche colla sola proibizione di ristaurare, *reficere*, si otterrebbe l'intento; perchè la casa così perisce, e cade, e more al suo padrone: *res, quæ perit, domino perit. l.* 9. *C. De pignor. act.*; e il Tribunale delle Strade pensa a farle sbarazzare. Finisce la detenzione, o possesso del Luogo publico insieme alla casa; e quello ritorna al Principe; come al padrone diretto ritorna un feudo, un' enfiteusi, o qualunque altra cosa data a tempo determinato; nè perciò chi dee lasciarla, si può lagnare di esserne spogliato, o domandarne compenso. *Non videntur rem amittere, quibus propria non fuit. l.* 83. *ff. De regul. jur.* Farebbe ridere, chi seriamente dicesse al Principato, che egli si ricompri i muri del Panteon, benchè non gli abbia mai venduti, nè ceduti in alcun modo; ma ceduti, o venduti da un usurpatore, con tutta la capacità grandissima delle Terme, che abbiamo ve-

duto, per vostra confessione, costituire *la massima parte* della pretesa proprietà dei vostri Clienti, e di più la platea degli stessi edifizj, su cui è piantato il forno.

42. Che l' Interdetto, specialmente quello per i Luoghi, o Edifizj sacri, sia *restitutorio*; già lo dissi nella Memoria *pag.* 8., e ve lo ripeterò col nostro benemerito Ulpiano nella *l.*2.§.19. *ff. Ne quid in loco publ.*: *Locorum sacrorum diversa causa est: in loco enim sacro non solum facere vetamur: SED ET FACTVM RESTITVERE IVBEMVR: HOC PROPTER RELIGIONEM*: e nella *l.* 1. §. 1. *ff. De oper. novi nunc.*: *Erit transeundum ad Interdictum, Quod vi, aut clam factum erit, ut restituatur; & quod IN LOCO SACRO, RELIGIOSOVE, & quod in flumine publico, ripave publica factum erit: NAM HIS INTERDICTIS RESTITVETVR, SI QVID ILLICITE FACTVM EST*. L'effetto, che ne risulta quando ha luogo, si è, che la nuova fabrica, ossia quella addossata, o in qualsisia modo costruita sull'antica, o sull' area della medesima, si debba subito atterrare, e rimettere le cose nel primiero stato, *a spese* di chi l' ha fatta, o fatta fare, o approvato l'operato da altri per lui, se egli stesso ne è il possessore; o se altri, a spese loro, se vogliono; se no a spese del Governo, il quale in compenso si appropria i materiali, come dissi di Alessandro VII. Seguita Ulpiano a dircelo nel §.47. della detta *l.*2.: *RESTITVAS, inquit* (il Pretore). *RESTITVERE VIDETVR, QVI IN PRISTINVM STATVM REDVCIT; quod fit, sive quis tollit id, quod factum est; vel reponat, quod sublatum est; ET INTERDVM SVO SVMPTO: nam si ipse, quo qui interdixit, fecerit, vel jussu ejus alius, aut ratum habitum sit, quod facit; IPSE SVIS SVMPTIBVS DEBET RESTITVERE: si vero nihil horum intervenit, sed habet factum; tunc dicemus PATIENTIAM SOLAM PRÆSTARE DEBERE*. Colla quale brusca sentenza noi siamo ben lontani dal doverne rimborsare il valore. La ragione fondamentale di questo Interdetto anche nel diritto di privato a privato si è, che non è lecito di abusare della roba altrui senza permesso del padrone; e chi fabrica con mala fede nel suolo altrui, perde il fabricato. §. 30. *Instit. De rer.*

divis. l.7. §. 12. ff. De adquir. rer. domin. : Si quis in alieno solo sua materia ædificaverit , illius fit ædificium ; cujus & solum est : & si scit alienum solum esse , sua voluntate amisisse proprietatem materiæ intelligitur: itaque neque diruto ædificio, vindicatio ejus materiæ competit . L. 5. C. De ædif. priv. : Cum ædificia , quæ alieno solo imponuntur , solo cedant , nec impensæ his , qui improbe id fecerint , restitui debeant ; antiquato D. Hadriani Edicto Præses Provinciæ memor juris publici in dirimenda disceptatione legum placita custodiat . È molto più chi edifica in suolo publico, che sempre si dice in mala fede . *Rota Decis. 388.num.2.par.17. Recent.* Resterà dunque in libertà , e a piacere dei vostri Signori Clienti , anche dopo fatto *l' obligo di demolire* , di far ciò ; o di andarsene via in dato termine , e abbandonare la cura del resto ai ministri del Governo . Questa sarà la conclusione definitiva della lite , come lo è della vostra difesa , e della mia risposta alla medesima .

43. Ma siamo pure sempre generosi con voi quanto bramate : vi sia dovuto il prezzo , vi si dia . A quanto lo porteremo ? Già vi ho decomposti i vostri pretesi *diecimila scudi circa* , e ridotti a nulla : il Monumento antico ritorna al Principato . Che resterebbe a pagarsi ? Il fabricato nuovo fatto in attentato , e quasi con replicata violenza ? neppure . Ma vi si accordi eziandio . Ebbene sarà un guadagno dell'architetto , e del capomastro . E tutto questo merita una lite , merita di esporvi al pericolo di perder tutto ? Facciamo un'altra semplice riflessione ancora . Supponiamo , che un qualche ricco Amatore , o qualche società , con soscrizione di veri Intendenti , quasi già pronta , e onorata da più eminenti Personaggi , (come nel 1726. unitamente al Card. Alessandro Albani s'impegnarono altri varj Eminentissimi a favorire anche con denaro la conservazione delle Antichità (*a*)) impetrasse dal Sommo Pontefice la grazia , di

(*a*) Monsig. Blanchini *Camera , ed iscriz. sepolcr. de' liberti d' Augusto , pag.VI.* ce lo assicura per il sepolcro allora scoperto , scrivendo: *Dobbiamo altresì a più altri Eminentissimi suoi Colleghi la cura generosa , che prendono di promuovere le dotte applicazioni e in Roma , e fuori ; e di mantenere le Memorie erudite , che a quelle servono di accrescimento , e di appoggio .* Resterà del

far sgombrare a sue spese, e ristaurare il Panteon in tutto, o in parte cominciando dal forno; e la ottenga, vinta pure da voi la presente lite. La *causa* sarebbe publica, il *decoro* del Panteon, l'*ornato* della Città autorizerebbe la preghiera; la Legge stessa degl'Imperatori Valentiniano, e Valente *l. 5. C. De oper. publ.* dà ampla licenza di far simili richieste di fabriche publiche per ristaurarle a sue spese : *Ea instaurandi, quæ jam deformibus ruinis intercidisse dicuntur, universis licentiam damus*. Se colle altre Leggi addotte poc'anzi è lecito di costringere un privato a vendere la sua casa, per fare un edifizio publico; se anche per farne una privata più magnifica; non sarebbe doveroso, il poter costringere i vostri Clienti a cedere, e vendere il loro villereccio abituro, per liberarne il Panteon? Senza dubbio, quando abbiamo veduto la maggior premura degl'Imperatori nelle loro Leggi per far ristaurare i Monumenti rovinosi, e voi ne convenite: e a prezzo giusto, non arbitrario, secondo la regola osservata dai tanti sudetti Chirografi nelle Annotazioni. A qual pro dunque il vostro fabricare con tanto impegno, la vostra lite, e il vostro successivo trionfo? Impegno sconsigliato, e mal calcolato in ogni senso.

44. Dopo un laberinto quasi inestricabile di tante vostre enormi aberrazioni, siamo finalmente arrivati all'ultima parte della vostra difesa; alle declamazioni, alle irrisioni, alle ipotiposi vostre contro le supposte mie idee, contro le Antichità, in sostanza contro il *decoro*, l'*ornato* dell'alma Città, della Capitale delle belle arti, e del Mondo, contro tutti i Sommi Pontefici, contro chiunque abbia una dose di gusto, e di buon senso. A dire il vero, non mi fa maraviglia, che si trovi chi difenda l'eccidio del Panteon, quando sappiamo chi ha difeso, e lodato il suicidio; e sappiamo, che non v' è paradosso inconcepibile, che non vi è stata eresia scandalosa, i quali non abbiamo avuto dei parti-

continuato favore una prova nell'a publicazione della presente Opera; per cui non è mancato tra gli Eminentissimi Protettori chi somministri agli artefici splendidi ajuti, per conservare con le stampe delle figure, e delle spiegazioni la memoria del pari sollecita, e diligente del raro Monumento, il quale oggi presentasi alle future età nell' anno medesimo, che lo ha scoperto. Si trattava al più di un sepolcro de' Liberti della Casa dell' Imp. Augusto.

glani, e protettori. Ma pure costoro hanno almeno cercato sedurre con delle sottigliezze ragionate, e spiritose, con uno sforzo maraviglioso d'ingegno, o con l'incantesimo dello stile. Ma voi, animarvi a impugnare, a deridere il bello, il sublime, con puerilità, con uno stile sì basso, e sì brutto! Che improprietà di termini, che confusione di dritto, e di fatti; quanti falsi supposti; che giudizj strani in materie, che non intendete, e che anzi mostrate abborrire; che indifferenza in voi pel bello, e pel brutto, per il Panteon, e per un forno, per il privato interesse, e per il publico diritto, e godimento! Contradizioni perpetue, scherzevoli supposizioni, esagerazioni di nuovo conio, gettate sulla carta, senza badare, che scrivete più ai Professori di belle arti, che a me; a gente, che sa il valore di CINQUE CENTO MILA SCUDI, e l'uso, che potrebbe farsene! Il disprezzo intollerabile, che mostrate per gli antichi Monumenti, detti da voi con nojoso intercalare *ruderi*, senza conoscere la forza della parola (*a*), come può esser lodevole? Quei Monumenti tanto rispettati anche nelle loro *reliquie* da tutti i Sommi Pontefici, e da tutto il Mondo; chiamati da Alessandro VII. *ornamenti singolari* della Città, e *gloria del nome Romano*: quei superbissimi avanzi di antichi publici Edifizj, che il Petrarca chiama *ingens testimonium magnitudinis Antiquorum*; per li quali (scriveva con tanta compiacenza gloriosa Flavio Biondo, riportato nelle Annotazioni *pag.*38.) *viget adhuc solido innixa fundamento Romanæ gloria Majestatis*; quei gran nomi, altrove quasi inauditi, che quaranta, che cinquanta, che più migliaja ancora di Pellegrini in quaresima al tempo dello stesso Biondo, ossia d'Eugenio IV., andavano fiutando con tanta nobile curiosità, e piacere erudito, domandandone a chiunque incontravano, e contenti come la Pasqua, di averne qualche notizia: *Quo fit, ut a pluribus orbis terrarum populis, nationibusque advenis Roma, quam alia orbis*

(*a*) Questa vostra parola favorita non è Italiana, ma Latina, quale significa rottami, frammenti di materiali, calcinacci, casalino, cose di fabriche distrutte, da potersi rimettere in opera; non mai fabriche in piedi; non mai certamente i grandiosi avanzi delle Terme di M. Agrippa.

civitas frequentetur. Nec parvus est, contemnendusque is Romam confluentium numerus mortalium; quandoquidem quadragesimalis jejunii temporibus quadraginta, & quinquaginta, & quandoque plura millia ex multis earum, quas supra memoravimus, provinciarum Romam adeunt, Romæ Basilicas, Templa, Sacella, & singulas ædes circuunt; quorum nullus tam hebeti, stupidove ingenio, qui superba Romanorum olim Principum palatia, superbissimas spectaculis edendis institutas extructiones, Thermarum celsos fornices, & insana aquæductorum opera perlustrans, quid fuerint, quidve sibi voluerint, singulos sciscitans obvios, vidisse, scivisseque non lætetur: quei miracoli incredibili dell' umano ingegno, e della potenza del più grande Impero del Mondo, cui niun altro potrà mai uguagliare: quei testimonj parlanti al cuore, e alla mente, che ingrandiscono l'immaginazione, che fanno giustamente andar superbo chi ha l'invidiata sorte di respirare quest' aura di grandezza, e di magnificenza: questa inesauribile, solida, onorifica sorgente di ricchezza per gran parte della numerosa Popolazione, che mai niuno potrà toglierle, e che anzi le attira la benevolenza universale, e la universal gratitudine; quelli, e questa per voi tutto è un soggetto o di trastullo, o da far paura ai bambini, o da trapassare? Qual degradazione volontaria, e studiata dell'umano intelletto, equivalente a uno spirituale suicidio! E perchè con un frivolo artificio volete primieramente rivoltare le vostre armi spuntate contro di me, in personalità, in derisioni delle idee, che favorite imprestarmi a larga mano nel §.38., dicendo fra le altre cose ingegnose, che se la mia *erronea, e veramente straordinaria, e inconcepibile massima*, che le antichità spettino al Principato, *prendesse piede, e vigore, pochi sarebbero in Roma quei proprietarj di case, che non rimanessero esposti alle requisizioni del Sig. Commissario; pochi sarebbero quieti, e tranquilli nel possesso delle loro proprietà, perchè è rara quella casa in Roma moderna, che non sia costruita sopra qualche avanzo dell'antica Roma?* Miracolo che qui non abbiate ancor voi gridato: *Vejos migrate Quirites! Ma no*: vi risponderò colle vostre parole nel §.44.: *si tranquillizzino pure tutti i proprietarj*. La vostra è una vera

esaltazione di fantasia, è una confusione d'idee; di diritto, e di fatto; un uscire dai termini della questione, per renderla odiosa. Se mai fosse mia intenzione di mettere in *requisizione* tutti i proprietarj di case moderne fabricate sui Monumenti antichi, saprei, che debbo aver presente la regola fissata da Martino V., e ripetuta più volte: *juxta datam vobis a Domino prudentiam*. Sarei coerente a me medesimo; avendo prevenuta nelle Annotazioni *pag.*44. questa vostra pellegrina intimazione, coll'avvertire, che tante antiche fabriche non si possono denudare dalle moderne; che anzi ha convenuto, e conviene ristaurarle per sostenerle, se siano rovinate in modo da non potersi reggere da sè stesse, o da dover essere ajutate, sostenute, e anche in parte coperte per ripararle dalle intemperie, e da una totale rovina; ma che questi esempj non si potrebbero mai allegare, se non che *da qualche insensato*, per far credere egualmente necessario il forno della Palombella a riparare, e difendere, o a nascondere supposte bruttezze del Panteon, e delle Terme di M. Agrippa, che anzi deforma, e ingombra villanamente. Siamo dunque in particolar questione di fatto, e di dritto: siamo in questione del solo Panteon; se cioè, essendo esso il primo Monumento publico antico, il più bello, il più conservato, il più meritevole di tutti i riguardi e come Monumento publico, e come sacro, possiamo affermare, essere giunto il momento di applicare al forno, e sua casa rovinosa l'Interdetto del Pretore *ad prohibendum reficere*. Perchè vorrete eludermi una tale giustissima applicazione con delle chimere, con delle divagazioni, con dei supposti inconvenienti in altre fabriche? Basterebbe per tutta risposta, se ne fosse il bisogno: *Adducere inconveniens, non est solvere argumentum*. E potrei anche rispondervi col vostro stesso argomento in proposito del Tribunale delle Strade, deriso addietro nel §.23.; che questa è un' *eccezione del terzo*, della quale nulla a voi deve importare, nè io debbo farmene carico. Poc'anzi vi ho detto, convenendo con voi, che il far gettare a terra le fabriche moderne ben consistenti, addosso alle antiche, è riservato al Principe; ma che l'impedirne delle nuove, e proibire il *ristauro* delle vecchie morte, o mori-

bonde, secondo l'Editto del Pretore, è comandato da Paolo III. al Commissario delle Antichità. Se verrà pertanto il caso di un Monumento publico, sul quale possa aver luogo la Legge *juxta datam a Domino prudentiam*; se minacceranno rovina mano mano le altre case tutte per egual modo barbaramente addossate al Panteon, e alle Terme; sì, sì Signore, non mancherò al mio dovere, per non sentirmi rimproverare dal lodato Pontefice, sempre vivo, e parlante nella sua Legge, e da chi per esso: *Illa est culpa, atque segnitia, sinere domunculas, & tabernas vetustis molibus applicari, quæ sui ignobilitate veterum ædificiorum splendorem deforment*. E in qual altro antico Monumento potrebbe mai aver luogo questa Legge, se non lo ha nel Panteon? E non sarebbe colpa imperdonabile il trascurarne l'inapprezzabile opportunità, per dar luogo a una nuova epoca di disordini, di nuove usurpazioni a occhi veggenti in tempi di avvertenza maggiore comandata da tante Leggi? M. Furio Camillo presso Livio *lib.5. cap.30. n.51.* non direbbe a buon diritto: *Et plus vastitatis huic Vrbi secunda nostra fortuna faciet, quam adversa fecerit*? Sì, sì; non per gli onorevoli motivi, che rilevate voi sul mio conto, di *capricci*; non perchè io *sia invaghito di scuoprire in ogni angolo di Roma qualunque antico sasso*; non *per eccessivo zelo*, non *per fanatismo*, e poco manca che non diciate *per pazzia*: ma perchè quel grande Pontefice amante di Roma anche come sua Patria raccomanda al mio antecessore lo stesso attaccamento ad essa, del quale lo conosce *acceso*, siccome pure *infiammato* per lo Studio delle Antichità a segno, che voi, se egli fosse in mia vece, lo direste fanatico: *Ad quæ arcenda præter officii nostri partes, etiam privatus in Patriam amor NOS VRGET, ut illius, ex qua sumus orti, DECVS, ET MAIESTATEM conservare pro viribus cupiamus. Proinde ad te, qui eadem Patriæ CARITATE INCENSVS, in qua ex nobili, ac vetusta Familia natus es; & studio antiquitatum noscendarum, & perscrutandarum, sicut audivimus, & ipsi perspeximus, SEMPER FLAGRASTI, multumque in eo studio profecisti.... nostræ mentis oculos direximus*. Sopra chi cade ora il vostro biasimo, i vostri satirici, insulsi motteggi; sopra di

voi, e di me; o sopra di Paolo III., e di Latino Giovenale Mannetti, primo Commissario delle Antichità? Intanto è un fatto vero, che all'amore di Paolo III., allo zelo acceso del di lui ministro, Roma deve tante sue bellezze, e comodità; tante belle piazze, tante larghe, dritte, e comode strade. Leggete le varie iscrizioni, che ne parlano, riportate dal Ciaconio nella Vita del Papa *tom.* 3. *col.* 554. E voi, o chi intende più di voi, penserebbe mai, che l'amore, che il trasporto, il gusto per l'*ornato* di Roma, per le Antichità, per gli inestimabili Monumenti dell'architettura fosse allora nel grado, che lo conosciamo al presente; e che minore perciò debba esserne la premura dei ministri subalterni, ai quali il nostro adorabile Sovrano, animato certamente dallo stesso spirito di Paolo III., si degna con tanta clemenza affidarne la cura, approvarne, e commendarne i suggerimenti? Per quanto poco voi amiate le Antichità, per quanto vogliate ignorare le Leggi civili, e le Decretali de' Sommi Pontefici sopra l'immunità delle Chiese, da non potervisi appoggiar fabriche private, da riprovarne *l' incomodo*, e *l'indecenza*, come vi disse il Card. de Luca sopra nel §. 36., non vi accendereste di santo zelo, qual nuovo Finees, e non correreste a stramazzare colle vostre mani chi ardisse temerario accostarsi con tale intenzione, e stender la mano sacrilega al moderno miracolo delle belle arti, al più vasto, e magnifico Tempio del Mondo, alla Basilica Vaticana, in cui ogni giorno cantate le laudi dell'Altissimo? E che altro vi vuol far comprendere Paolo III. quando continua a dire come sopra: *Debuissent antiqua Vrbis Monimenta conservari, ut in ipsis Templis, ad æternitatem ædificatis, divinæ magnificentius, ac diuturnius celebrarentur*? Se avessi taciuto nel caso nostro, avrei temuto, che il genio stesso del Re Teodorico, benchè forestiere, e semibarbaro, si fosse svegliato a gridarmi, come già a Tancila presso Cassiodoro *Var. lib.* 2. *epist.* 35.: *Acerbum nimis est nostris temporibus antiquorum facta decrescere, qui ornatum Vrbium quotidie desideramus augere*. Chi potrebbe mai pensare altrimente riguardo al Panteon? Eppure a voi, al vostro genio nazionale erudito era riservato l'onore di emulare un Erostrato

indirettamente ; di stonare sì fattamente *extra chorum* . Dalla vostra penna soltanto poteva uscire nel §. 50. , che *non avreste difficoltà di sostenere , che niuna utilità publica , e molto danno al decoro , all' abbellimento , al commodo , ed alla sicurezza della Città di Roma ne verrebbero dallo scuoprimento de' rimasugli delle Terme di Agrippa mercè l'atterramento delle case , che le coprono col Panteon tutto intorno* . Lo vedremo ; ma in questo impegno da nuovo Gigante contro il Tempio di Giove Ultore , vi prego nuovamente di non confondere il forno col resto ; un' azione legale , particolare , necessaria , con un progetto generale possibile . Ma sentiamovi anche nel grande , e nel totale delle case , per vedere sin dove possa trasportarvi il caldo mal misurato della disputa , e dell' impegno . *Che cosa mai si vedrà dopo la loro demolizione* ? dite voi . *Antri , spelonche , archi antichi , ma brutti , e deformi , che i Cucumos veggono tutto giorno ; e che niuno mai degl' Intendenti di belle arti va a visitare , disprezzandole affatto , come cose di niun pregio* . Bravissimo! Io crederei disonorare la mia penna , se pensassi seriamente a rispondere a un complesso di spaventevoli parole da scena tragicomica , che fanno ridere , e fumare insieme gl' Intendenti , i quali mai non hanno disprezzato quegli avanzi nobilissimi del Panteon , che stanno uniti alle Terme ? quel corpo in ispecie del medesimo , che ho scoperto io per la prima volta , e su cui tanto hanno disputato gli antiquarj , e gli architetti ; il Laconico , e il corpo stesso delle Terme , consistente in cinque cameroni ben conservati colle loro volte antiche . E' colpa del vostro forno , del vostro granaro , farinaro , buratto , e immondezzajo generale , e dei vostri stizzosi , cerebrosi ministri , e cascherini , se molti degli Intendenti , degli Amatori , ed Architetti , vedendo un ammasso di casette grottesche , e di tugurj villerecci , neppur sospettano , che dentro vi sia un tesoro di Antichità ; se altri benchè vogliosi , e curiosi , non hanno potuto a loro agio penetrarvi . Lo sa , e lo dice il meritamente famoso Desgodetz , architetto di Luigi XIV. , venuto a posta a Roma , per disegnare , e incidere i Monumenti antichi , il quale non potè disegnar bene il Panteon da questa parte , nè le Terme ,

perchè erano appunto occupate da case, ove non si entrava. *Je ne les ai point dessinés, parce qu'ils sont enfermés dans des maisons particulières où l'on n'entre point; et j'ai fait le Temple comme étant isolé, parce qu'il est par le haut* (a). Il Sig. architetto Giuseppe Valadier, potrà informarvi delle difficoltà, e delle male grazie, che abbiamo dovuto insieme soffrire per entrarvi più volte a disegnare ciò, che non aveva potuto il Desgodetz, per la ristampa, che si prepara della di lui Opera d'ordine, e a conto del Sovrano. In tale occasione abbiamo bene esaminato, come erano anticamente tutti questi corpi, come sono ancora attualmente, e come resterebbero maravigliosi, come più maravigliosi resterebbe tutto il Panteon isolato dai moderni indegni fabricati, quale l' ho mostrato appunto nelle quattro figure in rame, date in fine delle Annotazioni; figure ricavate, e confrontate, come ho ivi accennato, dalla grand' opera del celebre Piranesi la più esatta di tutte; non mai da me inventate, o accomodate alle mie nuove idee; come voi con ignoranza profonda, maliziosa, e *calunnia patentissima* asserite nel §. 50., che ho fatto disegnare a mio modo *quegli archi, benchè non esistano nè in quello stato, nè con quella integrità, che si descrive nel rame*. Siete Giudice troppo incompetente in queste materie: bestemmiate quello, che ignorate colla mente, e cogli occhi del corpo; nè potete avere diritto ad esser creduto, e nemeno compatito come il calzolajo giudice *oltre la scarpa*. Sono vere fanciullaggini le vostre ipotiposi, o preteso quadro, che volete fare ai vostri Lettori, a quei *tanti, e tanti amatori del bello, e del buon gusto vero* a modo vostro, di tutti gli orrori, degli incomodi publici, dei gravi danni, che ne risulterebbero dal voler disgombrare il Panteon dalle case moderne; *di una fossa profonda di dodici palmi buoni, che bisognerebbe scavare, per giugnere al piano antico del medesimo: della perdita di tre publiche strade nel più bel sito di Roma: incommodo, che muove il più alto ribrezzo. E non sono poi incommodi*, seguitate a dire, *ed incommodi insopportabili la perdita di*

(a) *Les edific. antiq. de Rome, du Pantheon, pl. 1. pag. 3. Paris 1779.*

tante abitazioni, e di tante botteghe nel centro di Roma: il dispendio enorme dell'Erario per supplire alle tante indennità da pagarsi ai diversi possessori di case, e botteghe; l'altro non minor dispendio della stessa demolizione di tanti edifizj, del riattamento dei caduchi avanzi delle Terme, e de' muri dell'ampia fossa, e forse ancora de' nuovi fulcri, e sostegni da farsi all' Accademia Ecclesiastica, e a tutte le case, che rimarranno ne' lati opposti delle strade, che andranno a distruggersi? Ecco dunque la publica utilità, che si promette a Roma dall' atterramento delle case ciugenti le ruine delle Terme di Agrippa: la perdita di tre strade: UNA SPESA DI CINQUE CENTO MILA SCUDI ALMENO: una fossa racchiudente ruderi, e ruine orridissime. Ed affinchè non si creda alla sola vostra rettorica dimostrazione, per parti, di tanti orrori, e danni, voi chiamate in soccorso il rinomato architetto Giacomo Paticchi; e con autorità maggiore il più celebre Sig. Palazzi, come Perito giudiziale, le di cui parole sono ben pesanti ai Professori, e agl'Intendenti, per assicurarli sulla sua *perizia, pratica*, e *coscienza*, che *essendo sicuri, che nel caso nostro togliendosi il controverso fabricato NIENTE DI PIU' ci si presenterebbe, che una maggior superficie di quella SEMPLICE MURAGLIA, di cui ammiriamo a dovizia l'esatto meccanismo nella maggior parte dell'esterno del Panteon*, POSSIAMO PERO' DARCI PACE PER NON CONSIDERARCI PER QUESTO CAPO IN CONTO ALCUNO DEFRAUDATI DELLA VISIBILITA' DI PARTI ARCHITETTONICHE DA FARCI COLPO PER LA LORO NOVITA'. Sfornito come siete di ragioni legali per sostenere la vostra fabrica, e la sua difesa, faté bene a divagarvi, e a divertire i vostri Lettori in queste estranee digressioni; e di appoggiarvi a robuste colonne d'insigni Professori cotali; ma non vi accorgete, che insultate gli altri tutti, con tutti gli *amatori del bello, e del buon gusto vero*; ed abusate del tempo, e della pazienza degli occupatissimi, benchè umanissimi Giudici. Non voglio imitarvi in questo. Ma pure qualche cosa bisogna rispondervi, ed insegnarvi. Cominciamo dal dire, che io non avrò mai la temerità, o il coraggio, o la mancanza di

buon senso, di preferire il ponderoso giudizio del vostro Sig. Paticchi, nè dell'altro vostro Sig. Palazzi, che non parla da-Perito giudiziale, quando parla di ciò, che non gli è richiesto; quando vuol giudicare dell' antico, che mai non ha studiato, e non intende, perchè non era di tanta moda in tempo più antico; che parla per carità, e per mal intesa compassione dei vostri Clienti, non per scienza di causa, ec. ec., come provai nelle note alla di lui Perizia in Appendice alle Annotazioni *pag. 91. e segg.*; di preferire, dico, un tale giudizio al progetto già concepito, e cominciato ad eseguire nella piazza, con tanto criterio, e sano discernimento in tempi, ne' quali la Roma augusta appena alzava il capo, attonita della sua esistenza dopo i tanti devastamenti, sono quasi anni quattrocento, dal Papa Eugenio IV., di sbarazzare totalmente il nostro edifizio, come dissi nella Memoria *pag. 12.*; al desiderio ragionato del gran Card. Bembo, il quale non solo bramava isolato da moderne fabriche il Panteon, ma ci voleva una piazza tutto intorno, colle parole riferite nella stessa Memoria *pag. 4.*: *Nam Pantheon quidem ipsum, quæ profecto ædes maxime, quoniam rotunda est, late circumstrato foro patere undique, prospicique debuerat; ita paulatim domibus, tabernisque ad Templi parietes exædificatis, obsepierunt, ut ab aquilone tantum nunc vix, ægreque conspiciatur.* Alessandro VII. cominciò dal secondare il voto di un tanto personaggio: sbarazzò la bella Piazza attuale, e il Portico. Ritornò a farla sgombrare, e adornarla maggiormente Clemente XI. coll' Editto riportato nella stessa Appendice *pag. 79. per maggiore ornato, e splendore della Città, e a fine, che si possa godere la bella, e spaziosa veduta di detta antica Fontana, e Piazza*; Editto che fu rinnovato per la stessa ragione d' ordine di Benedetto XIII. nel 1725.; giusta ragione data anche dalla Sagra Rota nelle parole riferite qui nel §. 35. *p.* 50. che, *Templa spectatissimo loco constituta esse debent.* I veri Intendenti hanno portato avanti tanto più i loro voti a favore del Panteon, che per goderne meglio, e gustarne più lentamente, e da lontano la prospettiva, il miglior pittore de' nostri tempi, il Cav. Antonio Raffaele Mengs, umiliò supplica alla Santità

di Clemente XIV., pregandolo in nome delle belle arti in specie, a non permettere, che si rifabricasse la casa sulla piazza della Maddalena; ma che anzi Sua Santità si degnasse cominciare da quella una magnifica continuata piazza fino al Tempio. Qual bellezza non sarebbesi accresciuta alla Città, ed al Panteon! Non si desidera da tutti, non vi è il progetto da secoli, di far altrettanto dal Ponte S. Angelo a S. Pietro? Piazza! Piazza! griderebbe il più meritamente rinomato Poeta originale, autore del Mar grande, se vivesse ai nostri giorni. E quel bravo Milizia, che voi citate sì male a proposito dopo averlo creato Marchese, v' intonerebbe all' orecchio il suo favorito *bon mot*: che Roma ha bisogno ormai di *un Papa, che sfabrichi, che distrugga*: e tutti gli fanno eco; tutti convengono, che dicea bene. Il Panteon isolato non farebbe una novità sorprendente? Una cosa decisa da secoli, tanto desiderata dai vivi, e dai morti, non farebbe epoca: sola non basterebbe a immortalarne un Pontefice? Non potrebbe dirsene a ragione con Marziale (*a*):

Unum præ cunctis fama loquatur opus?

E' ella angusta Roma cotanto, per aver bisogno di quattro vilissime case semirovinose, catapecchi da Ghetto, abitazioni barocche di sorci, e d' insetti meglio, che di uomini, sconcie dentro, e fuori, affumicate, umide, e malsane, esposte continuamente al pericolo d' incendj, preveduti, e detestati dalle Leggi addosso a questi edifizj publici, come dissi nella Memoria *pag.6.*, e quì §. 40. *pag.60.*, e lo sa il Tribunale del Governo; sali, e scendi continuo, per adattarsi ai muri delle Terme, e del Panteon? E dell' uno, e delle altre, che mal governo finora non ne hanno fatto i rispettivi padroni, e i pigionanti? Ve lo dissi nelle Annotazioni *pag. 46.* del cappellaro, che cominciava a tagliare nel vivo del muro del Panteon un largo spazio per un credenzone, se non giungevo a tempo ad impedirlo. Lo confessate voi di tutti nell'attestato del lodato Paticchi nel vostro Som. *n.28. lett. Q.*; non vergognandovi di ricavarne un argo-

(*a*) *Lib. ult. epigr. 1. vers. ult.*

mento a vostro favore: *Che in tutte le divisate case quella porzione di esse, che resta per una parte formata dal muro del Panteon, QUESTO MURO SI VEDE ADOPERATO, ED OCCUPATO SECONDO LI BISOGNI, ED IL DESTINO DI CIASCUNO*. Non inorridiste, non vi si stupidì la mano a soscrivere questa relazione, invece di compiacervene, e farne pompa? Nei cameroni del vostro forno quali non sono i danni recati alla periferia del Panteon; cornicioni tagliati, buchi per tutto, e per ficcarvi le teste dei travi, e per sciacquatorj, ec. ec., muri tagliati, assottigliati, porte aperte, e che so io? E poi avrete l' impudenza di assicurare §. 46., che *è certo, che col possesso di secoli, e secoli i possessori* della Palombella *non hanno recato il menomo detrimento al Panteon: ed è anzi certo, che la parte di periferia coperta da un tal fabricato, è la meglio conservata, come quella, che interessa moltissimo di conservare, e guardare ai padroni di quelle case*? Come potrete con fatti così palpabili, e dopo tal vostra confessione, e relazione, con cui volete in sostanza provare, che tutti sono i padroni di usare, e abusare dei muri del Panteon, e delle Terme, come potrete insultare alle Leggi, a quella tutela dei Monumenti publici, che non negate ai Sommi Pontefici, col soggiugnere: *Se i Signori Cucumos faranno il menomo oltraggio alla periferia del Panteon, sono pronti a renderne conto. Il Sig. Commissario eseguisca pure il suo impiego, ed intimi le pene prescritte dalle Leggi*? Non è questa una manifesta, madornale, insultante contradizione? La descrizione esatta dei veri danni fatti al Panteon in tanti secoli dalle addossate case, ora in gran parte nascosti, ed invisibili; il vero orrore, che farebber a vederli, se quello venisse sgombrato, e ritornato *al nudo pristino aspetto*; è il bel chiaroscuro, che manca nel vostro quadro degli orrori, che vi figurate possibili, e che avete maliziosamente taciuta, o non capita. Questi orrori, e danni ora si vogliono esaminare, si vuol loro mettere un termine finalmente. Non vi spaventino i pretesi incomodi delle strade, che in nulla si altererebbero; non sognate *fulcri* necessarj alle vicine case, perchè e strade, e case sono ben sostenute dai

muri delle Terme, che ancora vi esistono, e le reggono attualmente, come potete vedere nelle citate mie figure. La pretesa fossa può immaginarsela chi non intende architettura, nè arte muratoria. Ma se ella vi fa un tanto orrore anticipato; spianate pure tutto al paro delle strade, abbujate quei ben calcolati *dodici palmi* del piantato del Panteon: ebbene,*quid inde?* il dippiù del fabricato fino in cima,125. e più palmi non farebbero un ottimo effetto; l' occhio non si pascerebbe, l'intelletto non gioirebbe di quel rotondo magnifico tutto attorno? Sì, sì, siatene persuaso ancor voi, come tutti lo sono generalmente. Volendo pagare tutte le buone,e le vilissime altre case; chi si è preso il piacere di stimarle, ha trovato, che tutte si acquisterebbero con 15. mila scudi; e dico io assai meno, per essere anch'esse affette all' Interdetto del *prohibendum reficere*; non compresi però i muri, l'area, e platea del Monumento antico, che il Principe non deve ricomprare,come avete preteso voi per le vostre casuccie fornarie. I materiali pagano le spese della distruzione, e del trasporto dei calcinacci. Ove dunque si avrebbero da impiegare quei vostri CINQUE CENTO MILA SCUDI ALMENO, calcolati non altrimente, se non perchè andate alla moda del secolo de' milioni? Gl' Intendenti Romani, ed Esteri; e i più piccoli, e i meno conosciuti veri amatori dell' *onore*, del *decoro* della loro Patria, già fanno a gara esibizioni generose di danaro; due, un distinto Inglese, e un più distinto Francese, fino a mille scudi ciascuno: i vicini stessi, che tanto compatite, mi hanno fatte offerte proporzionate al loro genio, e alle loro forze. Qual altra difficoltà vi resta? Niuna. Diamo ora subito subito principio dal tugurio del vostro forno a vedere il bell' effetto, perchè così comandano le Leggi finora esposte; poi si discorrerà del resto. Siate contento, e più che persuaso, che resterà bellissima, superba, ridente, e interessante, tutta quella metà del Panteon, malgrado il giudizio di *pace* del Sig.architetto,in ciò stragiudiziale,Palazzi; e quel fianco delle Terme tale quale potete vederlo nella figura quarta delle sudette: bella, vasta, e comoda riuscirà la strada, anzi piazzetta, non più un *angiporto*; e l' aria sarà più ventilata, e

zeffirina per tutti i vicini;e per l' Accademia Ecclesiastica specialmente,la quale è ora condannata a vedersi incontro casucce informi da villaggio, steccati di legno, e fetenti gallinari. Il Publico in ultimo ne sarà più sodisfatto, che di vedere *compita*, *intonacata*, *e imbiancata la nuova facciata del forno*, come credete poter lusingare nel §.49.

E perocchè ormai *sat prata biberunt*, gradite, ornatissimo mio Sig. Avvocato, eruditissimo, che io vi lasci con nuovi ringraziamenti un amorevole ricordo dettatovi dal bel cuore di Plinio il giovane (a): *Revercre gloriam veterem*, *& hanc ipsam senectutem*, *quæ in homine venerabilis*, *in urbibus sacra est*: *Sit apud te honor antiquitatis*, *sit ingentibus factis*, *sit fabulis quoque*. Addio.

Dalla Biblioteca Chigiana li 20. febraro 1807.

(a) *Lib.* 8. *epist.* 24.

APPENDICE
DI VARJ DOCUMENTI.

1.

Biglietto dell'Emo Sig. Card. Segretario di Stato, in cui si dichiara causa del Principato quella contro la casa del fornaro alla Palombella, e della quale l'Avvocato Fiscale dee prendere la difesa.

A Monsignor Pio Ferrari.
Dalle stanze del Quirinale 22. decembre 1806.

Dovendosi proporre nella Congregazione particolare deputata da Nostro Signore, e di cui V.S. Illma è Segretario, la Causa, che si agita contro i Sig. Cuccumos, ed altri *per la pretesa riparazione della fabrica caduca del così detto Forno della Palombella,* che ingombra il muro esteriore del Panteon, incombe all'Avvocato del Fisco, e della Rev. Camera Apostolica la difesa *dei diritti, che possono competere al Principato, ed al Publico*, per impedire *questa pretesa riparazione*, colla quale *si proseguirebbe ad ingombrare un Monumento di tanta importanza*. Perciò dovrà il suddetto Avvocato Fiscale in tale difesa godere dei privilegj, che gli competono nelle cause civili, che egli sostiene in tale sua rappresentanza; e sarà in conseguenza di lei cura, di obbligare i Difensori delli Cuccumos a comunicare precedentemente le loro difese ec. *F. Card. Casoni.*

2.

Breve di Paolo III., col quale crea Commissario delle Antichità Latino Giovenale Mannetti.

Dilecto Filio Latino Juvenali Mannecto, Civi Romano, Familiari, & Secretario Nostro Paulus PP.III. Dilecte Fili salutem &c.

Inter ceteras Romani Pontificis curas, illam quoque memorandam arbitramur, ut Almæ Urbis Nostræ Romæ, cui sedem pri-

mo universalis Imperii; deinde sanctæ Christianæ Religionis Deus concessit, *cum religionis cultu etiam memoria veterum Monimentorum conservetur*. Pertinet enim ad Fidei Nostræ dignitatem, & gloriam, quod illius Caput in loco, & capite tanti Imperii erectum est, digne quidem cum nullum in terris Regnum, nulla Dominatio majoribus refulserit virtutibus; quas Deus sua clementia remunerans, mutato per rerum humanarum instabilitatem Imperio, substituit Religionem cælestem, ut hac fulgentius, quam terrena potestate corruscaret. *Quo magis postquam omnis Idolatriæ cultus ab ipsa Urbe sublatus est, ET TEMPLA IDOLIS DICATA IN DEI NOSTRI, ET SANCTORUM CULTUM ABIERUNT, DEBUISSENT ANTIQUA URBIS MONIMENTA CONSERVARI, UT IN IPSIS TEMPLIS, AD ÆTERNITATEM, ET SPLENDOREM ÆDIFICATIS, DIVINA MAGNIFICENTIUS, ET DIUTURNIUS CELEBRARENTUR*, & ab invisentibus Urbis ruinas Deo laudes reddefentur, qui tantas opes, & potentiam hominibus concessisset. Verum, *quod non sine summo dolore referimus*, factum est, imo fit quotidie, ut præter Gothorum, Vandalorum, atque aliorum Barbarorum, & Græcorum, ipsius quoque temporis injurias, *nostra incuria, atque culpa, imo etiam dolo, atque avaritia veterum decora alta Quiritum lacerentur*, conterantur, obruantur, asportentur: *Illa est CULPA, atque SEGNITIA sinere caprificos, & hederas, aliasque arbores, & vepreta innasci, quibus marmora, & moles findantur, mox evertantur: DOMUNCULAS ETIAM, ET TABERNAS VETUSTIS MOLIBUS APPLICARI, QUÆ SUI IGNOBILITATE VETERUM ÆDIFICIORUM SPLENDOREM DEFORMENT*; & quod multo damnabilius est, etiam statuas, signa, tabulas marmoreas, atque æneas, porphyreticos, & numidicos, aliorumque generum lapides extra Urbem in alienas Terras, ac Civitates asportari. Illa autem est avaritia, ac dolus, seu crimen potius, confringi passim, & comminui hæc omnia, & in calcem coqui ad domos novas ædificandas, ut, *nisi provideatur, non longissimo tempore Romam veterem Romæ requiri necesse sit*. Quid? quod etiam in hujusmodi confractione, & comminutiona antiquitatis etiam interdum ossa Sanctorum Martyrum, in ruinis hujusmodi sepultorum, comminui, & violari contigit, fierique, ut cum Romanæ majestatis læsione etiam sacrilegium misceatur: ad quæ arcenda præter officii nostri partes, etiam privatus in Patriam amor *Nos urget*, ut illius, ex qua sumus orti, *decus, & majestatem* conservare pro viribus cupiamus. Proinde ad te, qui eadem Patriæ caritate *incensus*, in qua ex nobili, ac

vetusta Familia natus es, & studio Antiquitatum noscendarum, & perscrutandarum, sicut audivimus, & ipsi perspeximus, *semper flagrasti*, multumque in eo studio profecisti, quique Nobis tua virtute, fide, ingeniique præstantia admodum carus es, nostræ mentis oculos direximus, tibique hanc curam, quæ Nobis summe cordi est, ut debet, demandandam statuimus, firma spe freti, te in gratiam Nostram, *in Patriæ decus*, in tuum studium ei rei *omni solertia*, *& vigilantia* incubiturum esse. Itaque te *Commissarium* super hoc nostrum *generalem* deputantes, plenissimam tibi facultatem auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus, intendendi, incumbendi, & curandi, ut omnia dictæ Urbis, & Districtus ejus Monimenta, Arcus, Templa, Trophæa, Theatra, Amphitheatra, Circi, Naumachiæ, Porticus, Columnæ, Sepulchra, Epitaphia, Eulogia (sic), Moles, Aquæductus, Statuæ, Signa, Tabulæ, Lapides, Marmora, & denique quicquid nomine Antiquitatum, vel Monimentorum comprehendi potest, *quantum fieri poterit*, conserventur, atque a vepribus, virgultis, arboribus, præcipue hederis, & caprificis, omnino liberentur: NEVE HIS NOVÆ DOMUS, AUT PARIETES APPLICENTUR, NEU IPSA DIRUANTUR, COMMINUANTUR, CONFRINGANTUR, in calcem coquantur, aut extra Urbem asportentur. Contra facientes autem pœnis pecuniariis, ultra generalem excommunicationis sententiam, quam in eos post monitionem a te eis factam, in his scriptis ferimus, tuo arbitrio imponendis, & ad opus tuæ curationis hujusmodi applicandis, mulctandi, & puniendi, quæcumque ad hoc pertinentia, & tibi visa quibusvis nostro nomine sub pœnis tibi visis præcipiendi, unum, seu plures loco tui, ubi opus fuerit, cum simili, vel limitata facultate subdeputandi, omniaque alia curandi, perficiendi, & exequendi, quæ ad Nostram hanc commissionem effectualiter adimplendam spectare cognoveris &c. Datum Romæ apud Sanctum Petrum &c. die 28. novembris 1534. anno primo.

3.

Attestato del Sig. Macario Marmorelli, architetto, sulla stima fatta dei muri del Panteon, e di tutte le Terme di M. Agrippa, colla loro area, unitamente alla casa moderna del forno, e altra annessa; tutto compreso nella vendita fatta dalla Casa Crescenzi Bonelli ai Sig. Cucumos.

Essendo stato giudizialmente interpellato io sottoscritto architetto dall'Illmo Sig. Avv. D. Carlo Fea, Commissario delle

Antichità, avanti Monsig. Illmo e Rmo Ridolfi per gli atti Ruggeri, Notaro A. C., sotto il dì 28. gennaro 1807., affine di schiarire due articoli espressi nella stima fatta del Casamento, posto in Contrada *la Palombella*, confinante per un lato con il Panteon, ed avanzi delle antiche Terme di M. Agrippa, una volta spettante all'Eccmo Sig. Duca Pio Bonelli, ed acquistato mediante tale stima, sottoscritta dalli Signori Giuseppe Camporesi, e Felice Giorgi, architetto delli Signori Michelangelo, Isabella, e Maria Cucumos il secondo, e il primo del lodato Sig. Duca, li quali articoli consistono sulla stima, e quantitativo de'*Muri*, e dell'*Area*, o sia *Sito* fabricato della medesima; Quindi è, che avendo io sottoscritto, come Misuratore dell' Illmo Sig. Felice Giorgi sudetto, misurate, e descritte tutte le parti componenti quel fabricato, ritrovai in riguardo alli *Muri*, che dalla parte, ove è il Granaro, e Farinaro, *li Tramezzi*, *e Voltoni di due piani*, *che compongono cinque vani di questi siti protratti dal muro tondo del Panteon fino alla strada verso l'Accademia Ecclesiastica*, *erano di muraglioni degli avanzi delle dette antiche Terme*, e di una grossezza eccessiva, per l'uso di tal fabricato; e perciò da me sottoscritto si credette apprezzarli, e valutarli in detta stima *per la sola grossezza di palmi due circa i muri di Tramezzi*, inclusivamente al necessario fondamento; e li *Voltoni* per la sola *grossezza* della cima *di palmo uno*, *e tre quarti*, quanto esigeva il bisogno all'uso di tal fabricato. Rispetto poi alli *Muri della periferia esterna del Panteon*, per quanto confinano con il fabricato suddetto, furono da me apprezzati, e valutati *per la sola grossezza di un palmo*, ossia un *muro*, secondo lo stile solito dell'arte praticarsi nei muri divisorj.

Per il secondo articolo risguardante il *Sito* fabricato, questo fu da me misurato, e valutato per tutta l'*Area*, che occupa, inclusivamente la parte, ove sono li *Muraglioni*, e *Voltoni* suddetti; estraendo soltanto quella porzione di *Sito* occupato nel piano terreno della Sagristia del Panteon, il quale verrebbe a formare il *Sesto Camerone*, uguale alli sopra descritti (*a*).

Che è quanto devo attestare in seguela dell'obligo precitato. In fede Roma questo dì 6. febraro 1807.

Macario Marmorelli architetto.

(*a*) Il tenore di quella Perizia, stima, e attestato è una prova chiarissima, che la casa mai non sia uscita dalla Casa Crescenzi, usurpatrice nel secolo XIV.; e però mai non ne sia stata fatta altra stima ne per vendita, ne per inventario.

4.

Chirografo Ssmo, che permette al Duca Pio Bonelli Crescenzi di vendere il forno alla Palombella, *ed altra casa annessa, non ostante vincoli fidecommissarj, ed ipoteche.*

Monsignore Alessandro Lacchini Nostro Uditore. *Ci ha fatto rappresentare* il Duca Don Pio Bonelli, che attese le passate vicende, e le peripezie da lui sofferte, ha dovuto la sua domestica azienda soggiacere ad enormi discapiti, anche per le pretensioni eccitate dal di lui fratello Don Leonardo sulla Primogenitura istituita dal Cardinal Fra Michele Bonelli, e per le vistose somministrazioni dovute dare, tanto al prefato Don Leonardo, che alla di lui madre in vigore di Decreti del vostro Tribunale, e dei Prelati Napulioni, e Ridolfi Giudici deputati; Onde è, che quantunque sia egli fin ora vissuto in uno stato di somma parsimonia, ed economia; ciò non ostante le rendite del suo Patrimonio, che, detratti i pesi ordinarj, e straordinarj, non giungono all'annua somma di scudi settemila, non sono state sufficienti per riparare le perdite fatte, e supplire ai nuovi obblighi, che gli sono stati ingiunti, sebbene per il suo mantenimento non siasi egli appropriato giammai neppure un soldo delle rendite di Roma; all'oggetto pertanto di soccorrere allo smanco, ed agli urgenti bisogni si è veduto in necessità il di lui Maestro di Casa in Roma di contrarre molti debiti, che formano il quantitativo di Scudi cinquemila novantasei, e baj. 1. $\frac{1}{2}$ a tenore della umiliata nota, e fede di detto Ministro; e pressato, com'è, dai creditori non trova altro mezzo, che quello di procurare la vendita del *forno posto alla Palombella con tutte le Fabriche ivi annesse*, il quale è di libera pertinenza dell'Oratore pervenutogli colla Eredità del Marchese Virgilio Crescenzi, che al suo particolare Fedecommesso unicamente sottopose il Palazzo, e la Tenuta posta a Tor di Quinto; Siccome però i Beni ereditarj di esso Marchese Virgilio rimangono gravati di un cambio perpetuo, che nell'anno 1762. da lui si contrasse nella somma di scudi quindicimila a favore della Secondogenitura, o sia Prelatura ordinata dal Cardinal Carlo Bonelli; Quindi è, che, sebbene siasi trovato il compratore del detto *forno*, *ed annessi per il prezzo di scudi cinquemila duecento cinquanta*; ciò non ostante egli non intende di farne l'acquisto, SE NON VIENE PRIMA L'INTIERO FONDO PIENAMENTE LIBERATO DA QUALUNQUE VINCOLO, ED IPOTECA, lo che, come prosiegue l'Oratore ad esporci, si potrebbe conseguire *trasferen-*

desi questo vincolo, ed ipoteca per la succennata somma di scudi cinquemila duecento cinquanta circa nei beni spettanti alla Primogenitura del Cardinal Fr. Michele Bonelli da esso Oratore posseduta; Ciò posto essendo egli nella positiva necessità di sodisfare i suoi creditori, e non avendo nelle attuali sue critiche circostanze altra maniera per supplire, che alienando il suddetto capitale, giacchè le annue rendite del suo Patrimonio sono troppo ristrette in confronto dei pesi, che lo gravano, si è fatto perciò coraggio di ricorrere a Noi *UMILMENTE SUPPLICANDOCI, AFFINCHE' PER L'EFFETTO DI DETTA ALIENAZIONE VOGLIAMO DEGNARCI DI DICHIARAR LIBERO IL DETTO FORNO, E FABRICHE ANNESSE DALLA SURRIFERITA OBLIGAZIONE, ED IPOTECA, DA TRASFERIRSI SULLI BENI SPETTANTI ALLA PRIMOGENITURA DEL CARDINAL FRA MICHELE BONELLI, derogando perciò alla testamentaria, o altra disposizione di detto Fedecommettente, ed a qualunque altra cosa, che ostar potesse in contrario: IN CHE SI LUSINGA L'ORATORE DI ESSERE DA NOI BENIGNAMENTE ESAUDITO*, non solo per il succennato riflesso, che i debiti, dai quali si trova gravato, non provengono già da voluttuose spese, che abbia egli fatte, mentre nell'amministrazione delle rendite del suo Patrimonio si è sempre regolato in maniera, che l'esito non fosse mai maggiore dell' introito; ma bensì hanno origine da quei straordinarj accidenti, ai quali si è veduto esposto; ma ancora perchè il medesimo Duca ricorrente, oltre avere altri capitali liberi, coi quali alla sua morte potrebbe essere al momento *redenta la Primogenitura DA QUELLA IPOTECA, CHE SI VUOLE ORA TRASFONDERE sui Beni della medesima*, è pronto a fare un annuo deposito, e rinvestimento di scudi centocinquanta, onde venga con questo la Primogenitura maggiormente cautelata da qualunque molestia, che arrecar si potesse dal creditore del surriferito cambio. Sulla qual Supplica essendo stato da Noi per mezzo vostro interpellato l'Avvocato Colapietro come Agente generale del nominato Don Leonardo Bonelli, questi colla sua Relazione umiliataci col mezzo parimenti vostro, convenendo nella proposta vendita di detto Fondo, ANCHE PERCHE' MINACCIA ROVINA, ED HA BISOGNO DI UN RISARCIMENTO, QUANTO SOLLECITO, ALTRETTANTO DISPENDIOSO, vi presta nella sua Rappresentanza il suo pieno consenso, sempre però a condizione, che *la ipoteca* esistente sul medesimo fondo per il cambio di scudi quindicimila contratto dal fu Marchese Virgilio Crescen-

zi a favore della detta secondogenitura, o Prelatura istituita dal Cardinal Carlo Bonelli, si trasferisca sopra un equivalente Fondo della divisata Primogenitura; inoltre, che il progettato moltiplico sia più copioso; e finalmente, che si deputi per la formazione di questo moltiplico un particolare Amministratore. In questo fra tempo, essendosi penetrata l' istanza dell'Oratore anche dai Deputati dell'Archiospedale di Sancta Sanctorum ultimo sostituito al particolare *Fedecommesso*, o sia *Primogenitura* ordinata dal suddetto Marchese Virgilio Crescenzi, ci è stato pure per mezzo vostro umiliato un Foglio a nome del Rmo Cardinal Visitatore Apostolico di detto Archiospedale, ove si enuncia in primo luogo il credito dotale di scudi ventimila della fu Marchesa Camilla Raggi Crescenzi sulla eredità di detto Marchese Virgilio suo Marito, quindi si rimarca la testamentaria Disposizione della medesima, in cui contemplando specialmente il detto Luogo Pio, commandò, che dall'Oratore, come erede di esso Marchese Virgilio, si detraessero da tale eredità tanti beni liberi, che corrispondessero al detto credito dotale di scudi ventimila, e si assegnassero in aumento del particolare *Fedecommesso*, o *Primogenitura* Crescenzi; Legge, a cui si riferisce non essersi almen pienamente adempito; e finalmente si chiede, che resti salvo l'interesse del medesimo Luogo Pio; descendendosi poi al punto della vendita del suddetto *Forno della Palombella, e sue fabriche annesse*, non si disconviene, purchè si sappia prima il fondo, che si vuol surrogare, e sia questo di equivalente valuta, tanto più, che, dovendosi proseguire il giudizio contro il Ricorrente per l'assegna di detti beni liberi fino alla indicata somma di scudi ventimila, si crede giusto farsi il confronto de'capitali: Umiliando però l'Oratore, o per esso il suo Agente in Roma i fogli di risposta alle divisate objezioni, ha dimostrato, che LA PRESENTE GRAZIA, SPECIALMENTE NEI TERMINI, COME SI E' RICHIESTA, non lede l'interesse di veruno, e molto meno quello del Luogo Pio, i di cui diritti, oltre che sono eventuali, dipendendo dalla di lui morte senza discendenza mascolina, crede egli, che siano posponibili a quelli, che ha la secondogenitura Bonelli creditrice del detto cambio creato dal Marchese Virgilio Crescenzi istitutore del Fedecommesso, cui è chiamato l'Archiospedale di *Sancta Sanctorum*; Ha poi rappresentato, che i maggiori capitali appartenenti alla Primogenitura Bonelli trovansi nei Territorj di Orvieto, e di Città della Pieve; in Roma poi, e precisamente fuori di Porta S. Pancrazio esiste una vigna stimata con suo casino scudi tremila ottant'otto, e baj. 50., ed affittata per annui

scudi centocinquanta; e finalmente esiste in Castel Gandolfo un decoroso casino, ed altre fabriche valutate in tutto scudi seimila cinquecento trentadue, e baj 90., e date in enfiteusi per l'annuo canone di scudi centotrentacinque; Questi sono, come l'Oratore prosiegue ad esporci, *quei capitali, che potranno surrogarsi al forno, e fabbriche annesse* per maggior cautela di qualunque diritto, che aver potrebbe l'Archiospedale, ed il Possessore della *Secondogenitura* Bonelli, fintantochè non sia estinto quel cambio, di cui trovasi gravata l'eredità del Marchese Virgilio Crescenzi. Dopo tutto ciò ragionando sul preteso aumento del moltiplico ci ha esso Oratore rimarcato, che nell'attuale sua critica situazione non puole sicuramente estendersi; che alla somma di scudi duecento; e finalmente ci ha supplicati a volerci degnare di permettere, che le spese occorrenti per la spedizione, e totale esecuzione del presente Indulto, si faccia col danaro, che si ritrarrà dalla vendita del precitato fondo. Noi dunque prendendo tutto in considerazione, e volendo in vista delle *cose di sopra esposteci* usare verso di chi ricorre gli atti della Nostra Paterna Clemenza, siamo benignamente condiscesi ad accordargli *la richiesta Grazia* nella maniera, e forma, che prescriveremo in appresso. Avendo pertanto nel presente Nostro Chirografo per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato l'intero tenore della *Primogenitura* ordinata dal Cardinal Fra Michele Bonelli, e quando faccia di bisogno, anche di quella particolarmente istituita dal fu Marchese Virgilio Crescenzi, ed accresciuta dalla Marchesa Camilla Raggi Crescenzi, e della *Secondogenitura*, o *Prelatura* ordinata dal Cardinal Carlo Bonelli, delle Sostituzioni, proibizione di qualunque alienazione, e permuta, obligazione, ed ipoteca de'beni spettanti alle medesime *Primogeniture*, *e Secondogeniture*, o in qualsivoglia modo per esse obligati, e quella, se vi fosse, o s'intendesse virtualmente compresa DI RICORRERE AL PRINCIPE SUPREMO PER OTTENERNE LA FACOLTA', E DEROGA, sebbene sotto pena di caducità, e privazione da incorrersi in caso di contravenzione a beneficio, e comodo degli altri successivamente chiamati, e sostituiti, e della nullità de'contratti, ed altri pesi, condizioni, e vincoli risultanti dalle rispettive disposizioni de'nominati Fedecommettenti; Come anche il tenore dell'Istromento di cambio in sorte di scudi quindicimila creato dal fu Marchese Virgilio Crescenzi a favore della detta *Secondogenitura*, *o Prelatura Bonelli*, *PER CUI RESTA IPOTECATO IL FONDO, CHE SI VUOLE ALIENARE*; e dei succennati Fogli di Riflessioni esibiti, tanto dall'Avvoca-

to Colapietro come Agente generale di Don Leonardo Bonelli possessore di detta Secondogenitura, quanto per parte dell' Arciospedale di *Sancta Sanctorum*, e degli altri Fogli di Risposta umiliatici dal Duca ricorrente; e finalmente della precisa quantità, e qualità dei Debiti, che gravano lo stesso Duca, e che dovranno estinguersi, come in appresso, e degli Istromenti, Apoche, Scritture, ed altri Documenti, onde vengono tali comprovati; e di ogni altra cosa quantosivoglia necessaria ad esprimersi; Esimendo, e preservando primieramente Noi colla pienezza della Nostra Suprema Potestà il prefato Duca Don Pio Bonelli Supplicante, e quando faccia di bisogno, anche il detto Don Leonardo, e chiunque altro degl'interessati esplicitamente, o implicitamente consensienti, da ogni caducità, e pena, nella quale per il ricorso fattoci *per impetrare, ed ottenere la presente Grazia*; e per avere alla medesima esplicitamente, o implicitamente acconsentito, o per dovervi acconsentire in appresso, o per essersene serviti, e fatto in sequela verun atto in qualsivoglia modo contrario alla volontà de' Fedecommettenti, da chichesia Persona, ancorchè privilegiata, e privilegiatissima, ecclesiastica, e Luogo Pio, e di special nota degna, si pretendesse di esser eglino incorsi, o che potessero incorrere in futuro, *per quanto però si esprime* nel presente Nostro Chirografo, sua esecuzione, e total effettuazione della presente Grazia, e non altrimenti. Di nostra certa scienza, e similmente colla pienezza della Nostra Suprema Potestà VI ORDINIAMO DI PERMETTERE in nome Nostro, conforme Noi permettiamo, che il prefato Duca Don Pio Bonelli, ad oggetto di estinguere i suoi Debiti, e sistemare i suoi interessi, POSSA, anche per mezzo di un suo legitimo Procuratore, VALIDAMENTE, E LECITAMENTE VENDERE, E LIBERAMENTE ALIENARE in perpetuo, come ha già determinato a favore della Persona, che si è esibita di farne l'acquisto, IL SUDDIVISATO FORNO, che l' Oratore possiede pervenutogli dalla Eredità libera del fu Marchese Virgilio Crescenzi, posto in Roma nella Contrada detta *la Palombella, con tutte le fabbriche adjacenti, ed altri annessi, e connessi, diritti, pertinenze, ed adjacenze universe, ANCORCHE' QUESTO FONDO CON TUTTI I MEDESIMI ANNESSI, E CONNESSI TROVISI VINCOLATO DALL' IPOTECA PER IL RIFERITO CAMBIO* di scudi quindicimila, come sopra, contratto dallo stesso Marchese Crescenzi *a favore della Secondogenitura, o sia Prelatura Bonelli*, e quantunque si dubitasse anche *affetto, ed obligato* per le ragioni Dotali della fu Marchesa Camilla Raggi

Crescenzi, ed in conseguenza *sottoposto ai vincoli del suddetto particolare Fedecommesso, o Primogenitura* Crescenzi, DALLE QUALI IPOTECHE, OBLIGAZIONI, E VINCOLI QUALSIVOGLIANO INTENDIAMO, CHE DEBBA L' INTIERO SUDDETTO CAPITALE PER L'OGGETTO DI QUESTA VENDITA CONSIDERARSI TOTALMENTE LIBERO, E DISCIOLTO; fatta però dall'Oratore, e per lui dal suo Procuratore nell'atto della esecuzione *del presente Indulto* la contemporanea *formale traslazione di tali vincoli, ed ipoteche*, non solo generalmente sopra tutti gli altri suoi beni liberi, e quelli Ereditarj del fu Marchese Virgilio Crescenzi, ma anche specialmente sopra un certo, e determinato fondo della Primogenitura, che l'Oratore possiede, ordinata dal Cardinal Fra Michele Bonelli, la di cui valuta corrisponde al prezzo, che si ritrarrà dalla vendita del suddetto *Forno, e fabriche annesse*. Questa vendita poi vogliamo, ed ordiniamo, che si faccia per il prezzo non minore di scudi cinquemila duecento cinquanta, e che questo prezzo debba contestualmente, ed intieramente depositarsi in questo nostro Monte di Pietà, o Banco di S. Spirito, in credito del Duca ricorrente colla espressione della sua provenienza, e con legge di non potersi da tal deposito amovere, se non con di lui Ordini, o del suo legitimo Procuratore ad effetto di erogarlo senza la minima cura, o pericolo di alcuno, e molto meno del compratore di detto fondo, in dimissione, e pagamento dei succennati suoi Debiti, nelle spese occorrenti per la spedizione, e totale esecuzione della presente Grazia, ed in altre urgenze domestiche dello stesso Duca Don Pio Bonelli; Con che i creditori, e le persone, da dimettersi con detto danaro, debbano in atto di riceverlo, e ciascun di loro per la sua rata, traslativamente, e non estintivamente cedere, rinunciare, e trasferire, primieramente a favore di chi comprerà lo spesso detto *Forno, ed annessi*, e quindi a favore dei sostituiti, e chiamati a detta Primogenitura Bonelli, tutte, e singole loro ragioni, ed azioni, privilegj, ed ipoteche, anche di anteriorità, e poziorità a detti creditori, e a ciascuni di loro in virtù dei rispettivi loro crediti, azioni, ed in altro qualsivoglia modo competenti, e che gli possono di ragione competere contro la persona, e beni dell'Oratore, ed altre Persone, e beni in qualsivoglia modo obligate, e rispettivamente ipotecati per detti debiti; Tali però, quali sono dette ragioni, e purchè contro detti creditori non si possano mai, nè direttamente, nè indirettamente ritorcere, nemmeno in concorso ec., e non cedendole, o trascurando, ed ommettendo cederle, il pagamento nondime-

no dovrà loro farsi, ed intendersi fatto con animo, ed espressa intenzione, che il compratore, e li detti sostituiti, e chiamati per ministero della Legge, e con subingresso Legale succedano, e subentrino in dette ragioni, ed il subingresso debba loro suffragare, come se ne avessero riportata la precisa cessione per li fini, ed effetti alli medesimi più utili, e proficui, e di ragione competenti, e non altrimenti. Acciocchè poi venga provveduto *alla indennità, e reintegro della spesso detta Primogenitura Bonelli* per il caso, che soffrisse qualche detrimento a causa della obligazione di detto fondo, vogliamo, ed espressamente commandiamo, che il medesimo Duca Don Pio Bonelli, e per esso il detto suo Procuratore, pure nell'atto della esecuzione di questa Grazia debba contemporaneamente cedere, ed assegnare alla persona, che verrà da voi, come Nostro Uditore destinata amministatrice dell'infradicendo moltiplico, tanti beni suoi liberi, o primogeniali, e fedecommessarj, l'annua rendita de' quali depurata da ogni spesa, ed aggravio sicuramente giunga alla somma di scudi duecento, oltre l'onorario di detto Amministratore, di cui peso sarà esiggere puntualmente, e rinvestire in ogni anno nel Nostro Stato Ecclesiastico la detta somma di scudi duecento a favore del Patrimonio Bonelli in beni stabili, o in censi, ed altri capitali, e crediti fruttiferi liberi, tuti, e sicuri, col vincolo del moltiplico sulli loro frutti, e frutti de' frutti da rinvestirsi sempre, e moltiplicarsi, come sopra, fintantochè siasi formato un capitale corrispondente al prezzo, che si ritrarrà dalla vendita del suddetto *Forno, e Fabriche annesse*, qual capitale dovrà contemporaneamente ASSOGGETTARSI AL VINCOLO DI EVIZIONE PER LA PERPETUA DIFESA DEL FONDO, CHE SI VUOLE ALIENARE, ed a tutti gli altri vincoli, obligazioni, ipoteche, condizioni, e pesi, cui presentemente soggiace lo stesso fondo da alienarsi, onde la Primogenitura Bonelli possa essere in tal guisa liberata dai vincoli, che in forza di questo Indulto si assume, o almeno abbia sul capitale, che si acquisterà col preordinato moltiplico la sua totale reintegrazione. E così, servate, ed adempite tutte le preordinate Leggi, e cautele, potrà il Ricorrente, anche per mezzo di detto suo Procuratore liberamente procedere su detta vendita, surrogazione, ed assegna, alla stipolazione dell'opportuno Istromento da Rogarsi, per gli Atti di qualunque Notaro colle clausole, e patti soliti apporsi in simili contratti, e con tutti quei patti ancora, che fra li contraenti, o sono stati già concordati, o dovranno concordarsi in appresso; purchè però non si oppongano alla disposizione del presente

Nostro Chirografo, e per l'osservanza di quanto prometterà obligare, non meno sè stesso, i suoi eredi, beni, e ragioni presenti, e future ec., che li beni, e ragioni della eredità, o libera, o fedecommessaria, e primogeniale del fu Marchese Virgilio Crescenzi, e della Primogenitura, e Secondogenitura Bonelli, e li rispettivi chiamati, e sostituiti alle medesime in forma della Nostra Camera Apostolica. Volendo, ed ordinando Noi, che il suddetto Contratto ora, e per quando sarà nei succennati termini, e coll'adempimento di tutte le suddette Leggi, e condizioni, totalmente perfezionato, debba in ogni futuro tempo inviolabilmente osservarsi, eseguirsi, ed adempirsi anche da tutti i presenti, e futuri possessori delle menzionate eredità Crescenzi, e della Primogenitura, e Secondogenitura Bonelli, senza che a questa Nostra Suprema Ordinazione possano fare il minimo ostacolo le rispettive Disposizioni de' Fedecommettenti, nè l'Istromento di creazione di detto cambio di scudi quindicimila contratto, come sopra, dal detto Marchese Virgilio Crescenzi a favore della Secondogenitura Bonelli, alle quali tutte nella parte, e parti, che soltanto fossero contrarie al Nostro presente Indulto, come a qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, *per il suddetto effetto unicamente intendiamo di derogare*. In esecuzione pertanto del presente Nostro Chirografo ne pronunciarete qualunque Decreto, concederete in nome Nostro le opportune facoltà, e farete tutt'altro, che pel totale adempimento, perpetua fermezza, e sussistenza di questa Nostra Grazia stimarete essere in qualsivoglia modo spediente, e necessario; Essendo così mente, e volontà Nostra espressa; Volendo, e decretando, che al presente Nostro Chirografo, quantunque non esibito, nè registrato in Camera, e ne'suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di orrezione, o sorrezione, nè di alcun altro vizio, e difetto della Nostra volontà, ed intenzione; nè che mai sotto tali, o altri qualunque pretesti possa essere impugnato, moderato, o rivocato; e che così, e non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, e Tribunale, benchè Collegiale, Congregazioni, anche de'Rmi Cardinali Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Ruota, Camera, e qualunque altro; Togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di giudicare, definire, ed interpretare in contrario; Dichiarando Noi sin d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse giudicare contro la forma, e disposizione

del presente Nostro Chirografo, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla sempliee Nostra sottoserizione, benchè non vi fossero stati intesi, o citati gli ulteriori chiamati, e sostituiti al possesso di detta *Primogenitura*, *e Secondogenitura* Bonelli, ed al *particolare Fedecommesso*, *o Primogenitura* ordinata dal fu Marchese Virgilio Crescenzi, ed acerescìuta dalla fu Marchesa Camilla Raggi Crescenzi, ed altre qualsisiano persone, ancorchè privilegiate, e privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che vi avessero, o pretendessero avervi alcun interesse, e che per comprenderle facesse bisogno di speciale, ed individua menzione. Non ostanti le rispettive Disposizioni dei nominati Fedecommettenti Cardinal Fra Michele Bonelli, Cardinal Carlo Bonelli, e Marchesa Camilla Raggi Crescenzi, nella parte, e parti, che soltanto fossero contrarie al Nostro presente Indulto; Come pure non ostante il precitato Istromento di cambio da detto Marchese Virgilio Crescenzi, come sopra, contratto a favore della Secondogenitura, o Prelatura Bonelli, e LA SPECIALE IPOTECA, ED OBLIGO, CUI FU' PER DETTO CAMBIO ASSOGGETTATO IL FORNO, E FABRICHE DA ALIENARSI, similmente nella parte ostativa alla presente Ordinazione, la Bolla di Pio IV. di sa: me: Nostro Predecessore *de Registrandis*, la regola della Nostra Cancellaría *de jure quæsito non tollendo*, ed altre qualisisiano Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche Nostre, e de'Nostri Predecessori, Leggi, Statuti, Riforme, Usi, Stili, Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore quì per espresso, e di parola in parola inserto, e Registrato, e suppleudo Noi colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio; e difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa sola volta, e per la piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nel presente Nostro Chirografo, ampiamente, ed espressamente deroghiamo. Dato dal Nostro Palazzo Apostolico al Quirinale questo dì 27. settembre 1804.

Pius PP. VII.

5.

Memoriale presentato alla Santità di Nostro Signore Papa Pio VII. per ottenere l'annullazione del Monitorio, e successivo Rescritto della Santità Sua.

ALLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO VII.

Per Michel Angelo, e Sorelle Cucumos.

Beatissimo Padre. Il Duca Pio Bonelli ottenne con ispeciale Chirografo segnato dalla Santità Vostra li 27. Settembre 1804. la facoltà di vendere il corpo di Casa con Forno, e sue adjacenze *TAL QUALE da esso si possedeva*, situato nella strada detta della Palombella, che da un lato conduce alla Chiesa di S. Maria *ad Martyres*, dall'altra a quella di S. Maria sopra Minerva, giusta i Confini in esso Chirografo espressi, e nominati. *Ordinavasi in questo dalla Santità Vostra il Deposito al Banco di S. Spirito del prezzo di simil corpo di Casa, la sostituzione di un annuo Moltiplico, ed altre utili provvidenze tendenti tutte ad assicurare non meno la soddisfazione dei debiti, di cui il detto Duca era gravato, che l'indennizzamento ai futuri chiamati a simil corpo, e la piena sicurezza del possesso all'acquirente di esso.* Michel Angelo, e Sorelle Cucumos Oratori, e Sudditi fedelissimi della Santità Vostra, che trovansi già di possedere da tempo antico l'esercizio di detto forno a rigoroso prezzo comprato dall'Annona, aderirono alla compra anche del Forno, unendo così in loro proprietà il dominio, e l'esercizio; ed in due rate depositarono nel Banco di S. Spirito giusta la disposizione di detto Chirografo *la Somma di Scudi Cinquemila duecento cinquanta*, prezzo così convenuto di detto Fondo. Se mai vi fu acquirente, che fosse sicuro del suo possesso, lo furono certamente gli Oratori, *che in virtù di un beneplacito Apostolico* acquistarono l'accennato Fondo, il quale abbisognando di molti, ed inevitabili ristauri, furono dagli Oratori intrapresi già dal mese di settembre 1805., e pacificamente fino a pochi giorni indietro continuati, pel lasso non interrotto di mesi nove. Non vedevano lontano gli Oratori il termine di godere il frutto di sì legitimo acquisto, il quale fra il prezzo primo dell'esercizio del Forno, la seconda compra del corpo di Casa, ed adjacenze, che le compongono, e le spese attuali di restauro viene a costituire un Capitale ben ragguardevole, da cui si lusingavano ritrarre in parte il sostentamento della loro onesta Famiglia.

Un accidente *il più impensato* viene ad attaccare li legitimi dritti degli Oratori su questo Fondo, e minacciare insieme un danno fatale alla loro Famiglia.

L'Avvocato Fea Commissario dell'Antichità *spedì un Monitorio con inibizione* innanzi l'Emo Camerlengo per la sospensione immediata dei lavori, al quale li Oratori sempre rispettosi all' Autorità obbedirono con sommo loro detrimento. Odonsi in seguito minacciare di demolizione, come se restaurando questo lor Fondo avessero commesso un atto arbitrario, o attentato al prossimo antico Monumento del *Panteon* da quel lato, che vi confina. Atto arbitrario non è certo *la restaurazione di un proprio Corpo, allorchè non si eccedono le misure, ed i limiti*. Se ciò sostenere si volesse, verrebbe ad opporsi direttamente al Sovrano beneplacito della Santità Vostra in detto Chirografo nitidamente espresso, che di niun utile effetto sarebbe stato al Duca Bonelli; poichè certamente non avrebbe trovato a vendere un Fondo, cui era vietato il restaurare; e niuno comprato avrebbe un Capitale, che non gli era permesso di conservare, ma che doveva lasciar perire vittima del tempo; e nel citato Chirografo della Santità Vostra viene espressamente contemplata la necessità, che ha detto Fondo di un pronto, e dispendioso riparo, a cui il Duca per altre ragioni esposte era impotente.

Quanto alla seconda parte, non solo niuno benchè minimo oltraggio hanno recato a quel rispettabile Monumento dell'antichità nel lato, che confina con detta Casa; ma nel momento attuale una porzione del muro superiore confinante con esso *è stato abbassato, perchè di pessima qualità PER RIFARLO PIU' SOLIDO; e sono visibili a tutti le traccie rimaste, che indicano li limiti; e confini del Corpo posseduto dal Duca Bonelli, e dagli Oratori acquistato*. Tremarebbero essi all' immaginazione soltanto di esporre al Trono della Santità Vostra la verità benchè in menoma parte alterata; ma essi vi espongono cose di fatto alla vista di una intiera Città. Se non fanno dunque che consolidare un fondo con sì legitimo titolo posseduto, perchè impedirsi di conservare la loro proprietà? Perchè dopo nove mesi di continuo mai interrotto lavoro *arrestarle nel miglior uopo la prosecuzione con grandissimo danno dell'interesse, dell'Edificio*?

Al trono dunque della Clemenza, e della Giustizia IMPLORANO gli Oratori la *conservazione integra* di questo corpo tal quale nel Sovrano Chirografo viene descritto, *e L'ANNULLAZIONE DEL MONITORIO, CHE NELL' IMPEDIRGLI l'urgentissimi intrapresi Ristauri, gliene impugna la conservazione, e glie ne contrasta per conseguenza* il possesso con sì legitimo titolo acquistato. Che ec.

Ex Audientia SSmi. Die 25. Julii 1806.

Ssmus prævia Avocatione Causæ, de qua in precibus, a quocumque Judice, & Tribunali, illam UNA CUM MONITORIO remisit ad particularem Congregationem compositam ex RR. PP. Strasoldo, Cuardoqui, Quarantotto, Bottini, & R. P. Ferrari Nostri Tribunalis Auditore, uti ejusdem Congregationis Secretario, quæ cum voto etiam dicti R.P. Ferrari procedat Summariè, & absque strepitu, & figura Judicii, solaque facti veritate inspecta, omnique Recursu, & appellatione remotis; non Retardata tamen NECESSARIA restauratione domus explenda ad tramites relationis edendæ a Josepho Camporesi Perito Architecto jam deputato PRO CONSERVATIONE ANTIQUORUM MONUMENTORUM, emissaque per Oratores obligatione demoliendi in casu succumbentiæ, contrariis non obstantibus quibuscumque.

J. Card. ab Auria Pamphylius Pro-Camerarius.

6.

Monitorio spedito a nome dell' Avv. Fea, come Commissario delle Antichità, contro i Sig. Padroni del forno, per inibire ogni nuovo lavoro al medesimo, e domandare la demolizione del fatto, e di ogni altra cosa moderna addosso al Panteon, e Terme di M. Agrippa.

De Mandato &c. Emi D. Cardinalis pro-Camerarii, & ad instantiam Illmi D. *Advocati Fea, qua Commissarii Antiquitatum*, exponentis, quod licet non solum ex jure communi, sed etiam ex Constitutionibus Apostolicis, ac Regnantis quoque Summi Pontificis novissimi Motus Proprii *diei primæ octobris* 1802. nullatenus permissum, ac vetitum imo fuerit prope ædificium publicum Pantheon, sive S. Mariæ ad Martyres ædificare, ac opus ullum peragere in deturpationem, ac damnum ejusdem ædificii, ac antiquitatis, ac pulchritudinis monumenti ipsius; nihilominus *D. Carolus Pali Pistor nuncupat. della Palombella*, aliique &c. ausi sunt ædificare, ac opus peragere vetitum omni jure; quocirca ad nos recursum habuit &c. ut dignaremur demandando, ac stricte jubendo, quod dictus D. Carolus Pali &c. debeant non solum a quolibet ædificandi, & construendi modo prorsus desistere, sed etiam opus quodvis solo sternere, & demoliri, ac damna omnia passa, & patienda reficere, ideo tenore præsentium.

Moneantur D. Carolus Pali &c. aliique &c. quatenus &c. debeant exequi Apostolicas Constitutiones, quæ demandant ne quid

in loco publico, & in damnum monumentorum Antiquitatum, & pulchritudinis Urbis fieri possit, & demolitionem operis cujusvis peracti contra formam earumdem Constitutionum, cum omnimoda condemnatione ad damna, omni &c., & quodcumque mandatum &c., & insuper inhibeatur &c. ne audeat opus quodvis peragere &c. ac sine præjudicio criminaliter agendi. Datum Romæ die 5. Maii 1806.

D. Ferrari Auditor.

Franciscus de Gregoriis Not.

Die dicta exequutum fuit in manibus Domesticorum &c.

7.

Attestato del Sig. Giuseppe Valadier, architetto Camerale, sullo stato antico del Panteon, e delle Terme di M. Agrippa, loro area, e platea, che ricorre sotto la casa del forno fino oltre la strada.

Io sottoscritto architetto Camerale attesto, che in occasione di essere stato più volte a rettificare le misure dell' opera Architettonica del Desgodetz per la ristampa, che si va incamminando per commando della Santità di N. S. Papa Pio VII. Felicemente Regnante, ho dovuto osservare nelle cantine, o siano sotterranei dell' addossato forno, detto della Palombella, tanto al Tempio del Panteon, quanto alle contigue Terme di Agrippa, ed ho trovato *non solo le cantine suddette; ma ancora la maggior parte delli due piani sopra a dette cantine ricavata nell' Area, che formano gli avanzi grandiosi, ed imponenti tanto in mura, che volte, ancora bene in essere delle Terme sopracitate, il progresso delle quali fu rinvenuto ancora, tanto nel cavo fatto da me per lo stesso oggetto aderente al Tempio nella strada Publica della Palombella; quanto ancora nel cavo fatto dal Padrone del forno suddetto in occasione della nuova rifondatura, e sperone, fatto per sostenere, e rinovare con legature ec. il suo muro di prospetto, e telaro di sua Casa*, nel quale *cavo si trovò, come ognun vidde, la suddetta non dubbia Continuazione dell'antico vasto fabricato*, del quale non sono potuto venire in cognizione del termine, per la disgraziata occupazione del sito in Publiche strade, e fabricati di varj particolari, che impediscono l'ulteriore indaggine. Tanto posso attestare di fatto proprio, mediante il mio giuramento da ratificarlo ec., Roma questo dì 1. Febraro 1807.

Giuseppe Valadier architetto Camerale.

8.

Attestato del Sig. Giuseppe Valadier, architetto Camerale, e Matteo Lovatti, come presenti all'avviso dato al fornaro, che la sua casa, minacciante rovina, non si poteva risarcire.

Noi sottoscritti attestiamo mediante il nostro giuramento, che essendo stati nel mese di ottobre 1804. a rilevare alcune misure negli avanzi delle Terme di Agrippa aderenti al Panteon, oggi detto la Rotonda, per la ristampa del Desgodetz; essendo a tal fine più volte scesi nelle cantine, e nella casa del fornaro, e quella del gabbiaro, l'una, e l'altra addossata non solo al Panteon, quanto ancora alle dette Terme; e trovandovisi in questa occasione l'Illmo Sig. Avv. D. Carlo Fea, Commissario delle Antichità, egli disse al fornaro, che lo consigliava a non risarcire la sua casa, che avea bisogno di pronti risarcimenti; giacchè simili case addossate agli antichi Monumenti, quando sono rovinose non devono risarcirsi, e che il Governo ne avrebbe presa cura ec.: alle quali parole il fornaro non diede orecchio, anzi le sentì con disprezzo. Che è quanto possiamo attestare di fatto proprio ec.

Roma questo dì 6. ottobre 1806.

Giuseppe Valadier architetto Camerale.
Matteo Lovatti.

9.

Attestato di varj Sig. architetti, e capimastri muratori sulla maniera di fare i nuovi lavori alla Casa del forno.

Noi sottoscritti Periti Architetti richiesti per la verità ad effetto di osservare, se il muro, che sostiene, e circonda il Casamento del forno, detto della Palombella, posto nella via della Rotonda, che incominciando per una parte dal cantone di detto forno, si estende, e si appoggia sopra l'esterno muro circolare antico del Panteon, proseguendo lo stesso dall'altra parte; se sia ristaurato, o sia riedificato; quindi è, che essendo stato detto muro publicamente veduto rifondare in tutta la sua estensione, con il maggiore aggetto verso la publica strada, di tre palmi ne'fondamenti, e due nel muro di più di quello, che anteriormente aggettava; e questo elevato a scarpa, o sperone sino

all'altezza del secondo piano, e che per ultimarsi dovrà finire sotto la gronda del tetto di detto secondo piano : *essendo detto muro costruito da'fondamenti con risega, proseguito, ed elevato a scarpa, senza interruzione di muro vecchio per tutta l'estensione di detta casa del forno; si deve onninamente chiamare muro riedificato, o rinnovato*, per sostenere l'antica casa, senza del quale muro detta casa, e forno non avria potuto sussistere. L'interno della casa, e forno sarà stato ristaurato; e questo va benissimo chiamato ristauro. Ciò è quanto possiamo deporre con il nostro giuramento, mediante la pratica dell'arte. In fede questo dì 28. gennaro del 1807.

Carlo Antonini Architetto.
Crispoldo Cattani Architetto.
Domenico Grassi Capomastro muratore.
Luigi Fansarese Capomastro muratore,
Matteo Lovatti.

IMPRIMATUR

Si videbitur Rmo Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro

B. Fenaja Patriarcha Constantinop. Vicesg.

IMPRIMATUR

Fr. Joannes Baptista Chiesa Ord. Præd. S. P. A. Magist. Socius.

00566909 3

CB